


© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita dalla dott.ssa Maria Caterina Tecca, funzionario linguistico.

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database.



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Guida all'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo

Protezione della proprietà

Aggiornata al 31 dicembre 2019

Gli editori o le organizzazioni che intendono tradurre e/o riprodurre il presente rapporto integralmente o parzialmente, a stampa o in formato elettronico, sono invitati a contattare publishing@echr.coe.int per informazioni relative alla procedura di autorizzazione.

Per informazioni relative alle traduzioni delle Guide alla giurisprudenza della Corte attualmente in corso si prega di consultare la voce [Traduzioni pendenti](#).

La presente Guida, non vincolante per la Corte, è stata redatta sotto l'autorità del Giureconsulto e può subire modifiche di forma.

La Guida è stata redatta originariamente in lingua inglese. È aggiornata regolarmente e l'ultimo aggiornamento è stato effettuato in data 31 dicembre 2019.

Le Guide giurisprudenziali possono essere scaricate dal sito www.echr.coe.int (Giurisprudenza – Analisi giurisprudenziale – Guide giurisprudenziali). Per gli aggiornamenti relativi alla pubblicazione si prega di seguire il profilo twitter della Corte sul sito <https://twitter.com/echrpublication>.

© Consiglio d'Europa/Corte europea dei diritti dell'uomo, 2019

Indice

Nota per i lettori	5
I. Introduzione	6
II. Questioni generali	7
A. Applicabilità dell'articolo 1 del Protocollo N. 1 – "beni"	7
1. Nozione di "beni"	7
a. Significato autonomo	7
b. "Beni" tutelati	8
i. Aspettative legittime	8
c. Differenti tipi di "beni" e altri diritti patrimoniali	10
i. Crediti e debiti accertati mediante sentenza	10
ii. Azioni societarie e altri strumenti finanziari	10
iii. Clientela professionale	11
iv. Licenze commerciali	11
v. Futuro reddito	12
vi. Proprietà intellettuale	12
vii. Locazione immobiliare e diritto all'abitazione	12
viii. Prestazioni previdenziali/pensioni	13
ix. Distruzione di beni in situazioni di conflitto armato internazionale o interno – livello di prova necessario	14
x. Embrioni umani	15
B. Ingerenza nel diritto al rispetto dei beni	15
1. L'approccio delle "tre norme"	15
a. Privazione della proprietà	17
b. Disciplina dell'uso	18
c. Norma generale	19
2. Principio di legalità	19
3. Pubblica utilità o interesse generale	20
4. Proporzionalità e questioni connesse (giusto equilibrio, riparazione, margine di discrezionalità)	22
a. Fattori procedurali	23
b. Scelta delle misure	24
c. Questioni sostanziali pertinenti all'esame del giusto equilibrio	24
d. Questioni concernenti il ricorrente	25
e. Risarcimento per l'ingerenza nella proprietà quale elemento di un giusto equilibrio	25
C. Obblighi positivi spettanti agli Stati membri	28
1. Effetto orizzontale – ingerenze da parte di privati	29
2. Misure riparative	30
3. Procedimenti di esecuzione	30
D. Rapporto tra l'articolo 1 del Protocollo n. 1 e altri articoli della Convenzione	32
1. Articolo 2	32
2. Articolo 3	32
3. Articolo 4	33
4. Articolo 6	33
5. Articolo 7	35
6. Articolo 8	35
7. Articolo 10	37
8. Articolo 11	38

9. Articolo 13.....	38
10. Articolo 14.....	38
III. Questioni specifiche.....	40
A. Locazioni e controllo del canone di locazione.....	40
B. Cause in materia previdenziale	43
C. Cause bancarie.....	46
D. Tassazione.....	48
E. Pianificazione territoriale.....	49
F. Confisca dei proventi del reato.....	50
G. Restituzione di beni.....	52
H. Società statali.....	54
I. Misure di austerità	56
J. Diritto dell'Unione europea	57
Elenco delle cause citate	59

Nota per i lettori

La presente Guida fa parte della serie di Guide alla Convenzione pubblicate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (in prosieguo "la Corte", "la Corte europea" o la "Corte di Strasburgo") al fine di informare i professionisti del diritto in merito alle principali sentenze e decisioni pronunciate dalla Corte di Strasburgo. Questa Guida, in particolare, analizza e riassume la giurisprudenza relativa all'articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo (in prosieguo "la Convenzione" o "la Convenzione europea"). I lettori vi troveranno i principi fondamentali in materia e i relativi precedenti.

La giurisprudenza citata è stata selezionata tra le sentenze e le decisioni di principio, le più importanti e/o le più recenti.*

Le sentenze e le decisioni della Corte non hanno soltanto la funzione di determinare le cause di cui la stessa è investita, ma, più in generale, di chiarire, salvaguardare e sviluppare le norme istituite dalla Convenzione, contribuendo in tal modo all'osservanza da parte degli Stati degli impegni che hanno assunto in qualità di Parti Contraenti (*Irlanda c. Regno Unito*, § 154, 18 gennaio 1978, Serie A n. 25, e, più recentemente, *Jeronovičs c. Lettonia* [GC], n. 44898/10, § 109, CEDU 2016).

Il sistema creato dalla Convenzione è quindi finalizzato a dirimere, nell'interesse generale, questioni di ordine pubblico, accrescendo in tal modo il livello di protezione dei diritti umani ed estendendo la relativa giurisprudenza a tutta la comunità degli Stati aderenti alla Convenzione (*Konstantin Markin c. Russia* [GC], § 89, n. 30078/06, CEDU 2012). La Corte ha infatti sottolineato il ruolo della Convenzione, "strumento costituzionale dell'ordine pubblico europeo", nel campo dei diritti umani (*Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlanda* [GC], n. 45036/98, § 156, CEDU 2005-VI).

La presente Guida contiene riferimenti alle parole chiave relative a ciascun articolo della Convenzione e dei suoi Protocolli aggiuntivi citato. Le questioni giuridiche trattate in ciascuna causa sono sintetizzate in un [Elenco di parole chiave](#), scelte da una raccolta lessicografica di termini tratti (nella maggior parte dei casi) direttamente dal testo della Convenzione e dei suoi Protocolli.

La [Banca Dati HUDOC](#) della giurisprudenza della Corte permette di effettuare ricerche mediante una parola chiave. La ricerca effettuata mediante tali parole chiave consente di accedere a un insieme di documenti dal contenuto giuridico simile (nelle parole chiave sono sintetizzate la motivazione e le conclusioni della Corte relative a ciascuna causa). Le parole chiave relative a singole cause possono essere reperite cliccando in HUDOC il tag *Estremi della causa*. Per ulteriori informazioni sulla banca dati HUDOC e sulle parole chiave si prega di consultare il [Manuale dell'utente HUDOC](#).

* La giurisprudenza citata può essere redatta in una o in entrambe le lingue ufficiali (l'inglese e il francese) della Corte e della Commissione europea dei diritti dell'uomo. Salvo diversa indicazione, i riferimenti concernono le sentenze di merito pronunciate da una Camera della Corte. L'abbreviazione "(dec.)" indica che si tratta della citazione di una decisione della Corte e "[GC]" che la causa è stata giudicata dalla Grande Camera. Le sentenze delle Camere non definitive alla data di pubblicazione del presente aggiornamento sono contrassegnate da un asterisco (*).

I.Introduzione

Articolo 1 del Protocollo n. 1 – Protezione della proprietà

“1. Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.

2. Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.”

Parole chiave HUDOC

Obblighi positivi (P1-1)

Beni (P1-1-1) – Rispetto dei beni (P1-1-1) – Ingerenza (P1-1-1) – Privazione della proprietà (P1-1-1): Pubblica utilità (P1-1-1) – Previste dalla legge (P1-1-1): Accessibilità (P1-1-1); Prevedibilità (P1-1-1); Garanzie dagli abusi (P1-1-1) – Principi generali del diritto internazionale (P1-1-1)

Disciplina dell'uso dei beni (P1-1-2): Interesse generale (P1-1-2) – Assicurare il pagamento di imposte (P1- 1-2) – Assicurare il pagamento di contributi e ammende (P1-1-2)

1. La presente Guida è finalizzata a informare i professionisti del diritto in merito alle principali sentenze in materia pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (“la Corte”), a decorrere dalla sua istituzione alla data attuale. Espone i principi fondamentali elaborati nella giurisprudenza della Corte, unitamente ai relativi precedenti. La giurisprudenza citata è selettiva: si tratta delle sentenze e delle decisioni di principio, più importanti e/o più recenti
2. Infatti le sentenze e le decisioni della Corte non hanno soltanto la funzione di determinare le cause di cui la stessa è investita, bensì, più in generale, di chiarire, salvaguardare e sviluppare le norme istituite dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (“la Convenzione”), contribuendo in tal modo all'osservanza da parte degli Stati degli impegni che hanno assunto in qualità di Parti Contraenti (*Irlanda c. Regno Unito*, § 154). Il sistema creato dalla Convenzione è quindi finalizzato a dirimere, nell'interesse generale, questioni di ordine pubblico, accrescendo in tal modo il livello di protezione dei diritti umani ed estendendo la relativa giurisprudenza a tutta la comunità degli Stati aderenti alla Convenzione (*Konstantin Markin c. Russia* [GC], § 89).
3. L'articolo 1 del Protocollo n. 1 garantisce il diritto alla proprietà. Nella causa *Marckx c. Belgio*, §§ 63-64, la Corte ha dichiarato per la prima volta che:

“(…) Riconoscendo che ogni persona ha diritto al rispetto dei suoi beni, l'articolo 1 garantisce sostanzialmente il diritto di proprietà. Questa è la chiara impressione che danno le parole "proprietà" e "uso dei beni" (in francese: "*biens*", "*propriété*", "*usage des biens*"); i *travaux préparatoires*, da parte loro, confermano ciò inequivocabilmente: gli estensori parlavano continuamente di “diritto di proprietà” o di “diritto alla proprietà” per descrivere la materia delle successive stesure che hanno preceduto il presente articolo 1. Infatti, il diritto di disporre dei propri beni costituisce un tradizionale e fondamentale aspetto del diritto di proprietà (...)

Il secondo paragrafo dell'articolo 1 autorizza tuttavia gli Stati contraenti a "porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale". Il paragrafo stabilisce quindi che gli Stati contraenti sono gli unici giudici della "necessità" di tali leggi. Per quanto concerne “l'interesse generale”, in alcuni casi esso può indurre il legislatore a “disciplinare l'uso dei beni” (...).

II. Questioni generali

A. Applicabilità dell'articolo 1 del Protocollo N. 1 – “beni”

Articolo 1 del Protocollo n. 1 – Protezione della proprietà

“1. Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. (...)”

Parole chiave HUDOC

Beni (P1-1-1) – Rispetto dei beni (P1-1-1)

1. Nozione di “beni”

4. La nozione di “beni” contenuta nella prima parte dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 è autonoma, e comprende sia i “beni esistenti” che i diritti patrimoniali, compresi i crediti, in relazione ai quali il ricorrente può sostenere di avere almeno una “aspettativa legittima”. Il termine “beni” comprende i diritti *in rem* e *in personam*. Il termine comprende beni immobili, beni mobili nonché altri diritti patrimoniali.

a. Significato autonomo

5. La nozione di “beni” ha un significato autonomo indipendente dalla qualificazione formale nella legislazione nazionale e non è limitata alla proprietà di beni materiali: anche alcuni altri diritti e interessi che costituiscono delle attività possono essere considerati “diritti patrimoniali”, e quindi “beni” ai fini della presente disposizione. La questione che deve essere esaminata in ciascun caso è se le circostanze del caso, considerate complessivamente, abbiano conferito al ricorrente diritto a un interesse sostanziale tutelato dall'articolo 1 del Protocollo n. 1 (*Anheuser-Busch Inc. c. Portogallo* [GC], § 63; *Öneryıldız c. Turchia* [GC], § 124; *Broniowski c. Polonia* [GC], § 129; *Beyeler c. Italia* [GC], § 100; *Iatridis c. Grecia* [GC], § 54; *Centro Europa 7 S.R.L. e di Stefano c. Italia* [GC], § 171; *Fabris c. Francia* [GC], §§ 49 e 51; *Parrillo c. Italia* [GC], § 211; *Bélané Nagy c. Ungheria* [GC], § 76).

6. Il fatto che la legislazione interna di uno Stato non riconosca che un particolare interesse sia un “diritto” o perfino un “diritto patrimoniale” non impedisce necessariamente che l'interesse in questione, in alcune circostanze, possa essere considerato un “bene” ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 (*Depalle c. Francia* [GC], § 68, in relazione a un diritto revocabile e precario di occupazione di un bene pubblico in ragione del decorso del tempo; *Öneryıldız c. Turchia* [GC], § 129, in relazione al diritto patrimoniale del ricorrente sulla sua abitazione non autorizzata). Anche una lunga tolleranza da parte delle autorità aveva conferito ai ricorrenti dei diritti patrimoniali su un appezzamento di terreno oggetto di una controversia (*Kosmas e altri c. Grecia*, §§ 68-71). Inoltre è stato ritenuto che la legislazione interna, che disponeva in alcune circostanze l'esproprio di un appezzamento di terreno, con il diritto al risarcimento, avesse creato un diritto patrimoniale (*Kutlu e altri c. Turchia*, § 58).

7. La Corte può tener conto della legislazione interna in vigore all'epoca dell'asserita ingerenza, qualora niente indichi che tale legislazione contrasti con l'oggetto e la finalità dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 (*Pressos Compania Naviera S.A. e altri c. Belgio*, § 31). Per esempio, in alcune circostanze, delle costruzioni illegali possono essere considerate dei “beni” (*Öneryıldız c. Turchia* [GC], § 127; *Depalle c. Francia* [GC], § 85, si veda il paragrafo precedente; *Brosset-Triboulet e altri c. Francia* [GC], § 71; *Keriman Tekin e altri c. Turchia*, §§ 42-46), specialmente se la legislazione interna accetta che siano oggetto del diritto di proprietà (*Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria*, § 68). Pertanto, nella valutazione della Corte, il riconoscimento di un diritto patrimoniale da parte dei tribunali interni è altamente rilevante (*Broniowski c. Polonia* [GC], §§ 130-131), pur non essendo decisivo.

8. Il fatto che in alcune circostanze un diritto di proprietà sia revocabile non impedisce che esso sia considerato un “bene” tutelato dall'articolo 1, almeno fino a quando non è revocato (*Bélané Nagy c. Ungheria* [GC], § 75; *Krstić c. Serbia*, § 83; *Čakarević c. Croazia*, § 52). Per esempio, nella causa *Beyeler c. Italia* [GC], §§ 104-105, la Corte aveva concluso per

l'esistenza di un diritto patrimoniale tutelato dall'articolo 1 del Protocollo n. 1, anche se il contratto di acquisto di un dipinto era stato considerato nullo dalle autorità nazionali, in quanto il ricorrente aveva il possesso del dipinto da diversi anni, le autorità avevano ritenuto che egli avesse di fatto un diritto patrimoniale sul dipinto, ed egli aveva ricevuto un risarcimento (si veda altresì *infra* la Sezione in materia di cause previdenziali).

9. In caso di beni immateriali, la Corte ha esaminato, in particolare, se la situazione giuridica in questione desse luogo a diritti e a interessi finanziari e avesse pertanto un valore economico. Ha pertanto ritenuto, per esempio, che la proprietà intellettuale, come il marchio e il diritto d'autore (*Melnychuk c. Ucraina* (dec.); *Anheuser-Busch Inc. c. Portogallo* [GC], §§ 72, 76 e 78), o le licenze di utilizzo di un bene in un particolare modo (quali le licenze di servire bevande alcoliche o i diritti di pesca, *Tre Traktörer Aktiebolag c. Svezia*, § 53; *Alatulkkila e altri c. Finlandia*, § 66; *O'Sullivan McCarthy Mussel Development Ltd c. Irlanda*, § 89) costituissero dei "beni"; così come il diritto esclusivo di utilizzare i domini internet intestati a una società (*Paeffgen GmbH c. Germania* (dec.)).

b. "Beni" tutelati

10. L'articolo 1 del Protocollo n. 1 si applica soltanto ai "beni" esistenti di una persona (*Marckx c. Belgio*, § 50; *Anheuser-Busch Inc. c. Portogallo* [GC], § 64).
11. Pertanto un ricorrente può lamentare la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 soltanto nella misura in cui le decisioni contestate concernevano dei "beni" ai sensi di tale disposizione. I "beni" possono essere sia "beni esistenti" che attività, compresi i crediti, in relazione ai quali il ricorrente possa affermare di avere almeno una "aspettativa legittima" di ottenere l'effettivo godimento di un diritto di proprietà (*Pressos Compania Naviera S.A. e altri c. Belgio*, § 31; *J.A. Pye (Oxford) Ltd e J.A. Pye (Oxford) Land Ltd c. Regno Unito* [GC], § 61; *Von Maltzan e altri c. Germania* (dec.) [GC], § 74 (c); *Kopecký c. Slovacchia* [GC], § 35 (c)).
12. Per contro, la speranza del riconoscimento di un diritto di proprietà, che è stato impossibile esercitare effettivamente, non può essere considerata un "bene" ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, né può esserlo un credito subordinato a una condizione che si estingue in conseguenza dell'inadempienza della condizione (*Principe Hans-Adam II del Liechtenstein c. Germania* [GC], §§ 82-83; *Gratzinger e Gratzingerova c. Repubblica ceca* (dec.) [GC], § 69; *Kopecký c. Slovacchia* [GC], § 35, lettera c); *Malhous c. Repubblica ceca* (dec.) [GC]; *Nerva e altri c. Regno Unito*, § 43; *Stretch c. Regno Unito*, § 32; *Centro Europa 7 S.R.L. e di Stefano c. Italia* [GC], § 172) (si veda *infra* nello specifico contesto della restituzione di beni espropriati).
13. Chi lamenta la violazione del suo diritto di proprietà deve dimostrare innanzitutto l'esistenza di tale diritto (*Pištorová c. Repubblica ceca*, § 38; *Des Fours Walderode c. Repubblica ceca* (dec.); *Zhigalev c. Russia*, § 131). Inizialmente, l'attribuzione e l'individuazione dei diritti di proprietà spetta all'ordinamento giuridico nazionale ed è compito del ricorrente accertare l'esatta natura del diritto nella legislazione nazionale e il suo diritto di goderne. Una sentenza con la quale la Corte costituzionale aveva dichiarato l'incostituzionalità di un provvedimento legislativo, ma ne aveva rinviato l'applicazione, non aveva creato un'aspettativa legittima in relazione al periodo precedente al momento in cui la sentenza era divenuta applicabile (*Dobrowolski e altri c. Polonia* (dec.), § 28).
14. Se è contestato che un ricorrente sia titolare di un diritto patrimoniale che può essere tutelato dall'articolo 1 del Protocollo n. 1, la Corte deve determinare la posizione giuridica del ricorrente (*J.A. Pye (Oxford) Ltd e J.A. Pye (Oxford) Land Ltd c. Regno Unito* [GC], § 61). La Corte non ha ritenuto che sussistesse alcun diritto patrimoniale sufficiente a costituire un "bene" in una causa in cui la liquidazione dell'eredità del padre della ricorrente era avvenuta molto prima che fosse stata accertata la sua filiazione (*Wysowska c. Polonia* (dec.), §§ 51-52).
15. D'altra parte, se i tribunali interni avevano convalidato il testamento del coniuge della ricorrente, la ricorrente aveva successivamente accettato l'eredità del coniuge mediante un atto notarile e aveva poi registrato i beni che le erano stati trasferiti nel Catasto dei terreni, la Corte aveva ritenuto che il diritto patrimoniale della ricorrente di ereditare dal coniuge fosse, sia per la sua natura che perché sufficientemente riconosciuto, tale da costituire un "bene" (*Molla Sali c. Grecia* [GC], §§ 128-132).

i. Aspettative legittime

16. In alcune circostanze, anche una "aspettativa legittima" di ottenere un diritto patrimoniale può beneficiare della tutela dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 (*Pressos Compania Naviera S.A. e*

altri c. Belgio, § 31; *a contrario*, *Gratzinger e Gratzingerova c. Repubblica ceca* (dec.) [GC], § 73).

17. Perché una “aspettativa” sia “legittima” essa deve essere di natura più concreta di una mera speranza e deve essere basata su una disposizione giuridica o su un atto giuridico quale una decisione giudiziaria, che incide sul diritto patrimoniale in questione (*Kopecký c. Slovacchia* [GC], §§ 49-50; *Centro Europa 7 S.R.L. e di Stefano c. Italia* [GC], § 173; *Saghinadze e altri c. Georgia*, § 103; *Ceni c. Italia*, § 39; *Béláné Nagy c. Ungheria* [GC], § 75).

18. La nozione di “aspettativa legittima” nel contesto dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 è stata elaborata per la prima volta dalla Corte nella causa *Pine Valley Developments Ltd e altri c. Irlanda*, § 51. In tale causa, la Corte aveva ritenuto che fosse sorta una “aspettativa legittima” quando era stato accolto un progetto di autorizzazione urbanistica, sulla base del quale le società ricorrenti avevano acquistato dei terreni al fine dell’edificazione. L’autorizzazione urbanistica, che non poteva essere revocata dall’autorità urbanistica, era “una componente dei beni delle società ricorrenti” (*ibid.*, § 51; *Stretch c. Regno Unito*, § 35, relativa all’esercizio della scelta di rinnovare una locazione di lunga durata; e *Ceni c. Italia*, § 43, relativa alla firma di un contratto preliminare di acquisto di un appartamento, al pagamento dell’intero prezzo, e alla presa di possesso dell’appartamento da parte del ricorrente). In tale categoria di cause, la “aspettativa legittima” è pertanto basata su un affidamento ragionevolmente giustificato su un atto giuridico, dotato di una base giuridica solida e che incide sui diritti di proprietà (*Kopecký c. Slovacchia* [GC], § 47).

19. Un altro aspetto della nozione di “aspettativa legittima” è illustrato nella causa *Pressos Compania Naviera S.A. e altri c. Belgio*, § 31. Sulla base di diverse decisioni della Corte di Cassazione, la Corte ha ritenuto che i ricorrenti potessero sostenere di avere una “aspettativa legittima” che i loro crediti, derivanti da sinistri marittimi, sarebbero stati determinati in conformità alle disposizioni generali in materia di responsabilità extracontrattuale, secondo le quali tali crediti sorgevano appena avveniva il danno. La “aspettativa legittima” individuata in tale ipotesi non era di per sé costitutiva di un diritto patrimoniale, ma concerneva le modalità con cui sarebbe stato trattato nella legislazione interna il credito, che era considerato una “attività” (*Draon c. Francia* [GC], § 70; *Maurice c. Francia* [GC], §§ 67-69). Analogamente, nella causa *Uzan e altri c. Turchia*, § 193, la Corte ha ritenuto che i minorenni ricorrenti avessero un’aspettativa legittima rientrante nella nozione di “beni”, avendo i tribunali interni riconosciuto la loro capacità di acquisire determinati diritti per successione e per donazione.

20. Al contrario, non si può affermare che sorga alcuna aspettativa legittima se vi è una controversia sulla corretta interpretazione e applicazione del diritto interno e se le osservazioni formulate dal ricorrente sono successivamente rigettate dai tribunali interni (*Anheuser-Busch Inc. c. Portogallo* [GC], § 65; *Centro Europa 7 S.R.L. e di Stefano c. Italia* [GC], § 173; *Béláné Nagy c. Ungheria* [GC], § 75; *Karachalios c. Grecia* (dec.), § 46; *Radomilja e altri c. Croazia* [GC], § 149).

21. Non sorge alcuna aspettativa legittima in una situazione in cui il ricorrente invoca il mero fatto che membri del Governo convenuto avessero effettuato dichiarazioni politiche favorevoli alle richieste di restituzione presentate del ricorrente (*Bata c. Repubblica ceca* (dec.), § 77), o una dichiarazione programmatica contenuta in una legge, che rinviava a una futura legge che infine non era stata adottata (*Zamoyski-Brisson c. Polonia* (dec.), § 78).

22. In ricorsi concernenti crediti diversi da quelli relativi a “beni” esistenti, il requisito che le circostanze della causa, considerate complessivamente, conferissero al ricorrente diritto a un interesse sostanziale era stato esaminato in diversi modi nella giurisprudenza della Corte (*Béláné Nagy c. Ungheria* [GC], § 76). Per esempio, in diverse cause la Corte ha esaminato, rispettivamente, se i ricorrenti fossero titolari di “un credito del quale era stata sufficientemente accertata l’esecutività” (*Gratzinger e Gratzingerova c. Repubblica ceca* (dec.) [GC], § 74); se avessero dimostrato l’esistenza di “un diritto a una prestazione assistenziale sostenibile nella legislazione interna” (*Stec e altri c. Regno Unito* (dec.) [GC], § 51); o se gli interessati soddisfacessero “le condizioni giuridiche previste dalla legislazione interna per la concessione di una particolare forma di prestazione” (*Richardson c. Regno Unito* (dec.), § 17).

23. La giurisprudenza della Corte non contempla l’esistenza di una “controversia autentica” o di una “pretesa sostenibile” quale criterio per determinare se sussista una “aspettativa legittima” tutelata dall’articolo 1 del Protocollo n. 1, diversamente da quanto avviene nel contesto della determinazione dell’applicabilità dell’aspetto civile dell’articolo 6 della Convenzione al procedimento relativo a un caso (*Kopecký c. Slovacchia* [GC], §§ 50 e 52; *Draon c. Francia* [GC], § 68). Non sussiste pertanto alcuna necessaria interrelazione tra

l'esistenza di crediti compresi nella nozione di "beni" ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 e l'applicabilità dell'articolo 6 § 1 ai procedimenti lamentati. Il fatto che i ricorrenti non avessero una aspettativa legittima di restituzione del loro bene ai sensi delle disposizioni sostanziali della legislazione interna era sufficiente a escludere l'applicazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione alle circostanze della causa. Allo stesso tempo, non era sufficiente a escludere la conclusione che, quando sorge una controversia autentica e seria relativa all'esistenza di diritti di proprietà, diventano applicabili le garanzie dell'articolo 6 § 1 (*Kopecný c. Slovacchia* [GC], § 52; *J.S. e A.S. c. Polonia*, § 51).

24. In sintesi, nonostante la diversità delle espressioni della giurisprudenza che rinviano al requisito di una base giuridica interna che generi un diritto patrimoniale, il loro tenore generale può essere sintetizzato come segue: per il riconoscimento di un "bene" consistente in una "aspettativa legittima", il ricorrente deve essere titolare di un diritto sostenibile che, applicando il principio enunciato nel paragrafo 52 della sentenza relativa alla causa *Kopecný c. Slovacchia* [GC] (si veda la sezione che segue sui Crediti e i debiti accertati mediante sentenza) non può non rientrare in un diritto patrimoniale sostanziale, stabilito sufficientemente nella legislazione nazionale (*Bélané Nagy c. Ungheria* [GC], § 79).

c. Differenti tipi di "beni" e altri diritti patrimoniali

i. Crediti e debiti accertati mediante sentenza

25. Perché un credito possa essere considerato una "attività" compresa nel campo di applicazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, il creditore deve accertare che esso abbia una base sufficiente nella legislazione nazionale, per esempio se sussiste una giurisprudenza consolidata dei tribunali interni che lo confermano (*Kopecný c. Slovacchia* [GC], § 52; *Plechanow c. Polonia*, § 83; *Vilho Eskelinen e altri c. Finlandia* [GC], § 94; *Anheuser-Busch Inc. c. Portogallo* [GC], § 65; *Haupt c. Austria* (dec.), § 47; *Radomilja e altri c. Croazia* [GC], § 142). Se ciò è avvenuto, può entrare in gioco la nozione di "aspettativa legittima" (*Draon c. Francia* [GC], § 65).

26. In ordine ai crediti, la nozione di "aspettativa legittima" concerne anche le modalità con cui sarebbe trattato ai sensi della legislazione nazionale il credito considerato una "attività" e in particolare l'affidamento sul fatto che la giurisprudenza consolidata dei tribunali nazionali continuerebbe a essere applicata con le stesse modalità (*Kopecný c. Slovacchia* [GC], § 48).

27. Per contro, la Corte ha escluso l'applicabilità della nozione di "aspettativa legittima" a un credito accertato che non avrebbe potuto avere un esito positivo a causa di un prevedibile intervento legislativo (*National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society e Yorkshire Building Society c. Regno Unito*, § 69).

28. Un credito subordinato a una condizione che si estingue in conseguenza dell'inadempimento della condizione non costituisce un bene ai fini dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 (*Kopecný c. Slovacchia* [GC], § 35; *Principe Hans-Adam II del Liechtenstein c. Germania* [GC], § 83; *Gratzinger e Gratzingerova c. Repubblica ceca* (dec.) [GC], § 69).

29. Un debito accertato mediante sentenza e la cui esigibilità è stabilita in modo sufficiente costituisce un "bene" (*Stran Greek Refineries e Stratis Andreadis c. Grecia*, § 59; *Burdov c. Russia*, § 40; *Gerasimov e altri c. Russia*, § 179; *Yuriy Nikolayevich Ivanov c. Ucraina*, § 45; *Streltsov e altre cause "pensionati militari di Novocheerkassk" c. Russia*, § 58). Per contro, un debito accertato mediante una sentenza che non è passata in giudicato e che quindi non è immediatamente esigibile, non può essere considerato un debito "la cui esigibilità è accertata in modo sufficiente" e conseguentemente non costituisce un "bene".

30. Può verificarsi violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, in combinato disposto con l'articolo 14 della Convenzione, se la condizione è discriminatoria (*Zeibek c. Grecia*, §§ 45-46). Delle pretese ereditarie e successorie relative alla disparità di trattamento sono state considerate "beni" (*Marckx c. Belgio*, §§ 52-55; *Fabris c. Francia* [GC], §§ 52-55).

ii. Azioni societarie e altri strumenti finanziari

31. In generale, le azioni di una società aventi un valore economico, nonché i vari diritti connessi a esse, che consentono a un'azionista di esercitare un'influenza su una società, possono essere considerati dei "beni" (*Olczak c. Polonia* (dec.), § 60; *Sovtransavto Holding c. Ucraina*, § 91; *Shesti Mai Engineering OOD e altri c. Bulgaria*, § 77). Ciò comprende anche un diritto indiretto alle attività della società, compreso il diritto a una quota di tali attività in caso di liquidazione della società, ma anche altri diritti corrispondenti, specialmente il diritto di voto e il diritto di influenzare la condotta e la politica della società (*Company S. e T. c. Svezia*,

decisione della Commissione; *Reisner c. Turchia*, § 45; *Marini c. Albania*, § 165).

32. In alcune circostanze l'unico proprietario di una società può affermare di essere "vittima" ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per quanto riguarda i provvedimenti contestati adottati nei confronti della sua società (*Ankarcrona c. Svezia* (dec.); *Glas Nadezhda EOOD e Anatoliy Elenkov c. Bulgaria*, § 40). Tuttavia, quando la situazione è diversa, la mancata considerazione della personalità giuridica della società ricorrente può essere giustificata soltanto in circostanze eccezionali, in particolare qualora sia stato accertato chiaramente che la società non può adire le istituzioni previste dalla Convenzione mediante gli organi istituiti ai sensi del suo atto costitutivo o – in caso di liquidazione – mediante i suoi liquidatori (*Agrotexim e altri c. Grecia*, § 66; *Lekić c. Slovenia* [GC], § 111; *CDI Holding Aktiengesellschaft e altri c. Slovacchia* (dec.); *Meltex Ltd e Movsesyan c. Armenia*, § 66; *Veselá e Loyka c. Slovacchia* (dec.)) o qualora gli atti o i provvedimenti lamentati concernano atti di persone, come il liquidatore, che agisce per conto della società (*G.J. c. Lussemburgo*, § 24).

33. Nella causa *Lekić c. Slovenia* [GC], § 111, la Corte ha spiegato che il criterio *Agrotexim* era stato applicato in diverse occasioni, nel trattare le richieste degli azionisti di essere identificati con le società ai fini della qualità di "vittime" – vale a dire, "dall'interno" nel gergo della Corte di Giustizia Internazionale ("CGI"). La linea giurisprudenziale di cui alla sentenza *Agrotexim* non può essere trasposta direttamente nelle cause relative al superamento della personalità giuridica di una società a responsabilità limitata nell'interesse dei suoi creditori – o "dall'esterno" nel gergo della CGI. In situazioni in cui una società a responsabilità limitata era stata utilizzata meramente come facciata per azioni fraudolente da parte dei suoi proprietari o dei suoi amministratori, il superamento della sua personalità giuridica può essere una soluzione appropriata per difendere i diritti dei suoi creditori, compreso lo Stato, e non è di per sé errato (*Khodorkovskiy e Lebedev c. Russia*, § 877). Inoltre, in cause introdotte da creditori di società a responsabilità limitata o di banche statali, la Corte ha riscontrato la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 a causa del rifiuto dello Stato convenuto di pagare un debito della società o della banca contestate, celandosi dietro la personalità giuridica della società (*Ališić e altri c. Bosnia-Erzegovina, Croazia, Serbia, Slovenia ed Ex Repubblica jugoslava di Macedonia* [GC], §§ 114-15). A tale riguardo la Corte ha invocato i seguenti fattori: se lo Stato avesse sottratto fondi della società a svantaggio della società e dei suoi azionisti, non avesse tenuto con la società un rapporto a normali condizioni mercato o avesse agito in altro modo abusando della forma societaria (*ibid.*).

34. Infine, l'articolo 1 del Protocollo n. 1 si estende alle obbligazioni che sono negoziabili sul mercato finanziario, che sono trasferite da un portatore all'altro e il cui valore può oscillare a causa di diversi fattori (*Mamatas e altri c. Grecia*, § 90). Tuttavia è stato ritenuto che un'obbligazione statale "vincolata" o "strutturata", che prevedeva inizialmente il diritto di ricevere un'automobile in natura e successivamente oggetto di una legge-quadro nel periodo immediatamente successivo alla ratifica della Convenzione e successivamente, non comprendesse il diritto di acquisire il bene (*Grishchenko c. Russia* (dec.)).

iii. Clientela professionale

35. La Corte ha riconosciuto la sussistenza di diritti affini ai diritti di proprietà in cause concernenti studi di professionisti se i ricorrenti interessati, mediante la loro attività professionale, si erano costruiti una clientela che aveva, per molti aspetti, la natura di un diritto privato e costituiva un'attività e, quindi, un bene ai sensi della prima frase dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 (*Lederer c. Germania* (dec.); *Buzescu c. Romania*, § 81; *Wendenburg e altri c. Germania* (dec.); *Olbertz c. Germania* (dec.); *Döring c. Germania* (dec.); *Iatridis c. Grecia* [GC], § 54; *Van Marle e altri c. Paesi Bassi*, § 41; *Malik c. Regno Unito*, § 89; *Rola c. Slovenia*, nn. 12096/14 e 39335/16; § 71; per una panoramica globale della giurisprudenza, si veda *Könyv-Tár Kft e altri c. Ungheria*, §§ 31-32).

iv. Licenze commerciali

36. Una licenza per svolgere un'attività costituisce un bene; la sua revoca è un'ingerenza nel diritto garantito dall'articolo 1 del Protocollo n. 1 (*Megadat.com SRL c. Moldavia*, §§ 62-63; *Bimer S.A. c. Moldavia*, § 49; *Rosenzweig e Bonded Warehouses Ltd. c. Polonia*, § 49; *Capital Bank AD c. Bulgaria*, § 130; *Tre Traktörer Aktiebolag c. Svezia*, § 53; *Vékony c. Ungheria*, § 29; *Fredin c. Svezia (n. 1)*, § 40; *Malik c. Regno Unito*, § 90).

37. Una licenza bancaria, la cui revoca ha avuto l'effetto di collocare automaticamente la banca in liquidazione coatta, è stata considerata un "bene" (*Capital Bank AD c. Bulgaria*, § 130).

38. Inoltre, una licenza di trasmissione televisiva terrestre su tutto il territorio nazionale senza l'assegnazione di frequenze televisive era priva di sostanza (*Centro Europa 7 S.R.L. e di Stefano c. Italia* [GC], § 177).

39. Analogamente, l'autorizzazione alla pesca del novellame di mitili, connessa all'usuale conduzione dell'attività di acquicoltura del ricorrente, era stata considerata un "bene" e il temporaneo divieto di pesca del novellame di mitili era stato ritenuto una limitazione di tale autorizzazione (*O'Sullivan McCarthy Mussel Development Ltd c. Irlanda*, § 89).

v. Futuro reddito

40. L'articolo 1 del Protocollo n. 1 non crea il diritto di acquisire un bene (*Denisov c. Ucraina* [GC], § 137). Un futuro reddito ostituisce un "bene" soltanto qualora il reddito sia stato percepito o sussista un credito esigibile connesso a esso (*Ian Edgar (Liverpool) Ltd c. Regno Unito* (dec.); *Wendenburg e altri c. Germania* (dec.); *Levänen e altri c. Finlandia* (dec.); *Anheuser-Busch Inc. c. Portogallo* [GC], § 64; *Denisov c. Ucraina* [GC], § 137).

41. Al contrario, il volume d'affari goduto da una professione liberale – che non prevede un reddito fisso e non garantisce un fatturato – soggetto ai rischi della vita economica, non costituisce un "bene" (*Greek Federation of Customs Officers, Gialouris e altri c. Grecia*, decisione della Commissione).

vi. Proprietà intellettuale

42. L'articolo 1 del Protocollo n. 1 si applica alla proprietà intellettuale in quanto tale (*Anheuser-Busch Inc. c. Portogallo* [GC], § 72).

43. È applicabile a una domanda di registrazione di un marchio industriale anche precedentemente alla registrazione di tale marchio (*Anheuser-Busch Inc. c. Portogallo* [GC], § 78) e *a fortiori* ai marchi commerciali (*Kamoy Radyo Televizyon Yayincilik ve Organizasyon A.S. c. Turchia*, § 37), ai brevetti (*Smith Kline and French Laboratories Ltd c. Paesi Bassi* (dec.); *Lenzing AG c. Regno Unito*, decisione della Commissione), al diritto d'autore (*Melnychuk c. Ucraina* (dec)). I titolari di un diritto d'autore sono tutelati dall'articolo 1 del Protocollo n. 1 (*Neij e Sunde Kolmisoppi c. Svezia* (dec.); *SIA AKKA/LAA c. Lettonia*, § 41). Il diritto di pubblicare la traduzione di un romanzo è compreso nell'ambito di tale disposizione (*SC Editura Orizonturi SRL c. Romania*, § 70), così come il diritto relativo a opere musicali e agli interessi economici derivanti da esse, anche mediante un contratto di licenza (*SIA AKKA/LAA c. Lettonia*, § 55).

vii. Locazione immobiliare e diritto all'abitazione

44. In alcuni casi la Corte ha ritenuto la locazione un diritto patrimoniale tutelato dall'articolo 1 del Protocollo n. 1 (*Stretch c. Regno Unito*, §§ 32-35; *Bruncrona c. Finlandia*, § 79; *Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlanda* [GC], § 140). Nella causa *Di Marco c. Italia*, §§ 48-53, la Corte ha ritenuto che l'aspettativa legittima del ricorrente riguardo a diritti patrimoniali quali quello di utilizzo di un terreno e le attività commerciali connesse a esso avesse un'importanza sufficiente per costituire un "bene" ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1.

45. Nel campo del diritto all'abitazione, una domanda fondamentale concerne spesso l'applicabilità o meno dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 (si veda altresì "Distruzione di beni in situazioni di conflitto armato internazionale o interno").

46. Nella causa della Commissione relativa al ricorso *S. c. Regno Unito* (dec.), la ricorrente aveva avuto per molti anni una relazione omosessuale con un'altra donna, che conduceva in locazione un'abitazione di proprietà del Comune. La ricorrente non era titolare del contratto di locazione, né aveva alcun altro diritto previsto dalla legge su tale abitazione. Successivamente al decesso della sua compagna, il Comune instaurò un procedimento nei confronti della ricorrente e ottenne un decreto che ne disponeva lo sfratto. La Commissione ha ritenuto che non vi fosse stato alcun rapporto contrattuale tra la ricorrente e il Comune e che il fatto che la ricorrente avesse vissuto nell'abitazione per qualche tempo, senza un titolo giuridico, non potesse costituire un "bene" ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1.

47. Riguardo all'esistenza di "beni", la decisione della Commissione relativa alla causa *Durini c. Italia* concerneva le pretese di una madre e delle sue figlie che affermavano di essere titolari del diritto di continuare a vivere in un castello di famiglia (appartenente a una fondazione), nonostante le disposizioni testamentarie dell'avo del loro defunto marito e padre del 1918 che disponeva che tale diritto sarebbe stato conferito al discendente più anziano di

nesso maschile. La Commissione ha ritenuto che il diritto di vivere nel castello del quale una persona non è proprietaria non costituisca un “bene” ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 e che tale disposizione non fosse pertanto applicabile alla causa.

48. Infine, la natura del diritto della ricorrente a un “contratto di locazione sociale” (“*bail social*”) non costituiva un “bene” ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 (*Tchokontio Happi c. Francia*, § 60) in quanto, secondo la sentenza nazionale, la ricorrente doveva godere del diritto di utilizzare un appartamento e non del diritto di acquistarlo.

viii. Prestazioni previdenziali /pensioni

49. Nelle cause più remote trattate dagli organi previsti dalla Convenzione è stato ritenuto che il versamento di contributi obbligatori a fondi di assicurazione sociale di qualsiasi tipo creasse un diritto tutelato ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 soltanto se sussisteva un nesso diretto tra il livello dei contributi versati e le prestazioni concesse (*Müller c. Austria*, decisione della Commissione, p. 49). In caso contrario, il ricorrente non era titolare, in un dato momento, di una quota individuabile e rivendicabile del fondo (*G. c. Austria*, decisione della Commissione, p. 86; *Kleine Staarman c. Paesi Bassi*, decisione della Commissione, p. 166).

50. Tuttavia, in diverse successive cause la Corte ha costantemente ritenuto che anche una prestazione assistenziale erogata da un fondo non contributivo potesse costituire un bene ai fini dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 (*Bucheñ c. Repubblica ceca*, § 46; *Koua Poirrez c. Francia*, § 37; *Wessels-Bergervoet c. Paesi Bassi* (dec.); *Van den Bouwhuijsen e Schuring c. Paesi Bassi* (dec.)).

51. L’incertezza relativa all’applicabilità di questa disposizione alle prestazioni previdenziali è stata chiarita definitivamente nella causa *Stec e altri c. Regno Unito* (dec.) [GC], §§ 47-56. La Corte ha rilevato che nella maggior parte degli Stati esisteva un’ampia gamma di prestazioni previdenziali destinate a conferire titoli che nascono di diritto. Le prestazioni sono finanziate in una grande varietà di modi: alcune sono erogate mediante la contribuzione a uno specifico fondo; alcune dipendono dalla posizione contributiva del richiedente; molte sono erogate mediante la tassazione generale sulla base di uno status definito dalla legge. In considerazione della varietà dei metodi di finanziamento e del carattere interdipendente delle prestazioni a norma della maggior parte dei regimi previdenziali, non era più giustificato ritenere che soltanto le prestazioni finanziate dai contributi a uno specifico fondo fossero comprese nel campo di applicazione dell’articolo 1 del Protocollo n.1. Inoltre, escludere le prestazioni finanziate mediante la tassazione generale avrebbe significato ignorare il fatto che numerosi richiedenti sulla base di quest’ultimo tipo di regime contribuiscono anch’essi al suo finanziamento, mediante il pagamento delle imposte.

52. Nel moderno Stato democratico, molte persone dipendono completamente per la sopravvivenza, per tutta o parte della loro vita, da prestazioni previdenziali e assistenziali. Molti ordinamenti giuridici interni riconoscono che tali persone necessitano di un grado di certezza e di sicurezza, e provvedono all’erogazione delle prestazioni – se sono soddisfatti i requisiti di ammissibilità – di diritto. Se una persona può sostenere, a norma della legislazione interna, di aver diritto a una prestazione assistenziale, l’importanza di tale interesse dovrebbe essere rispecchiata anche ritenendo che sia applicabile l’articolo 1 del Protocollo n. 1 (*Stec e altri c. Regno Unito* (dec.) [GC], § 51; *Moskal c. Polonia*, § 39; *Andrejeva c. Lettonia* [GC], § 77).

53. L’articolo 1 del Protocollo n. 1 non impone alcuna limitazione alla libertà degli Stati contraenti di decidere di prevedere o meno una forma di regime previdenziale, o di scegliere il tipo e l’importo delle prestazioni da fornire in base a tale regime (*Sukhanov e Ilchenko c. Ucraina*, § 36; *Kolesnyk c. Ucraina* (dec.), §§ 89 e 91; *Fakas c. Ucraina* (dec.), §§ 34, 37-43, 48; *Fedulov c. Russia*, § 66). Tuttavia, se in uno Stato contraente è in vigore una legislazione che prevede il pagamento di diritto di una prestazione previdenziale – subordinata o meno al precedente versamento di contributi – si deve ritenere che tale legislazione generi un diritto patrimoniale compreso nell’ambito dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 per le persone che soddisfano i suoi requisiti (*Stec e altri c. Regno Unito* (dec.) [GC], § 54).

54. La legislazione che prevede il pagamento della pensione di vecchiaia, subordinata o meno al versamento di contributi, genera un diritto patrimoniale compreso nell’ambito di tale articolo per le persone che soddisfano i suoi requisiti (*Carson e altri c. Regno Unito* [GC], § 64).

55. Se la persona interessata non soddisfa (*Bellet, Huertas e Vialatte c. Francia* (dec.), § 5), o cessa di soddisfare, le condizioni giuridiche previste dalla legislazione interna per la concessione di una particolare forma di prestazione o di pensione, non vi è ingerenza nei

diritti di cui all'articolo 1 del Protocollo n. 1 (*Rasmussen c. Polonia*, § 71), se vi è stata una modifica delle condizioni prima che il ricorrente acquisisse il diritto a una specifica prestazione (*Richardson c. Regno Unito* (dec.), § 17). Se la sospensione o la riduzione di una pensione non è stata dovuta ad alcuna modifica delle circostanze del ricorrente, ma a modifiche della legislazione o della sua applicazione, può sussistere un'ingerenza nei diritti di cui all'articolo 1 del Protocollo n. 1 (*Bélané Nagy c. Ungheria* [GC], § 86). Inoltre, l'articolo 1 del Protocollo n. 1 è stato ritenuto applicabile in un caso in cui era stato ordinato al ricorrente di restituire le prestazioni percepite, in buona fede, sulla base di una decisione amministrativa e in cui le autorità avevano commesso un errore (*Čakarević c. Croazia*, §§ 54-65).

56. Nella causa *Gaygusuz c. Austria*, § 41, la Corte ha ritenuto che il diritto all'assistenza in caso di emergenza – prestazione previdenziale legata al versamento di contributi a un fondo di assicurazione contro la disoccupazione – fosse, nella misura in cui era previsto dalla legislazione applicabile, un diritto patrimoniale ai fini dell'articolo 1 del Protocollo n. 1. Nella causa *Klein c. Austria*, § 57, è stato rilevato che il diritto a una pensione esigibile da un fondo pensionistico destinato agli avvocati – era legato al versamento di contributi, e, se tali contributi erano stati versati, non poteva essere negata alla persona interessata la concessione della pensione. I contributi a un fondo pensionistico possono quindi, in alcune circostanze, e in conformità alla legislazione interna, creare un diritto patrimoniale (*Kjartan Ásmundsson c. Islanda*, § 39; *Apostolakis c. Grecia*, §§ 28 e 35; *Bellet, Huertas e Vialatte c. Francia* (dec.); *Skórkiewicz c. Polonia* (dec.)). Per ulteriori particolari, si veda la Sezione relativa alle cause in materia previdenziale *infra*.

57. Nella causa *Fedulov c. Russia*, §§ 70-72, la Corte ha inoltre ritenuto che l'idoneità di una persona disabile a ottenere la somministrazione gratuita di farmaci (farmaci oncologici) costituiva una "aspettativa legittima" e quindi l'articolo 1 del Protocollo n. 1 era applicabile.

ix. Distruzione di beni in situazioni di conflitto armato internazionale o interno – livello di prova necessario

58. In cause in cui i ricorrenti hanno lamentato la distruzione delle loro abitazioni nel contesto di conflitti armati, la Corte ha ammesso la rivendicazione della proprietà sulla base di estratti di un inventario delle abitazioni emesso dall'amministrazione cittadina successivamente all'attacco lamentato (*Kerimova e altri c. Russia*, § 293). Nella causa *Damayev c. Russia*, §§ 108-111, ha ritenuto che un ricorrente che lamentava la distruzione della sua abitazione avrebbe dovuto fornire almeno una breve descrizione del bene in questione. Quali ulteriori esempi di prove della proprietà di un bene o della residenza nello stesso, valide fino a dimostrazione della loro non corrispondenza al vero, la Corte ha accettato documenti quali titoli fondiari o di proprietà, estratti del catasto fondiario o dell'anagrafe tributaria, documenti rilasciati dalle autorità locali, planimetrie, fotografie e ricevute del pagamento di lavori di manutenzione, nonché prove della consegna di posta, dichiarazioni rese da testimoni o qualsiasi altra prova pertinente (*Prokopovich c. Russia*, § 37; *Elsanova c. Russia* (dec.)). Anche i cosiddetti libretti tecnici, considerati "documenti tecnico-inventariali", sono stati considerati prove indirette del diritto alle abitazioni e al terreno (*Chiragov e altri c. Armenia* [GC], §§ 140-141). Generalmente, se un ricorrente non produce alcuna prova del diritto alla proprietà o alla residenza, le sue doglianze relative alla distruzione del bene sono destinate all'insuccesso, in quanto la Corte non può ritenere di disporre di prove sufficienti ad accettare che il bene in questione esistesse e che fosse compreso nell'ambito dei "beni" del ricorrente (*Sargsyan c. Azerbaigian* [GC], § 183; *Lisnyy e altri c. Ucraina e Russia* (dec.), §§ 26-27).

59. Nella causa *Doğan e altri c. Turchia*, relativa allo sgombero forzato degli abitanti di villaggi situati nella regione della Turchia sudorientale in stato di emergenza e il rifiuto di permettere loro di farvi ritorno per diversi anni, il Governo convenuto ha sollevato l'eccezione che alcuni ricorrenti non avevano presentato atti di proprietà attestanti che possedevano beni nel villaggio. La Corte ha ritenuto che non fosse necessario decidere se a norma della legislazione interna in assenza di atti di proprietà i ricorrenti fossero titolari di diritti di proprietà o meno. La questione che si poneva era piuttosto stabilire se le complessive attività economiche svolte dai ricorrenti costituissero "beni" compresi nel campo di applicazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1. Rispondendo affermativamente alla domanda, ha rilevato che era indiscusso che tutti i ricorrenti fossero vissuti nel villaggio di Boydaş fino al 1994. Pur non possedendo beni registrati, erano proprietari delle loro abitazioni, costruite sui terreni dei loro ascendenti, o vivevano nelle abitazioni dei loro padri e coltivavano il terreno appartenente a questi ultimi; avevano diritti incontestati sui terreni di proprietà collettiva del villaggio, quali la pastura, i pascoli e i terreni forestali, e si guadagnavano da vivere allevando il bestiame e abbattendo gli alberi. Tutte queste attività economiche e il reddito che i ricorrenti ne traevano erano qualificati

“beni” ai fini dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 (*ibid.*, § 139).

60. Riassumendo, i ricorrenti dovevano fornire prove valide fino alla dimostrazione della loro non corrispondenza al vero, a sostegno delle loro doglianze ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, sulla distruzione di beni nel contesto di un conflitto armato.

x. Embrioni umani

61. In considerazione della portata economica e pecuniaria dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, gli embrioni umani non possono essere ridotti a “beni” nel senso previsto da tale disposizione” (*Parrillo c. Italia* [GC], § 215).

B. Ingerenza nel diritto al rispetto dei propri beni

1. L'approccio delle “tre norme”

62. Se la Corte è convinta del fatto che l'articolo 1 del Protocollo n. 1 sia applicabile alle circostanze della causa, essa inizia l'analisi sostanziale delle circostanze lamentate.

63. L'articolo 1 del Protocollo n. 1 comprende tre distinte norme. La prima, esposta nella prima frase del primo paragrafo, è di carattere generale ed enuncia il principio del diritto al rispetto dei beni. La seconda norma, contenuta nella seconda frase del primo paragrafo, contempla soltanto la privazione della proprietà e la subordina a determinate condizioni. La terza norma, contenuta nel secondo paragrafo, riconosce che gli Stati contraenti hanno, *inter alia*, il diritto di disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale (*Sporrong e Lönnroth c. Svezia*, § 61; *Iatridis c. Grecia* [GC], § 55; *J.A. Pye (Oxford) Ltd e J.A. Pye (Oxford) Land Ltd c. Regno Unito* [GC], § 52; *Anheuser-Busch Inc. c. Portogallo* [GC], § 62; *Ališić e altri c. Bosnia-Erzegovina, Croazia, Serbia, Slovenia ed Ex Repubblica jugoslava di Macedonia* [GC], § 98; *Immobiliare Saffi c. Italia* [GC], § 44; *Broniowski c. Polonia* [GC], § 134; e *Vistiņš e Perepjolkins c. Lettonia* [GC], § 93).

64. Le tre norme non sono “distinte” nel senso che non sono connesse: la seconda e la terza norma, concernono particolari casi di ingerenza nel rispetto dei beni e dovrebbero pertanto essere interpretate alla luce del principio generale, enunciato nella prima norma (*Ex Re di Grecia e altri c. Grecia* [GC], § 50; *Bruncrona c. Finlandia*, § 65; *Anheuser-Busch Inc. c. Portogallo* [GC], § 62) (per ulteriori particolari, si vedano le Sotto-Sezioni relative alla Privazione della proprietà, alla Disciplina dell'uso o alla Norma generale).

65. Per essere considerata compatibile con l'articolo 1 del Protocollo n. 1, l'ingerenza deve soddisfare alcuni criteri: deve osservare il principio della legalità e perseguire un fine legittimo mediante mezzi ragionevolmente proporzionati al fine che si intende realizzare (*Beyeler c. Italia* [GC], §§ 108-114).

66. Tale approccio organizza il metodo con il quale la Corte esamina le cause se la stessa è convinta del fatto che l'articolo 1 del Protocollo n. 1 sia applicabile (si veda la Sezione relativa all'applicabilità dell'articolo 1 del Protocollo n. 1). Esso consiste in diversi passi consecutivi mediante i quali sono affrontate le seguenti domande: Vi è stata un'ingerenza nel diritto del ricorrente al rispetto dei suoi “beni”? In caso affermativo, costituisce l'ingerenza una privazione della proprietà? In caso negativo, si trattava di una disciplina dell'uso dei beni? Se le misure che hanno interessato i diritti del ricorrente non possono essere qualificate come una privazione né come una disciplina dell'uso dei beni, possono i fatti oggetto della causa essere interpretati dalla Corte alla luce del principio generale del diritto al rispetto dei “beni” ?

67. Nella grande maggioranza dei casi se la Corte accerta che l'ingerenza non è avvenuta alle condizioni previste dalla legge o non perseguiva un interesse generale, essa riscontra la violazione della Convenzione unicamente sulla base di tale motivo e non ritiene necessario intraprendere l'analisi della proporzionalità delle misure lamentate (*Simonyan c. Armenia*, §§ 25-26; *Vijatović c. Croazia*, § 58; *Gubiyev c. Russia*, § 83; *Dimitrovi c. Bulgaria*, §§ 52-56; e *Bock e Palade c. Romania*, §§ 58-65) (per ulteriori particolari, si vedano le sottosezioni relative al Principio di legalità e alla Pubblica utilità o interesse generale).

68. Tuttavia, in alcuni rari casi, la Corte lascia sospesa una di queste domande e prosegue l'esame della causa ai sensi dell'aspetto della proporzionalità (*Megadat.com SRL c. Moldavia*, § 67, e *Ünsped Paket Servisi SaN. Ve TiC. A.Ş. c. Bulgaria*, § 43) (per ulteriori particolari, si veda la sottosezione relativa alla Proporzionalità e alle questioni connesse (giusto equilibrio, riparazione, margine di discrezionalità)).

69. Una volta che la Corte è convinta che vi sia stata un'ingerenza nei diritti del ricorrente, essa esamina in ciascuna causa a quale categoria appartenga l'ingerenza lamentata. Se il diritto di proprietà del ricorrente si è estinto a causa di disposizioni della legislazione interna, essa esamina la causa ai sensi della seconda frase del primo paragrafo, vale a dire quale privazione della "proprietà". La privazione della proprietà concerne una gamma di situazioni in cui, a prescindere dal modo in base al quale sono qualificate ai sensi della legislazione interna, si è estinta la stessa essenza di un diritto individuale.

70. Misure meno invasive dell'esproprio possono essere qualificate dalla Corte come una "disciplina dell'uso dei beni". In alcuni casi si deve tracciare una sottile linea di demarcazione tra le misure che sono qualificate come una disciplina dell'uso dei beni e quelle che costituiscono una privazione della proprietà. Lo stesso vale per la distinzione che deve essere effettuata tra la disciplina dell'uso dei beni e le misure esaminate dalla Corte ai sensi del primo principio generale del rispetto dei "beni" di una persona. Generalmente, quanto meno è invasiva la misura, tanto più essa si presta all'analisi ai sensi del primo principio generale piuttosto che a quello della disciplina dell'uso dei beni.

71. Misure simili possono essere qualificate dalla Corte in modo differente (per esempio nella causa *Sporrong e Lönnroth c. Svezia*, §§ 62-64, un provvedimento di esproprio unito al divieto di costruzione per un notevole lasso di tempo è stato esaminato come disciplina dell'uso dei beni, mentre misure simili sono state esaminate ai sensi del principio generale nelle cause *Phocas c. Francia*, § 52; *Iatridis c. Grecia* [GC], § 55; *Katte Klitsche de la Grange c. Italia*, § 40; *Pialopoulos e altri c. Grecia*, § 53. Allo stesso modo, nella causa *Pressos Compania Naviera S.A. e altri c. Belgio*, § 34, l'estinzione delle pretese di risarcimento per mezzo di un intervento legislativo è stata esaminata quale privazione della proprietà, mentre nella causa *Stran Greek Refineries e Stratis Andreadis c. Grecia* la Corte ha esaminato lo stesso tipo di misura ai sensi della prima norma dell'articolo 1 del Protocollo n. 1.

72. In alcuni casi è più difficile per la Corte qualificare una misura o una serie di misure come privazione della proprietà o disciplina dell'uso dei beni, essenzialmente perché essa non può essere assimilata facilmente a misure qualificate nella giurisprudenza esistente o perché la serie di misure consiste in decisioni disparate appartenenti a vari rami della legislazione interna. In tali casi essa analizzerà probabilmente le circostanze della causa ai sensi del principio generale di cui alla prima frase dell'articolo 1 del Protocollo n. 1. Ciò vale in particolare nelle situazioni in cui il bene del ricorrente è stato oggetto di una combinazione di varie misure/decisioni e non di una sola decisione (*Đokić c. Bosnia-Erzegovina*, §§ 55-56 – contratto di acquisto di un appartamento giuridicamente valido, il ricorrente era stato registrato come proprietario, ma non aveva potuto ottenere la restituzione dell'appartamento; e *Matos e Silva, Lda., e altri c. Portogallo*, § 85 – in assenza di un formale provvedimento di esproprio le limitazioni del diritto di proprietà derivavano dalla ridotta capacità di disporre di esso e dal danno causato dal fatto che era contemplato l'esproprio; i ricorrenti continuavano tuttavia a lavorare la terra). In una causa in cui i ricorrenti hanno lamentato la violazione dei loro diritti in ragione della discrepanza tra le valutazioni del valore di mercato del bene espropriato ai fini della determinazione del risarcimento e ai fini dell'imposta di successione concernente il medesimo bene, l'esproprio e la tassazione sono stati esaminati separatamente e non è stata riscontrata alcuna violazione. L'effetto combinato di entrambe le misure è stato tuttavia esaminato ai sensi della prima norma e ha comportato la constatazione della violazione (*Jokela c. Finlandia*, §§ 61-65).

73. In tali casi, benché le misure non avessero tutte lo stesso effetto giuridico e avessero differenti finalità, la Corte ritiene normalmente che debbano essere considerate insieme alla luce del principio generale del rispetto dei "beni" di una persona (*Matos e Silva, Lda., e altri c. Portogallo*, §§ 84-85).

74. Tale difficoltà nel qualificare le misure come una disciplina dell'uso dei beni o come comprese nel principio generale è rispecchiata anche nel fatto che in alcuni casi la Corte non indica espressamente quale parte dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 si applicasse alla causa (*Papamichalopoulos c. Grecia*, § 46) o lascia espressamente in sospeso la domanda (*Lavrechov c. Repubblica ceca*, § 43; *Denisova e Moiseyeva c. Russia*, § 55; *Ünspeđ Paket Servisi SaN. Ve TiC. A.Ş. c. Bulgaria*, §§ 39-40).

75. In ogni caso, la Corte applica gli stessi criteri di valutazione, a prescindere dalla qualificazione dell'ingerenza. In ogni caso essa deve essere di pubblica utilità (si veda la Sezione relativa all'ingerenza di pubblica utilità *infra*), osservare le condizioni previste dalla legge (si veda la Sezione relativa all'ingerenza compresa nelle condizioni previste dalla legge *infra*) e superare l'esame del giusto equilibrio (si veda la Sezione relativa alla Proporzionalità e alle questioni connesse *infra*).

76. I procedimenti concernenti una controversia civile tra parti private non comportano di per sé la responsabilità dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione (*Ruiz Mateos c. Regno Unito*, decisione della Commissione, pp. 268 e 275; *Gustafsson c. Svezia* [GC], § 60; *Skowroński c. Polonia* (dec.); *Kranz c. Polonia* (dec.); *Eskelinen c. Finlandia* (dec.); *Tormala c. Finlandia* (dec.); *Rustavi 2 Broadcasting Company Ltd e altri c. Georgia**, § 310). Il mero fatto che

lo Stato, mediante il suo sistema giudiziario, fornisca un foro per la determinazione di una controversia di diritto privato non dà luogo a un'ingerenza dello Stato nei diritti di proprietà di cui all'articolo 1 del Protocollo n. 1 (*Kuchař e Štis c. Repubblica ceca*, decisione della Commissione), anche se il risultato sostanziale di una sentenza pronunciata da un tribunale civile può comportare la perdita di alcuni "beni". Fa tuttavia parte dei doveri degli Stati ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 fissare almeno un minimo quadro legislativo, compreso un idoneo foro che permetta alle persone che sostengono che un loro diritto sia stato violato di esercitare effettivamente i loro diritti e ottenerne l'applicazione. Se uno Stato non fa ciò, viene gravemente meno al suo obbligo di proteggere lo stato di diritto e impedire le arbitrarie (*Kotov c. Russia* [GC], § 117).

77. La competenza della Corte a verificare che la legislazione interna sia stata interpretata e applicata correttamente è limitata ed essa non ha la funzione di sostituirsi ai tribunali nazionali. Il suo ruolo è piuttosto assicurare che le decisioni di tali tribunali non siano arbitrarie o in altro modo manifestamente irragionevoli (*Anheuser-Busch Inc. c. Portogallo* [GC], § 83). Lo Stato può essere ritenuto responsabile delle perdite causate da tali determinazioni soltanto se le decisioni pronunciate dai tribunali non sono conformi alla legislazione nazionale, o se sono viziate da arbitrarie o manifesta irragionevolezza, in violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, o se una persona è stata ingiustamente e arbitrariamente privata dei suoi beni a favore di un'altra (*Bramelid e Malmström c. Svezia*, decisione della Commissione, pp. 82-83; *Dabić c. Ex Repubblica jugoslava di Macedonia* (dec.); *Vulakh e altri c. Russia*, § 44).

78. Soltanto in via molto eccezionale la Corte ha considerato una sentenza pronunciata da un tribunale civile un'ingerenza perché le modalità di esecuzione della stessa erano di inflessibilità tale da gravare una parte di un onere eccessivo (*Milhau c. Francia*, §§ 48-53). Ciò si è verificato anche nel caso in cui l'appartamento acquistato dalla ricorrente, sulla base di documenti falsi che indicavano che era stato acquistato nell'ambito di un programma di privatizzazione, le era stato successivamente sottratto dal Comune, poiché la Corte ha ritenuto che l'oggetto della controversia e le disposizioni sostanziali applicate contenessero significativi elementi di diritto pubblico e coinvolgessero lo Stato nella sua capacità di regolamentazione (*Gladysheva c. Russia*, §§ 52-59). Analogamente, nella causa *Zhidov e altri c. Russia*, §§ 94-95, la Corte ha ritenuto che i provvedimenti emessi nell'ambito di un procedimento tra parti private avessero costituito una "ingerenza" in quanto perseguivano un'utilità pubblica. Nella causa *SIA AKKA/LAA c. Lettonia*, §§ 58-59, una sentenza emessa nell'ambito di un procedimento relativo alla protezione della proprietà intellettuale di autori che avevano affidato all'organizzazione ricorrente la gestione del copyright relativo alle loro opere musicali è stata ritenuta un'ingerenza, in quanto limitava il diritto dell'organizzazione ricorrente a stipulare liberamente contratti in relazione alla diffusione di musica.

a. Privazione della proprietà

79. Se i diritti del ricorrente si sono estinti per effetto della legge, la Corte esamina le doglianze del ricorrente ai sensi della seconda norma, che è la privazione della proprietà.

80. Nella causa *Santi Monasteri c. Grecia*, §§ 60-61, la Corte ha ritenuto che una disposizione della legge che concedeva automaticamente allo Stato l'uso e la proprietà di un determinato bene avesse l'effetto di trasferire allo Stato la piena proprietà del terreno in questione e costituisse una privazione della "proprietà".

81. La privazione della "proprietà" può sorgere anche in situazioni in cui non sia stata pronunciata una formale decisione di estinzione di diritti individuali, ma le conseguenze per i "beni" del ricorrente di varie misure applicate dalle autorità sono state di gravità tale da poter essere assimilate all'esproprio. Al fine di determinare se vi sia stata privazione della "proprietà", la Corte non deve limitarsi a esaminare se vi sia stata una spoliatura o un formale esproprio; deve scoprire che cosa si celi dietro le apparenze e indagare sulle realtà della situazione lamentata. Poiché la Convenzione è finalizzata a garantire diritti "pratici ed effettivi", deve essere accertato se tale situazione equivalesse a un esproprio *de facto* (tra altri precedenti, *Sporrong e Lönnroth c. Svezia*, § 63; *Vasilescu c. Romania*, § 51; *Schembri e altri c. Malta*, § 29; *Brumărescu c. Romania* [GC], § 76; *Depalle c. Francia* [GC], § 78). Infatti, ai sensi di vari articoli della Convenzione, la giurisprudenza della Corte indica che può essere necessario andare oltre le apparenze e il linguaggio utilizzato e concentrarsi sulle realtà della situazione (per esempio, *Apap Bologna c. Malta*, § 83).

82. Per esempio, in una causa in cui la Marina aveva preso possesso del terreno dei ricorrenti, vi aveva stabilito una base navale e i ricorrenti non erano stati successivamente in grado di accedere alla loro proprietà né di cederla, legarla in eredità, ipotecarla o donarla, la capacità di disporre del terreno unita all'insuccesso dei tentativi fatti per porre rimedio alla situazione, aveva comportato per i ricorrenti conseguenze *de facto* sufficientemente gravi perché la Corte ritenesse che essi avevano subito un esproprio, anche in assenza di un formale provvedimento di esproprio (*Papamichalopoulos*

c. *Grecia*, §§ 44-46).

83. In una causa concernente la prolungata detenzione di monete d'oro, confiscate precedentemente all'entrata in vigore del Protocollo n. 1, in cui la sentenza che disponeva la restituzione delle monete al ricorrente, emessa successivamente a tale entrata in vigore, era stata successivamente annullata, la Corte ha rilevato che un ostacolo pratico può costituire violazione della Convenzione esattamente come un impedimento giuridico. La perdita di qualsiasi capacità di disporre del bene unita all'insuccesso dei tentativi effettuati per porre rimedio alla situazione ha comportato per il ricorrente conseguenze sufficientemente gravi da poter essere considerata dalla Corte una confisca *de facto* (*Vasilescu c. Romania*, §§ 51-54).

84. In una causa in cui un Comune ha emesso un provvedimento, ai sensi di una procedura d'urgenza in relazione al possesso del terreno appartenente alla società ricorrente, ha preso materialmente possesso di tale terreno e ha iniziato i lavori di costruzione di una strada, la successiva sentenza retroattiva che autorizzava l'illegittimo possesso da parte delle autorità pubbliche, ha privato la società ricorrente della possibilità di ottenere la restituzione del suo terreno. L'effetto della sentenza costituiva una privazione della "proprietà" (*Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia*, § 54). Anche la perdita del 40% e del 100% del valore di appezzamenti di terreno, unita alla parziale perdita dell'accesso materiale a essi in conseguenza della costruzione di una diga è stata considerata costituire un'espropriazione *de facto* (*Aygun c. Turchia*, § 39). Un'analoga conclusione è stata tratta in ordine all'illegittima demolizione di un edificio (*Zammit e Vassallo c. Malta*, § 54).

85. Se la Corte considera una misura o un insieme di misure un esproprio, ciò comporta normalmente l'obbligo dello Stato di liquidare un risarcimento al proprietario interessato (si veda la sotto-Sezione relativa al risarcimento per l'ingerenza nei beni quale elemento di giusto equilibrio).

b. Disciplina dell'uso

86. Le misure qualificate dalla Corte ai sensi della terza norma, come la disciplina dell'uso, contengono diverse situazioni, tra cui, per esempio, la revoca o la modifica delle condizioni di licenze che incidono sulla gestione di attività (*Tre Traktörer Aktiebolag c. Svezia*, § 55; *Rosenzweig and Bonded Warehouses Ltd. c. Polonia*, § 49; *Bimer S.A. c. Moldavia*, §§ 49 e 51; *Megadat.com SRL c. Moldavia*, § 65); l'introduzione di un monopolio statale nel mercato dei libri scolastici (*Könyvtár Kft e altri c. Ungheria*, §§ 43 e 59); i sistemi di controllo delle locazioni (*Mellacher e altri c. Austria*, § 44; *Hutten-Czapska c. Polonia* [GC], § 160; *Anthony Aquilina c. Malta*, § 54; *Bittó e altri c. Slovacchia*, § 101); la sospensione per legge dell'esecuzione di provvedimenti che dispongono che il proprietario rientri in possesso di un bene qualora gli inquilini abbiano cessato di pagare il canone di locazione (*Immobiliare Saffi c. Italia* [GC], § 46); le limitazioni imposte dalla legge all'importo del canone di locazione che i proprietari potevano chiedere ai locatari e la proroga a tempo indeterminato di un contratto di locazione alle stesse condizioni, mentre i proprietari continuavano a percepire un canone di locazione alle stesse condizioni che avevano liberamente accettato quando avevano firmato il contratto ed erano liberi di vendere il loro terreno benché rimanesse in vigore il contratto di locazione relativo al terreno (*Lindheim e altri c. Norvegia*, § 75-78); la perdita di alcuni diritti esclusivi su un terreno (*Chassagnou e altri c. Francia* [GC], § 74 – l'obbligo di tollerare la caccia nel terreno dei ricorrenti; *Herrmann c. Germania* [GC], § 72); il rifiuto di immatricolare un'automobile (*Yaroslavtsev c. Russia*, § 32; *Sildedzis c. Polonia*, § 45); l'imposizione di obblighi positivi al proprietario di un terreno (p. es. l'obbligo di rimboschimento – *Denev c. Svezia*, decisione della Commissione); o l'imposizione della qualifica giuridica di terreno boschivo, con i conseguenti obblighi imposti al proprietario (*Ansary e altri c. Turchia* (dec.)).

87. La demolizione di edifici costruiti illegalmente è generalmente considerata una disciplina dell'uso del bene (*Ivanova e Cherkezev c. Bulgaria*, § 69). Nella causa *Saliba c. Malta*, § 46, la Corte ha ritenuto che l'effetto causato dall'ordine di demolire un edificio costruito in modo totalmente illegale fosse quello di ricondurre il bene nella situazione in cui sarebbe stato se non fossero state ignorate le prescrizioni della legge. Tuttavia, in diverse cause la misura della demolizione costituiva una pena ed era pertanto contemplata dall'aspetto penale dell'articolo 6 della Convenzione, benché non fosse stata pronunciata una condanna penale (*Hamer c. Belgio*, §§ 59-60). Analogamente, nella causa *Sud Fondi s.r.l. e altri c. Italia* (dec.), la Corte ha ritenuto che l'articolo 7 si applicasse alla confisca di un terreno ampliato illegittimamente, che ha comportato la successiva demolizione degli edifici già eretti.

88. La Corte considera generalmente il sequestro e la confisca una disciplina dell'uso dei beni, da esaminare ai sensi del secondo paragrafo dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, nonostante l'ovvio fatto che essi comportino una privazione della "proprietà" (*AGOSI c. Regno Unito*, § 51; *Raimondo c. Italia*, § 29; *Honecker e altri c. Germania* (dec.); *Riela e altri c. Italia* (dec.)). Pertanto, il costante approccio tenuto dalla Corte è che la misura della confisca costituisca una disciplina dell'uso dei beni (*Air Canada c. Regno Unito*, § 34; *Silickienė c. Lituania*, § 62). Nella causa *S.A. Bio d'Ardennes c. Belgio*, §§ 47-49, la macellazione obbligatoria di numerosi animali infettati da brucellosi a causa di

diverse violazioni di regolamenti in materia di salute degli animali costituiva una disciplina dell'uso.

89. Tuttavia, se la confisca di uno strumento del reato concerne un bene appartenente a terzi e costituisce una misura permanente, la Corte ha analizzato tali ingerenze come privazione della proprietà (*Andonoski c. Ex Repubblica yugoslavia di Macedonia*, § 36, la confisca permanente di un'automobile utilizzata da terzi per il traffico di migranti; *B.K.M. Lojistik Tasimacilik Ticaret Limited Sirketi c. Slovenia*, § 48, la confisca permanente del camion di una società utilizzato da terzi per il traffico di sostanze stupefacenti; *Yaşar c. Romania*, § 49, la confisca permanente dell'imbarcazione del ricorrente utilizzata da un terzo per la pesca illegale).

90. Anche misure di confisca cautelare, inflitte in assenza di condanna penale, non costituiscono, in quanto tali, violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1. L'adozione della presunzione che prevede che i beni di una persona sospettata di appartenenza a un'organizzazione criminale rappresentino il provento di attività illecite, se il procedimento pertinente offre al proprietario una ragionevole opportunità di presentare il suo caso alle autorità, non è proibita *per se*, specialmente se è vietato ai tribunali di basare le loro decisioni su meri sospetti (*Arcuri e altri c. Italia* (dec.)).

c. Norma generale

91. La prima norma è di carattere generale. Se l'ingerenza nei diritti di proprietà non può essere qualificata ai sensi della seconda o della terza norma, si applica la prima norma (la cosiddetta formula polivalente).

92. Nella causa *Sporrong e Lönnroth c. Svezia*, §§ 64-65, la Corte ha ritenuto che i permessi di esproprio fossero la fase iniziale della procedura che conduceva alla privazione della "proprietà" e li ha esaminati ai sensi della prima frase del primo paragrafo.

93. Nella causa *Stran Greek Refineries e Stratis Andreadis c. Grecia*, §§ 62 e 68, la Corte ha esaminato l'intervento legislativo che dichiarava il lodo arbitrale nullo e non eseguibile ai sensi della norma generale e ha riscontrato la violazione del diritto di proprietà dei ricorrenti.

94. La causa *Loizidou c. Turchia* (§§ 61-64), concerneva l'accesso della ricorrente ai suoi beni siti a Cipro del Nord. La Corte ha ritenuto che la doglianza della ricorrente non fosse limitata al diritto alla libertà di circolazione e che si applicasse l'articolo 1 del Protocollo n. 1. La ricorrente era rimasta proprietaria giuridica del terreno. Il continuo diniego di accesso da parte delle forze turche è stato considerato un'ingerenza ed è stata riscontrata la violazione del diritto di proprietà della ricorrente ai sensi della norma generale.

95. Misure quali i procedimenti di ricomposizione fondiaria (*Prötsch c. Austria*, § 42), politiche in materia urbanistica (*Phocas c. Francia*, § 52), lo sfratto amministrativo (*Iatridis c. Grecia* [GC], § 55), l'approvazione di un piano per l'uso di terreni (*Katte Klitsche de la Grange c. Italia*, § 40), e una misura di pianificazione – un blocco della costruzione – relativa alla proprietà del ricorrente (*Pialopoulos e altri c. Grecia*, § 56) sono state esaminate ai sensi del principio generale.

2. Principio di legalità

96. Qualsiasi ingerenza nei diritti tutelati dall'articolo 1 del Protocollo n. 1 deve soddisfare il requisito della legalità (*Vistiņš e Perepjolkins c. Lettonia* [GC], § 95; *Bélané Nagy c. Ungheria* [GC], § 112). L'espressione "nelle condizioni previste dalla legge" concernente qualsiasi ingerenza nel diritto al rispetto dei "beni" deve essere interpretata allo stesso modo dell'espressione "prevista dalla legge" di cui all'articolo 8 riguardo all'ingerenza nei diritti tutelati da tale disposizione o "prescritta dalla legge" relativa alle ingerenze nei diritti tutelati ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 della Convenzione.

97. Il principio di legalità è il primo e più importante requisito dell'articolo 1 del Protocollo n. 1. La seconda frase del primo paragrafo autorizza la privazione dei "beni" nelle condizioni previste dalla legge e il secondo paragrafo riconosce che gli Stati hanno il diritto di disciplinare l'uso dei beni ponendo in vigore "leggi". Inoltre, lo stato di diritto, uno dei principi fondamentali di una società democratica, è inerente a tutti gli articoli della Convenzione (*Iatridis c. Grecia* [GC], § 58; *Ex Re di di Grecia e altri c. Grecia* [GC], § 79; *Broniowski c. Polonia* [GC], § 147).

98. L'esistenza di una base giuridica nella legislazione interna non è di per sé sufficiente a soddisfare il principio di legalità. Inoltre, la base giuridica deve possedere determinate qualità, ovvero deve essere compatibile con lo stato di diritto, e deve prevedere garanzie contro le arbitrarie. A tale riguardo, si dovrebbe sottolineare che quando parla di "legge", l'articolo 1 del Protocollo n. 1, allude alla stessa nozione cui rinvia la Convenzione in altri punti quando utilizza tale termine, tale nozione comprende il diritto vigente e la giurisprudenza (*Špaček, s.r.o., c. Repubblica ceca*, § 54; *Vistiņš e Perepjolkins c. Lettonia* [GC], § 96).

99. Il requisito di “legalità” di cui alla Convenzione esige anche la compatibilità con lo stato di diritto, che comprende la libertà dalle arbitarietà (*East West Alliance Limited c. Ucraina*, § 167; *Ünsped Paket Servisi SaN. Ve TiC. A.Ş. c. Bulgaria*, § 37). Divergenze nella giurisprudenza possono creare incertezza giuridica, incompatibile con i requisiti dello stato di diritto (*Molla Sali c. Grecia* [GC], § 153).

100. Il principio di legalità presuppone anche che le disposizioni applicabili del diritto interno siano sufficientemente accessibili, precise e prevedibili quanto alla loro applicazione (*Beyeler c. Italia* [GC] § 109; *Hentrich c. Francia*, § 42; *Lithgow e altri c. Regno Unito*, § 110; *Ališić e altri c. Bosnia-Erzegovina, Croazia, Serbia, Slovenia ed Ex Repubblica jugoslava di Macedonia* [GC], § 103; *Centro Europa 7 S.R.L. e di Stefano c. Italia* [GC], § 187; *Hutten-Czapska c. Polonia* [GC], § 163).

101. Quanto all’accessibilità della legge, il termine “legge” deve essere inteso nel suo significato sostanziale e non in quello formale. Pertanto, il fatto che alcuni regolamenti relativi all’esercizio di diritti tutelati ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 non siano stati pubblicati nelle gazzette ufficiali nella forma prevista dalla legge per la promulgazione di strumenti legislativi o normativi vincolanti per i cittadini e le persone giuridiche in generale, non impedisce che tali regolamenti siano considerati legge se la Corte è convinta del fatto che la collettività ne sia stata informata mediante altri mezzi (*Spaček, s.r.o. c. Repubblica ceca*, §§ 57-60).

102. Una norma è “prevedibile” quando offre una misura di protezione da ingerenze arbitrarie da parte delle autorità pubbliche (*Centro Europa 7 S.r.l. e Di Stefano c. Italia* [GC], § 143). Qualsiasi ingerenza nel diritto al rispetto dei beni, deve, pertanto, essere accompagnata da garanzie procedurali che offrano alla persona fisica o giuridica interessata una ragionevole possibilità di presentare la sua causa alle autorità responsabili, al fine di contestare effettivamente le misure di ingerenza nei suoi diritti garantiti da tale disposizione. Nell’accertare se tale condizione sia stata soddisfatta o meno, deve essere effettuato un esame globale delle procedure giudiziarie e amministrative applicabili (*Lekić c. Slovenia* [GC], § 95; *Jokela c. Finlandia*, § 45; *Capital Bank AD c. Bulgaria*, § 134; e *Stolyarova c. Russia*, § 43). Una legge può comunque soddisfare il requisito di prevedibilità anche se la persona interessata deve avvalersi di un’appropriata consulenza legale per valutare le conseguenze che può comportare una data azione. Ciò vale particolarmente riguardo a persone che svolgono un’attività professionale o commerciale, che sono abituate a dover procedere con un elevato livello di cautela nello svolgimento della loro occupazione. Per tale motivo, ci si può aspettare che esse prestino particolare attenzione nella valutazione dei rischi che comporta tale attività (*Lekić c. Slovenia* [GC], § 97).

103. Nel contesto dell’articolo 6 della Convenzione, il principio dello stato di diritto e la nozione di equo processo precludono, tranne che per motivi imperativi di interesse generale, l’ingerenza del legislatore nell’amministrazione della giustizia finalizzata a influenzare la determinazione giudiziaria di una controversia (*Stran Greek Refineries e Stratis Andreadis c. Grecia*, § 49; *National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society e Yorkshire Building Society c. Regno Unito*, § 112; *Zielinski e Pradal e Gonzalez e altri c. Francia* [GC], § 57; *Azienda Agricola Silverfunghi S.a.s. e altri c. Italia*, § 76). Ciononostante, esaminate ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, delle leggi con effetto retroattivo che erano state considerate un’ingerenza legislativa erano comunque conformi al requisito di legalità di cui all’articolo 1 del Protocollo n. 1 (*Maggio e altri c. Italia*, § 60; *Arras e altri c. Italia*, § 81; *Azienda Agricola Silverfunghi S.a.s. e altri c. Italia*, § 104). Delle misure di controllo dell’uso realizzate sulla base di leggi promulgate successivamente ai fatti che hanno dato luogo all’ingerenza non sono di per sé illegittime (*Saliba c. Malta*, §§ 39-40), qualora tali leggi non siano state promulgate specificamente al fine di influenzare l’esito di una singola causa. Né la Convenzione né i suoi Protocolli precludono al legislatore di compiere ingerenze in contratti esistenti, con effetto retroattivo (*Mellacher e altri c. Austria*, § 50; *Bäck c. Finlandia*, § 68).

104. Tuttavia, in alcune circostanze, l’applicazione retroattiva di una legge che abbia l’effetto di privare qualcuno di una “attività” preesistente, che faceva parte dei suoi “beni”, può costituire un’ingerenza suscettibile di turbare il giusto equilibrio tra le esigenze dell’interesse generale da un lato e la protezione del diritto al rispetto dei “beni” dall’altro (*Maurice c. Francia* [GC], §§ 90 e 93). Ciò si applica anche alle cause in cui la controversia è tra privati e lo Stato non è parte del procedimento (*Kamoy Radyo Televizyon Yayincilik ve Organizasyon A.S. c. Turchia*, § 40).

105. Il principio di legalità comporta anche un dovere da parte dello Stato o di un’altra pubblica autorità di osservare le ordinanze o le decisioni giudiziarie pronunciate nei suoi confronti (*Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia*, § 56; si veda la Sezione sui procedimenti di esecuzione *infra*).

3. Pubblica utilità o interesse generale

106. L’ingerenza di una pubblica autorità nel pacifico godimento dei “beni” può essere giustificata soltanto se necessaria per una legittima pubblica utilità o per un interesse (generale) (*Bélláné Nagy*

c. *Ungheria* [GC], § 113; (*Lekić c. Slovenia* [GC], § 105).

107. La Corte ha ritenuto che le seguenti finalità fossero comprese nella nozione di pubblica utilità ai sensi di tale disposizione: l'eliminazione dell'ingiustizia sociale nel settore abitativo (*James e altri c. Regno Unito*, § 45); la nazionalizzazione di specifiche industrie (*Lithgow e altri c. Regno Unito*, §§ 9 e 109); l'adozione di piani regolatori territoriali e cittadini (*Sporrong e Lönnroth c. Svezia*, § 69); *Cooperativa La Laurentina c. Italia*, § 94; la protezione di un terreno in relazione all'attuazione del locale piano di sviluppo territoriale (*Skibiński c. Polonia*, § 86); la prevenzione dell'evasione fiscale (*Hentrich c. Francia*, § 39); le misure finalizzate a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti (*Butler c. Regno Unito* (dec.)); le misure finalizzate a limitare il consumo di alcol (*Tre Traktörer AB c. Svezia*, § 62); la protezione della morale (*Handyside c. Regno Unito*, § 62); il controllo della legittima origine di autoveicoli messi in circolazione (*Sildedzis c. Polonia*, § 50); la confisca di denaro acquisito illegittimamente (*Honecker e altri c. Germania* (dec.)); la transizione da un'economia socialista a un'economia di mercato (*Lekić c. Slovenia* [GC], §§ 103 e 105); e il corretto funzionamento del sistema giustizia, con ulteriori rinvii all'importanza dell'amministrazione della giustizia senza ritardi che possano comprometterne l'effettività e la credibilità (*Konstantin Stefanov c. Bulgaria*, § 64).

108. Anche la tutela dell'ambiente è considerata di pubblica utilità (*G.I.E.M. S.R.L. e altri c. Italia* (merito) [GC], § 295; *Bahia Nova S.A. c. Spagna* (dec.); *Chapman c. Regno Unito* [GC], § 82). Nella causa *Hamer c. Belgio* (§ 79) la Corte ha rilevato che, mentre nessun articolo della Convenzione è destinato specificamente a fornire una protezione generale all'ambiente in quanto tale (*Kyrtatos c. Grecia*, § 52), “nella società attuale la tutela dell'ambiente è una considerazione sempre più importante” e che “le considerazioni economiche e perfino alcuni diritti fondamentali quali il diritto di proprietà non dovrebbero avere la precedenza rispetto a considerazioni relative alla tutela dell'ambiente, in particolare qualora lo Stato abbia promulgato una legislazione in materia”. È stato infine ritenuto che lo sviluppo dell'edilizia abitativa, sia a fini commerciali e privati che a fini di pubblica utilità, non riguardasse una pubblica utilità di importanza pari alla tutela dell'ambiente (*Svitlana Ilchenko c. Ucraina*, § 70).

109. La causa *S.A. Bio d'Ardennes c. Belgio*, §§ 55-57, concerneva la macellazione obbligatoria di numerosi animali infettati dalla brucellosi e la Corte ha sottolineato l'importanza per gli Stati della prevenzione delle malattie degli animali e il margine di discrezionalità lasciato agli stessi a tale riguardo.

110. Anche la correzione di errori commessi dallo Stato nel contesto dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 è compresa nella nozione di pubblica utilità (*Albergas e Arlauskas c. Lituania*, § 57; *Pyrantienė c. Lituania*, §§ 44-48; *Bečvář e Bečvářová c. Repubblica ceca*, § 67); compreso in situazioni in cui il diritto alle prestazioni previdenziali era stato acquisito validamente dalle persone sulla base di provvedimenti individuali che si erano successivamente rivelati erronei (*Moskal c. Polonia*, § 63). Più ampiamente, è stato ritenuto che anche porre fine, mediante un intervento legislativo, a vantaggi pensionistici considerati ingiustificati o acquisiti ingiustamente, al fine di garantire una maggiore equità nel sistema pensionistico (*Cichopek e altri c. Polonia* (dec.), § 144) perseguisse una pubblica utilità.

111. La Corte ha spesso accettato varie misure normative applicate dallo Stato in materia abitativa, quali il controllo delle locazioni o le locazioni protette, in quanto di pubblica utilità, poiché perseguivano il fine della tutela sociale degli inquilini (*Anthony Aquilina c. Malta*, § 57; *Velosa Barreto c. Portogallo*, § 25; *Hutten-Czapska c. Polonia* [GC], § 178; *Amato Gauci c. Malta*, § 55).

112. La conservazione del patrimonio culturale e, se opportuno, il suo uso sostenibile, sono finalizzati, oltre che al mantenimento di una certa qualità della vita, a preservare le radici storiche, culturali e artistiche di una regione e dei suoi abitanti. In quanto tali, costituiscono un valore essenziale che le autorità pubbliche hanno il dovere di proteggere e promuovere (*Beyeler c. Italia* [GC], § 112; *SCEA Ferme de Fresnoy c. Francia* (dec.); *Debelianovi c. Bulgaria*, § 54; *Kozacioğlu c. Turchia* [GC], § 54).

113. L'elenco delle finalità per le quali l'ingerenza può servire in modo da essere compresa nella nozione di pubblica utilità è ampio e può comprendere varie nuove finalità per le quali sussistono considerazioni di politica pubblica in vari contesti fattuali. In particolare, la decisione di promulgare leggi in materia di esproprio di beni (*Ex Re di Grecia e altri c. Grecia* [GC], § 87; *Vistiňš e Perepjolkins c. Lettonia* [GC], § 106) o relative a prestazioni previdenziali che comportano comunemente la considerazione di questioni politiche, economiche e sociali. La Corte rispetta il giudizio del legislatore circa quanto sia di “pubblica utilità”, salvo nel caso in cui tale giudizio sia manifestamente privo di ragionevole fondamento (*Bélané Nagy c. Ungheria* [GC], § 113).

114. In base al sistema di protezione stabilito dalla Convenzione, spetta alle autorità nazionali compiere l'iniziale valutazione dell'esistenza di un problema di interesse pubblico che giustifichi misure di privazione della proprietà o di ingerenza nel pacifico godimento di “beni”. In questo, come in altri campi ai quali si estendono le garanzie previste dalla Convenzione, le autorità nazionali godono conseguentemente di un ampio margine di discrezionalità. Per esempio, il margine di discrezionalità

di cui dispone il legislatore nell'attuazione di politiche sociali ed economiche è ampio e la Corte rispetta il giudizio del legislatore circa quanto sia "di pubblica utilità", eccetto quando tale giudizio sia manifestamente privo di ragionevole fondamento (*Bélané Nagy c. Ungheria* [GC], § 113). Inoltre, la nozione di "pubblica utilità" è necessariamente ampia (*Vistiņš e Perepjolkins c. Lettonia* [GC], § 106; *R.Sz. c. Ungheria*, § 44; *Grudić c. Serbia*, § 75). La Corte rispetta normalmente gli argomenti degli Stati contraenti secondo i quali l'ingerenza che essa esamina era di pubblica utilità e l'intensità del suo riesame al riguardo è bassa. Pertanto, il rilievo di un ricorrente che sostiene che una data misura aveva in realtà una finalità diversa da quella invocata dalla parte contraente convenuta, nel contesto di una determinata causa di cui è investita la Corte, ha raramente serie prospettive di successo. In ogni caso, per la Corte è sufficiente che l'ingerenza fosse di pubblica utilità, anche se di tipo differente da quella invocata espressamente dal Governo nel procedimento dinanzi alla Corte. In alcuni casi la Corte ha perfino individuato d'ufficio la finalità (*Ambrosi c. Italia*, § 28; *Marija Božić c. Croazia*, § 58).

115. Il margine di discrezionalità è, in particolare, ampio quando, per esempio, sono adottate delle leggi nel contesto di una modifica del regime politico ed economico (*Valkov e altri c. Bulgaria*, § 91); dell'adozione di misure finalizzate a tutelare le risorse finanziarie pubbliche (*N.K.M. c. Ungheria*, §§ 49 e 61); o di una differente assegnazione di fondi (*Savickas e altri c. Lituania* (dec.)); o nel contesto di misure di austerità sollecitate da un'importante crisi economica (*Koufaki e Adedy c. Grecia* (dec.), §§ 37 e 39; e *Da Conceição Mateus e Santos Januário c. Portogallo* (dec.), § 22; *Da Silva Carvalho Rico c. Portogallo* (dec.), § 37).

116. In conseguenza di tale rispetto per la valutazione effettuata dalle autorità nazionali, gli esempi in cui la Corte non ha riscontrato alcuna pubblica utilità che giustificasse l'ingerenza sono rari (*S.A. Dangeville c. Francia*, §§ 47 e 53-58 – mancato rimborso di imposte pagate in eccesso; *Rosenzweig e Bonded Warehouses Ltd. c. Polonia*, § 56) – annullamento della licenza per gestire l'attività dei ricorrenti senza che le autorità avessero invocato alcun motivo di pubblica utilità nelle decisioni pertinenti; *Vassallo c. Malta*, § 43 – il decorso di ventotto anni dalla data di esproprio del bene senza che fosse stato fatto alcun concreto uso di esso in conformità ai requisiti dell'iniziale esproprio, solleva una questione ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, in relazione al requisito della pubblica utilità; e *Megadat.com SRL c. Moldavia*, § 79 – non è stato dimostrato alla Corte in modo convincente che le autorità avessero seguito autentiche e coerenti considerazioni politiche quando avevano annullato le licenze della società ricorrente).

4. Proportionalità e questioni connesse (giusto equilibrio, riparazione, margine di discrezionalità)

117. Per essere compatibile con la norma generale contenuta nella prima frase del primo paragrafo dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, un'ingerenza nel diritto al rispetto dei "beni", oltre a essere prescritta dalla legge e dover essere di pubblica utilità, deve pervenire a un "giusto equilibrio" tra le esigenze dell'interesse generale della comunità e i requisiti della protezione dei diritti fondamentali della persona (*Beyeler c. Italia* [GC], § 107; *Ališić e altri c. Bosnia-Erzegovina, Croazia, Serbia, Slovenia ed Ex Repubblica jugoslava di Macedonia* [GC], § 108).

118. In altre parole, in cause relative all'asserita violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, la Corte deve accertare se, a causa dell'azione o dell'inerzia dello Stato, la persona interessata abbia dovuto sostenere un onere sproporzionato ed eccessivo. Nel valutare l'osservanza di tale requisito, la Corte deve effettuare un esame complessivo dei vari interessi in gioco, tenendo presente che la Convenzione è finalizzata a garantire diritti "pratici ed effettivi". In tale contesto, dovrebbe essere sottolineato che l'incertezza – sia essa legislativa, amministrativa o derivante da prassi applicate dalle autorità – è un fattore di cui tener conto nel valutare la condotta dello Stato (*Broniowski c. Polonia* [GC], § 151).

119. La ricerca di tale equilibrio è insita nell'intera Convenzione ed è rispecchiata anche nella struttura dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 (*Sporrong e Lönnroth c. Svezia*, § 69; *Brumărescu c. Romania* [GC], § 78; *Saliba c. Malta*, § 36; *Bistrović c. Croazia*, § 34).

120. La questione di sapere se sia stato trovato un giusto equilibrio diventa pertinente soltanto una volta accertato che l'ingerenza in questione fosse di pubblica utilità, soddisfacesse il requisito della legalità e non fosse arbitraria (*Iatridis c. Grecia* [GC], § 58; *Beyeler c. Italia* [GC], § 107).

121. La questione è molto spesso decisiva per determinare se vi sia stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1. La Corte svolge normalmente un'analisi approfondita del requisito della legalità, a differenza del riesame più limitato che svolge per stabilire se l'ingerenza fosse di pubblica utilità (si veda la Sezione relativa all'Ingerenza di pubblica utilità *supra*).

122. Il fine del criterio della proporzionalità è stabilire in primo luogo come e in quale misura il

ricorrente aveva subito limitazioni nell'esercizio del diritto interessato dall'ingerenza lamentata e quali erano state le conseguenze avverse della limitazione imposta all'esercizio del diritto del ricorrente sulla sua situazione. Successivamente, tali conseguenze sono soppesate rispetto all'importanza dell'utilità pubblica cui serviva l'ingerenza.

123. Nel compiere tale esame la Corte tiene conto di numerosi fattori. Non esiste un elenco fisso di tali fattori. Essi variano da caso a caso, a seconda dei fatti oggetto della causa e del carattere dell'ingerenza in questione.

124. Generalmente, quando è in gioco una pubblica utilità, le autorità pubbliche devono agire tempestivamente e in modo appropriato e coerente (*Fener Rum Erkek Lisesi Vakfi c. Turchia*, § 46; *Novoseletskiy c. Ucraina*, § 102). La Corte tiene conto della complessiva condotta delle parti del procedimento, nonché delle misure adottate dallo Stato (*Beyeler c. Italia* [GC], § 114; *Bistrović c. Croazia*, § 35).

125. Alcuni fattori tipici per l'esame del criterio del giusto equilibrio nel contesto dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 sono i seguenti.

a. Fattori procedurali

126. Benché l'articolo 1 del Protocollo n. 1 non contenga alcun esplicito requisito procedurale, esso è stato interpretato come se significhi che alle persone che hanno subito misure di ingerenza nei loro "beni" deve essere concessa una ragionevole opportunità di presentare il loro caso alle autorità responsabili al fine di contestare effettivamente tali misure, e di lamentare, a seconda dei casi, l'illegalità o la condotta arbitraria e irragionevole (*G.I.E.M. S.R.L. e altri c. Italia* (merito) [GC], § 302; *Yildirim c. Italia* (dec.); *AGOSI c. Regno Unito*, §§ 55 e 58-60; *Air Canada c. Regno Unito*, § 46; *Arcuri e altri c. Italia* (dec.); *Riela e altri c. Italia* (dec.)). Tali garanzie procedurali sono insite nel principio di legalità (*Lekić c. Slovenia* [GC], § 95) (si veda la Sottosezione relativa al Principio di legalità *supra*).

127. Nell'accertare se tale condizione sia stata soddisfatta, la Corte deve pronunciarsi globalmente sulle procedure applicabili (*AGOSI c. Regno Unito*, § 55; *Bowler International Unit c. Francia*, §§ 44-45; *Jokela c. Finlandia*, § 45; *Denisova e Moiseyeva c. Russia*, § 59; *Microintellect OOD c. Bulgaria*, § 44).

128. In cause in cui i ricorrenti non avevano avuto la possibilità di contestare effettivamente la misura, la Corte ha ritenuto che essi avessero sostenuto un onere eccessivo (*Hentrich c. Francia*, § 49; *Könyv-Tár Kft e altri c. Ungheria*, § 59; e *Uzan e altri c. Turchia*, § 215). La Corte controlla se la procedura applicata abbia fornito al ricorrente un'equa possibilità di difendere i suoi interessi (*Bäck c. Finlandia*, § 63). È stata riscontrata la violazione in ragione del rifiuto da parte del liquidatore di una cooperativa di credito di concedere ai suoi amministratori l'accesso alla documentazione contabile della cooperativa al fine di consentire agli stessi di dimostrare che essa era finanziariamente sana (*Družstevni Záložna Pria e altri c. Repubblica ceca*, §§ 94-95). Anche il fatto che i più importanti rilievi presentati dai ricorrenti siano stati esaminati attentamente o meno è pertinente (*Megadat.com SRL c. Moldavia*, § 74; *Novoseletskiy c. Ucraina*, § 111; *Bistrović c. Croazia*, § 37). Sono state contestate ai Governi anche la validità di presunzioni inconfutabili del vantaggio derivante dall'esproprio (*Papachelas c. Grecia* [GC], §§ 53-54), nonché le presunzioni utilizzate nel contesto del calcolo del risarcimento per l'esproprio (*Katkaridis e altri c. Grecia*, § 49; *Efstathiou e Michailidis & Co. Motel Amerika c. Grecia*, § 33).

129. Può essere contestato allo Stato convenuto anche il mancato svolgimento da parte delle autorità nazionali della ponderazione degli interessi privati connessi alla causa e della pubblica utilità (*Megadat.com SRL c. Moldavia*, § 74). È stata riscontrata la violazione anche in un caso in cui a una persona erano stati confiscati i risparmi accumulati durante tutta la vita e generati dal suo impiego, ottenuto utilizzando un passaporto falso. I tribunali interni non avevano esaminato la questione di sapere se il provvedimento di confisca avesse mantenuto un giusto equilibrio tra i diritti di proprietà e la pubblica utilità. Pertanto, il fatto che un tribunale interno non compia l'analisi della proporzionalità della misura può comportare la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 (*Paulet c. Regno Unito*, §§ 68-69). Analogamente, una misura cautelare automatica, generale e inflessibile, di durata incerta, può comportare una violazione (*Uzan e altri c. Turchia*, § 193).

130. Si tiene conto anche del lasso di tempo necessario per contestare le misure che hanno limitato i diritti del ricorrente. Nella causa *Luordo c. Italia*, § 70, in cui non vi era alcuna giustificazione per limitare il diritto del ricorrente per l'intera durata della procedura fallimentare. Mentre, in linea di massima, è necessario privare il fallito dell'amministrazione dei "beni" per conseguire la finalità di tale procedura, la necessità diminuisce con il decorso del tempo e l'eccessiva durata della procedura fallimentare. Nella causa *Uzan e altri c. Turchia*, § 207, uno dei fattori ritenuti pertinenti dalla Corte erano le restrizioni concernenti i beni dei ricorrenti, durate approssimativamente dieci anni o più.

b. Scelta delle misure

131. Uno degli elementi del criterio del giusto equilibrio è se esistessero altre misure, meno invasive, cui le autorità pubbliche avrebbero potuto ragionevolmente ricorrere per perseguire la pubblica utilità. Tuttavia, la loro eventuale esistenza non rende di per sé ingiustificata la legislazione contestata. Purché il legislatore rimanga nei limiti del suo margine di discrezionalità, non spetta alla Corte stabilire se la legislazione rappresentasse la migliore soluzione per trattare il problema o se il legislatore avrebbe dovuto esercitare la sua discrezionalità in altro modo (*James e altri c. Regno Unito*, § 51; *Koufaki e Adedy c. Grecia* (dec.), § 48).

132. Può essere anche pertinente stabilire se sarebbe stato possibile conseguire lo stesso obiettivo mediante un'ingerenza meno invasiva nei diritti del ricorrente e se le autorità avessero esaminato la possibilità di applicare tali soluzioni meno invasive (*OA O Neftyanaya Kompaniya Yukos c. Russia*, §§ 651-654; *Vaskrsić c. Slovenia*, § 83).

133. Anche se il Governo non aveva fornito alcun motivo specifico indicando esattamente perché la misura in questione fosse stata l'unica misura appropriata per conseguire gli obiettivi sociali ed economici auspicati, se avesse esaminato seriamente altri mezzi per conseguirli o se avesse valutato la proporzionalità della misura agli obiettivi perseguiti, la Corte era preparata ad accettare che il motivo della scelta delle misure potesse essere stato implicito all'inizio (*Zelenchuk e Tsytsyura c. Ucraina*, § 122). La Corte ha tenuto conto anche del fatto che nessun altro Stato membro del Consiglio d'Europa, compresi quelli che si trovavano in una posizione analoga, disponeva di una misura simile (*ibid.*, § 127).

c. Questioni sostanziali pertinenti all'esame del giusto equilibrio

134. In alcuni casi l'esame del giusto equilibrio comprende la questione di sapere se lo Stato avesse tenuto sufficientemente conto delle particolari circostanze del caso, compreso se l'esproprio di parte di un bene incidesse sul valore o sulle comodità offerte dalla parte non espropriata appartenente al ricorrente (*Azas c. Grecia*, §§ 51-53; *Interoliva ABEE c. Grecia*, §§ 31-33). Non farlo può dare luogo a violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 in casi in cui la natura della costruzione sita in prossimità della proprietà del ricorrente aveva evidentemente contribuito direttamente al sostanziale deprezzamento del valore della rimanente proprietà, per esempio se erano costruite strade o altre costruzioni pubbliche nelle immediate vicinanze del rimanente terreno (*Ouzounoglou c. Grecia*, § 30; *Bistrović c. Croazia*, §§ 42-44).

135. È stata contestata allo Stato nel contesto dell'esame della proporzionalità l'applicazione di una presunzione irrefutabile secondo la quale il valore della rimanente proprietà del ricorrente era aumentato in conseguenza dell'esproprio e il ricorrente aveva pertanto beneficiato di ciò (*Papachelas c. Grecia* [GC], §§ 53-54).

136. Quando è esaminata la proporzionalità di un'ingerenza nel diritto del ricorrente al pacifico godimento dei suoi "beni", lo stato di incertezza in cui potrebbe trovarsi il ricorrente in conseguenza dei ritardi attribuibili alle autorità è un fattore di cui tener conto nel valutare la condotta dello Stato in tale lite (*Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão e altri c. Portogallo*, § 54; *Broniowski c. Polonia* [GC], §§ 151 e 185; *Barcza e altri c. Ungheria*, § 47; *Frendo Randon e altri c. Malta*, § 55; *Hunguest Zrt c. Ungheria*, §§ 25 e 27; *Zelenchuk e Tsytsyura c. Ucraina*, §§ 91 e 106).

137. In casi in cui l'ingerenza non consisteva in un esproprio la Corte esamina anche se le leggi consentissero qualche forma di riparazione delle limitazioni che erano durate un certo lasso di tempo (a contrario, *Skibińscy c. Polonia*, §§ 93-95); se l'ingerenza fosse eccessiva o oppressiva (*Allianz-Slovenska-Poistovna, A.S., e altri c. Slovacchia* (dec.); *Konstantin Stefanov c. Bulgaria*, § 67); se non fosse stato accordato allo Stato un trattamento preferenziale, che aveva collocato una persona in svantaggio (*Zouboulidis c. Grecia (n. 2)*, §§ 32 e 35) – violazione in ragione del termine di prescrizione più breve a favore dello Stato); se il valore del bene fosse stato accertato in base alle stesse regole ai fini fiscali e ai fini del risarcimento per l'esproprio che doveva pagare lo Stato (*Jokela c. Finlandia*, §§ 62 e 65 – violazione in quanto il primo era stato considerato molto più elevato del secondo).

138. Il carattere temporaneo delle misure lamentate rappresenta normalmente un vantaggio per lo Stato (*Da Conceição Mateus e Santos Januário c. Portogallo* (dec.), § 29; *Savickas e altri c. Lituania* (dec.), § 92).

139. Se un'ingerenza nel diritto al pacifico godimento dei "beni" di una persona è stata causata nel contesto della rettifica di un errore commesso da un'autorità pubblica (che, come è stato dichiarato Corte europea dei diritti dell'uomo

precedentemente, serviva a una pubblica utilità), il principio del buon governo può non solo imporre alle autorità l'obbligo di agire tempestivamente nel correggere il loro errore (*Moskal c. Polonia*, § 69; *Paplauskienė c. Lituania*, § 49), in modo appropriato e anche con la massima coerenza (*Beyeler c. Italia* [GC], § 120; *Romeva c. Macedonia Settentrionale*, § 58), ma anche che tali errori non possano essere riparati a spese della persona interessata, soprattutto quando non è in gioco alcun altro interesse privato concorrente (*Gashi c. Croazia*, § 40; *Gladysheva c. Russia*, § 80; *Pyrantienė c. Lituania*, § 70; *Moskal c. Polonia*, § 73; *Albergas e Arlauskas c. Lituania*, § 74; *S.C. Antares Transport S.A. e S.C. Transroby S.R.L. c. Romania*, § 48).

d. Questioni concernenti il ricorrente

140. Uno dei fattori significativi al fine dell'esame comparativo di cui all'articolo 1 del Protocollo n. 1 è se il ricorrente avesse tentato di approfittare di una debolezza o di una lacuna del sistema (*National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society e Yorkshire Building Society c. Regno Unito*, § 109; *OGIS-Institut Stanislas, OGEC Saint-Pie X e Blanche de Castille e altri c. Francia*, §§ 69 and 71). Analogamente, nella causa *G.I.E.M. S.R.L. e altri c. Italia* (merito) [GC], § 301, la Corte ha rilevato che si può tener conto del grado di colpevolezza o di negligenza da parte dei ricorrenti o, quantomeno, del rapporto tra la loro condotta e il reato in questione, al fine di valutare se una confisca fosse proporzionata. La qualifica di contabile posseduta da una persona è stata uno dei motivi determinanti per decidere che il rimborso dei contributi pagati in eccesso senza interessi fosse proporzionato (*Taşkaya c. Turchia* (dec.), §§ 49-50). In alcuni casi si tiene conto anche della vulnerabilità personale del ricorrente, come nella causa *Pyrantienė c. Lituania*, § 62, in cui il ricorrente era in età pensionabile ed era affetto da invalidità permanente). L'obbligo imposto alla ricorrente di rimborsare le prestazioni già percepite sulla base di una decisione amministrativa, in buona fede da parte sua e in cui le autorità avevano commesso un errore, senza tener conto del suo stato di salute e della sua situazione economica, è stato considerato sproporzionato (*Čakarević c. Croazia*, §§ 82-90).

141. La Corte può esaminare se la misura lamentata fosse rivolta soltanto a un gruppo di persone individuato, o fosse applicabile in generale (*Hentrich c. Francia*, § 47; *R.Sz. c. Ungheria*, § 60).

142. È inoltre pertinente stabilire se il ricorrente potesse essere stato ragionevolmente consapevole delle restrizioni giuridiche che interessavano il suo bene, in situazioni in cui gli era vietato, per esempio, di costruire un'altra abitazione sulla sua proprietà o di modificarne l'uso, o aveva perso la "proprietà" (*Allan Jacobsson c. Svezia (n. 1)*, §§ 60-61; *Z.A.N.T.E. – Marathonisi A.E. c. Grecia*, § 53; e *Depalle c. Francia* [GC], § 86 – al fine di determinare se i diritti del ricorrente fossero stati tutelati) e, in particolare, se fosse consapevole di tali restrizioni quando aveva acquistato il bene in questione. In diverse cause la Corte ha accettato una totale assenza di risarcimento quando il proprietario conosceva, o avrebbe dovuto conoscere, o avrebbe dovuto essere ragionevolmente consapevole delle possibilità di future restrizioni. Nella causa *Fredin c. Svezia (n. 1)*; §§ 12, 16 e 54, il diritto ambientale prevedeva la revoca di una licenza mineraria senza risarcimento trascorsi dieci anni. Essa era già in vigore da diversi anni quando il ricorrente aveva iniziato l'investimento. Nella causa *Łącz c. Polonia* (dec.), i pertinenti stralci del piano di sviluppo locale relativo alla costruzione della strada erano stati allegati al contratto di vendita. La Corte ha pertanto concluso che i ricorrenti avevano acquistato il bene essendo pienamente consapevoli del suo particolare status e che, date le circostanze, lo Stato non poteva essere considerato responsabile delle contestate difficoltà nella vendita del bene. Lo stesso approccio è stato applicato nel contesto della previdenza sociale (*Mauriello c. Italia* (dec.)).

143. Nella causa *Uzan e altri c. Turchia*, § 212, la Corte ha tenuto conto dell'assenza di prove che indicassero che i ricorrenti avrebbero potuto essere coinvolti in una truffa.

e. Risarcimento per l'ingerenza nella proprietà quale elemento di un giusto equilibrio

144. Le condizioni del risarcimento sono essenziali al fine della valutazione del giusto equilibrio e, segnatamente, della questione di sapere se la misura contestata non imponga ai ricorrenti un onere sproporzionato (*Santi Monasteri c. Grecia*, § 71; *Platakou c. Grecia*, § 55). Tuttavia nella valutazione della Corte l'importanza del risarcimento varia a seconda delle norme in gioco.

145. L'esproprio di un bene ai sensi della seconda frase del primo paragrafo dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, senza il pagamento di un importo ragionevolmente connesso al suo valore, costituisce normalmente un'ingerenza sproporzionata e la totale assenza di risarcimento può essere considerata giustificabile soltanto in circostanze eccezionali (*Ex Re di Grecia e altri c. Grecia* (equa soddisfazione) [GC], § 89). Tuttavia, in una situazione in cui è in gioco una misura di disciplina dell'uso del bene, l'assenza di risarcimento è un fattore di cui tener conto nel determinare se sia stato conseguito un giusto equilibrio (*Depalle c. Francia* [GC], § 91). Considerazioni analoghe si applicano quando è in

gioco la clausola generale (*Sporrong e Lönnroth c. Svezia*, § 69; si veda alla fine della presente Sotto-Sezione).

146. In ordine alla privazione della proprietà, ciò che può essere considerato ragionevole dipende dalle circostanze di un determinato caso, ma alla determinazione dell'importo del risarcimento è applicabile un ampio margine di discrezionalità. La facoltà di riesame della Corte è limitata all'accertamento della questione di sapere se la scelta delle condizioni di risarcimento non sia compresa nell'ampio margine di discrezionalità che ha lo Stato in tale campo (*James e altri c. Regno Unito*, § 54). La Corte rispetta il giudizio del legislatore circa il risarcimento dovuto per l'esproprio, salvo qualora esso sia manifestamente privo di fondamento (*Lithgow e altri c. Regno Unito*, § 122).

147. Mentre è vero che in molti casi di legittimo esproprio soltanto un risarcimento integrale può essere considerato ragionevolmente connesso al valore del bene, tale norma prevede eccezioni (*Ex Re di Grecia e altri c. Grecia* (equa soddisfazione) [GC], § 78; *Scordino c. Italia (n. 1)* [GC], § 96). Tale disposizione non garantisce pertanto il diritto a un risarcimento integrale in qualsiasi circostanza, in quanto i legittimi obiettivi di "pubblica utilità" (quali quelli perseguiti mediante misure di riforme economiche o finalizzati a conseguire una maggiore giustizia sociale) possono richiedere un rimborso inferiore al pieno valore di mercato (*James e altri c. Regno Unito*, § 54; *Papachelas c. Grecia* [GC], § 48; *Santi Monasteri c. Grecia*, §§ 70-71; *J.A. Pye (Oxford) Ltd e J.A. Pye (Oxford) Land Ltd c. Regno Unito* [GC], § 54; *Urbárska Obec Trenčianske Biskupice c. Slovacchia*, § 115).

148. L'equilibrio tra l'interesse generale della comunità e i requisiti della protezione dei fondamentali diritti individuali summenzionati è generalmente conseguito se il risarcimento pagato alla persona cui è stato espropriato il bene è ragionevolmente connesso al suo valore di "mercato", determinato al momento dell'esproprio (*Pincová e Pinc c. Repubblica ceca*, § 53; *Gashi c. Croazia*, § 41; *Vistiņš e Perepjolkins c. Lettonia* [GC], § 111; *Guiso-Gallisay c. Italia* (equa soddisfazione) [GC], § 103; *Moreno Diaz Peña e altri c. Portogallo*, § 76).

149. L'adeguatezza del risarcimento sarebbe ridotta se esso dovesse essere pagato non tenendo conto delle varie circostanze che ne hanno incrementato il valore, come quella secondo la quale il valore del bene espropriato non consisteva soltanto nel terreno bensì anche nelle attività economiche, come nel caso di una cava, che avevano luogo in esso (*Werra Naturstein GmbH & Co Kg c. Germania*, § 46; *Azas c. Grecia*, §§ 52-53; *Athanasίου e altri c. Grecia*, § 24). La perdita della principale fonte di reddito a causa dell'esproprio significa che il ricorrente era stato gravato di un onere individuale eccessivo, se le autorità non avevano trattato la questione di sapere se il risarcimento concesso avrebbe coperto l'effettiva perdita dovuta alla privazione dei mezzi di sussistenza o se sarebbe stato almeno sufficiente ad acquistare un terreno equivalente nella zona in cui viveva il ricorrente (*Osmanyan e Amiraghyan c. Armenia*, § 70).

150. Anche un irragionevole ritardo nel pagamento del risarcimento costituisce un altro fattore pertinente (*Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão e altri c. Portogallo*, § 54; *Czajkowska e altri c. Polonia*, § 60). La Corte ha condannato lo Stato in una causa in cui le autorità pubbliche che avevano determinato l'importo del risarcimento non avevano tenuto conto del fatto che erano trascorsi oltre venti anni e che il ricorrente non aveva ancora percepito alcun risarcimento (*Schembri e altri c. Malta*, § 43). Un ritardo di settantacinque anni nel pagamento del risarcimento ha dato luogo a violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 (*Malama c. Grecia*, § 51).

151. Ritardi anormalmente lunghi nel pagamento del risarcimento per l'esproprio nel contesto di un'iperinflazione hanno condotto a una maggiore perdita finanziaria per la persona cui era stato espropriato un terreno, collocandola in una posizione di incertezza (*Akkus c. Turchia*, § 29; *Aka c. Turchia*, § 49). Anche se quando la Corte esamina la causa parte del risarcimento è già stato pagato, il ritardo nel pagamento del risarcimento integrale rimane problematico (*Czajkowska e altri c. Polonia*, § 62).

152. Nel determinare il risarcimento si dovrebbe tener conto della situazione sociale e personale della ricorrente (*Pyrantienė c. Lituania*, § 62). Il fatto che non si sia tenuto conto della buona fede della ricorrente al momento dell'acquisto del bene successivamente espropriato ha operato a svantaggio dello Stato (*ibid.*, § 60).

153. Il fatto che le persone che dovevano subire in futuro un esproprio continuassero a utilizzare il bene nel corso del procedimento concernente la determinazione dell'importo del risarcimento da pagare, non esonera lo Stato dall'obbligo di fissare un risarcimento il cui importo sia ragionevolmente connesso al suo valore (*Yetiş e altri c. Turchia*, § 52).

154. In alcune situazioni il rifiuto di concedere speciali indennità può costituire violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 (*Azas c. Grecia*, §§ 52-53; *Athanasίου e altri c. Grecia*, § 24). Per esempio, in casi di parziale esproprio, in cui era stata costruita un'autostrada nelle immediate vicinanze

dell'abitazione del ricorrente, tale ingerenza avrebbe potuto giustificare la concessione di un ulteriore risarcimento in ragione della limitazione dell'uso dell'abitazione. Il carattere della costruzione aveva evidentemente contribuito più direttamente al sostanziale deprezzamento del valore del rimanente bene (*Bistrović c. Croazia*, §§ 40-42; *Ouzounoglou c. Grecia*, § 30).

155. Se l'esproprio è stato il risultato di ampie riforme economiche o di misure finalizzate a realizzare una maggiore giustizia sociale, il margine di discrezionalità concesso agli Stati è normalmente ampio anche in ordine alla determinazione dell'importo del risarcimento da liquidare ai ricorrenti. La decisione di promulgare una legislazione sulla nazionalizzazione di un'intera industria comporta comunemente l'esame delle varie questioni sulle quali, in una società democratica, le opinioni possono ragionevolmente differire notevolmente. A causa della loro diretta conoscenza della loro società e delle sue necessità, in linea di massima le autorità nazionali sono più idonee del giudice internazionale a valutare quali misure siano appropriate in tale campo, e conseguentemente il margine di discrezionalità nel decidere se privare un proprietario del suo bene e di stabilire i termini e le condizioni del risarcimento dovrebbe essere ampio (*Lithgow e altri c. Regno Unito*, §§ 121-22). Analogamente, nella causa *James e altri c. Regno Unito*, §§ 68-9, si poneva la questione di sapere se, nel contesto di una legge di riforma delle locazioni immobiliari, le condizioni che conferivano agli inquilini titolari di un contratto di locazione di lunga durata il diritto di acquistare il bene avessero conseguito un giusto equilibrio. La Corte ha ritenuto che lo avessero fatto, in considerazione del fatto che ciò era avvenuto nel contesto di una riforma sociale ed economica nella quale l'onere sostenuto dai proprietari non era irragionevole, benché gli importi ricevuti dalle parti interessate fossero stati inferiori al pieno valore di mercato dei beni.

156. *A fortiori*, un risarcimento inferiore a quello integrale può essere considerato necessario anche se il bene è espropriato ai fini di "modifiche fondamentali dell'ordinamento costituzionale di un Paese, come la transizione dalla monarchia alla repubblica" (*Ex Re di Grecia e altri c. Grecia* [GC], § 87). Lo Stato ha un ampio margine di discrezionalità quando promulga leggi nel contesto di un cambiamento del regime politico ed economico (*Kopecký c. Slovacchia* [GC], § 35). Tale principio è stato ribadito nella causa *Broniowski c. Polonia* [GC], § 182, nel contesto della transizione del Paese verso un regime democratico. La Corte ha precisato che le norme che disciplinano i rapporti di proprietà all'interno del Paese "concernenti un quadro normativo di vasta portata ma controverso, con significative conseguenze economiche per l'intero Paese" potevano comportare decisioni che limitavano il risarcimento per l'esproprio o la restituzione di beni a un livello inferiore al valore di mercato degli stessi (*Scordino c. Italia (n. 1)* [GC], § 98).

157. La Corte ha inoltre ribadito tali principi riguardo alla promulgazione di leggi "nell'eccezionale contesto della riunificazione tedesca" (*Von Maltzan e altri c. Germania* (dec.) [GC], §§ 77 e 111-12) e in cui gli espropri erano stati svolti a norma della legislazione in vigore durante un periodo di transizione tra due regimi, che era stata approvata da un Parlamento non eletto democraticamente (*Jahn e altri c. Germania* [GC], §§ 113 e 117). In quest'ultimo caso, il carattere eccezionale del generale contesto politico e giuridico della riunificazione tedesca aveva giustificato la totale assenza di risarcimento. È stata effettuata una distinzione tra la causa *Jahn e altri* e la causa *Vistiņš e Perepjolkins*: quest'ultima non era una causa in cui una situazione manifestamente ingiusta, emersa nel processo di privatizzazione, aveva dovuto essere riparata dal legislatore *ex post facto*, entro un termine relativamente breve, al fine di ripristinare la giustizia sociale. L'assenza di un sufficiente risarcimento è stata pertanto ritenuta ingiustificata nella causa *Vistiņš e Perepjolkins c. Lettonia*, §§ 123, 127-130).

158. Inoltre, in casi di esproprio di beni illegalmente, il risarcimento avrebbe dovuto comunque avere una finalità risarcitoria in contrapposizione a quella punitiva o dissuasiva rispetto allo Stato convenuto (*Guiso-Gallisay c. Italia* (equa soddisfazione) [GC], § 103). Secondo l'approccio adottato dalla Grande Camera in tale causa, al fine di rispecchiare il lasso temporale, il valore di mercato del bene all'epoca dell'esproprio avrebbe dovuto essere convertito nel valore corrente per compensare gli effetti dell'inflazione e avrebbe dovuto essere applicato un interesse (legale semplice) per compensare il periodo nel quale il ricorrente era stato privato del bene (*ibid.*, § 105). La Grande Camera ha inoltre valutato la perdita di opportunità subita dai ricorrenti a seguito dell'esproprio (*ibid.*, § 107).

159. Inoltre, se è in gioco una misura di disciplina dell'uso di un bene, l'assenza di risarcimento è un fattore di cui si deve tener conto nel determinare se sia stato conseguito un giusto equilibrio, ma esso non è di per sé sufficiente a costituire violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 (*Anonymos Touristiki Etairia Xenodocheia Kritis c. Grecia*, §§ 44 e 45). Nella causa *Depalle c. Francia* [GC], § 91, in cui i ricorrenti avevano occupato abitazioni costruite su un terreno compreso nella categoria dei beni pubblici marittimi, la Corte ha ritenuto, date le norme che disciplinano i beni pubblici, e ritenendo che il ricorrente non poteva non essere consapevole del principio che prevede che non fosse esigibile alcun risarcimento, enunciato chiaramente in ogni decisione, che l'assenza di risarcimento non potesse essere considerata una misura sproporzionata alla disciplina dell'uso del bene del ricorrente, applicata al fine dell'interesse generale.

160. Nella causa *S.A. Bio d'Ardennes c. Belgio*, §§ 47-49 e 51, in cui la macellazione obbligatoria di numerosi capi di bestiame infettati da brucellosi costituiva una disciplina dell'uso di beni, la Corte ha ritenuto che la società ricorrente non avesse dovuto sostenere un onere individuale eccessivo in ragione del rifiuto di risarcire la macellazione del suo bestiame.

161. Infine, per ingerenze nei diritti dei ricorrenti che sono state analizzate ai sensi della clausola generale dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, la Corte ha adottato un approccio in qualche modo simile a quello concernente la categoria delle cause "di disciplina dell'uso del bene" (*Katte Klitsche de la Grange c. Italia*, §§ 42 e 47- 48; *Pialopoulos e altri c. Grecia*, §§ 57-61). Nella causa *Sporrong e Lönnroth c. Svezia* (§ 69), la Corte ha ritenuto che i ricorrenti avessero sostenuto un onere individuale eccessivo, che avrebbe potuto essere reso legittimo soltanto se avessero avuto la possibilità di chiedere la riduzione dei termini temporali o un risarcimento.

C. Obblighi positivi spettanti agli Stati membri

162. L'obbligo di rispettare il diritto di proprietà di cui all'articolo 1 del Protocollo n. 1 comprende sia obblighi negativi che obblighi positivi.

163. L'essenziale finalità dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 è proteggere una persona da ingerenze ingiustificate da parte dello Stato nel rispetto dei suoi "beni" (obblighi negativi). Tuttavia, ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione, tutti gli Stati contraenti "riconoscono a ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà enunciati nella Convenzione". L'assolvimento di tale obbligo generale può comportare obblighi positivi inerenti ad assicurare l'effettivo esercizio dei diritti garantiti dalla Convenzione. Nel contesto dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, tali obblighi positivi possono esigere che lo Stato adotti le misure necessarie a tutelare il diritto di proprietà (*Broniowski c. Polonia* [GC], § 143; *Sovtransavto Holding c. Ucraina*, § 96; *Keegan c. Irlanda*, § 49; *Kroon e altri c. Paesi Bassi*, § 31; *Ališić e altri c. Bosnia-Erzegovina, Croazia, Serbia, Slovenia ed Ex Repubblica jugoslava di Macedonia* [GC], § 100; *Likvidējamā p/s Selga e Vasīļevska c. Lettonia* (dec.), §§ 94-113).

164. L'autentico ed effettivo esercizio del diritto tutelato dall'articolo 1 del Protocollo n. 1 non dipende meramente dall'obbligo dello Stato di non compiere ingerenze, ma può esigere positive misure di protezione, in particolare quando sussiste un nesso diretto tra le misure che un ricorrente può legittimamente attendersi dalle autorità e l'effettivo pacifico godimento dei suoi "beni" (*Öneryıldız c. Turchia* [GC], § 134), anche in cause concernenti una lite tra privati o tra società (*Sovtransavto Holding c. Ucraina*, § 96).

165. Nella causa *Öneryıldız c. Turchia* [GC], §§ 135-136, concernente la distruzione di numerose abitazioni e il decesso di diverse persone a causa di pericolose attività svolte dallo Stato (un'esplosione di gas metano accumulatosi in una discarica) in un insediamento illegale, la Corte ha ritenuto che le autorità interne non avessero osservato i loro obblighi positivi di cui all'articolo 1 del Protocollo n. 1, in quanto non avevano compiuto tutto ciò che era in loro potere al fine di proteggere i diritti patrimoniali del ricorrente alla luce di un rischio che conoscevano o che avrebbero dovuto conoscere (*Kurşun c. Turchia*, § 115). In particolare, le autorità non avevano informato gli abitanti del pericolo costituito dalla discarica presente nell'insediamento, pericolo che era stato accertato anni prima da una perizia, ma non avevano neanche adottato alcuna misura pratica per evitare tale rischio, come la tempestiva installazione di un sistema di estrazione del gas.

166. Deve tuttavia essere effettuata una distinzione tra gli obblighi positivi di cui all'articolo 2 della Convenzione e quelli di cui all'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione. Mentre la fondamentale importanza del diritto alla vita esige che la portata degli obblighi positivi di cui all'articolo 2 comprenda il dovere delle autorità di compiere ogni atto in loro potere nel campo del soccorso in caso di calamità al fine di proteggere tale diritto, l'obbligo di proteggere il diritto al rispetto dei beni, che non è assoluto, non può eccedere quanto è ragionevole nelle circostanze (*Budayeva e altri c. Russia*, § 175, per pericoli naturali che sfuggono al controllo umano; *Kurşun c. Turchia*, § 121, per il danneggiamento di un bene derivante da un'attività pericolosa, ma che non aveva comportato lesioni/decessi). Analogamente, lo Stato non aveva alcun obbligo positivo ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 in assenza di negligenza da parte dello Stato, e data la responsabilità personale del ricorrente in qualità di imprenditore nonché la specificità del pericolo naturale al di fuori del controllo umano costituito da una frana (*Vladimirov c. Bulgaria* (dec.), §§ 37 e 39-41).

167. Il confine tra gli obblighi positivi e quelli negativi spettanti allo Stato ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 non si presta a una definizione precisa. I principi applicabili sono tuttavia simili. Che la causa sia esaminata in base all'obbligo positivo dello Stato o in base all'ingerenza di un'autorità pubblica, che deve essere giustificata, i criteri da applicare non differiscono sostanzialmente. In entrambi i contesti si deve tener conto del giusto equilibrio tra gli interessi concorrenti della persona e

dell'insieme della comunità. È anche vero che le finalità menzionate in tale disposizione possono avere una certa rilevanza nel valutare se sia stato raggiunto un equilibrio tra le esigenze dell'interesse generale in questione e il fondamentale diritto di proprietà del ricorrente. In entrambi i contesti lo Stato gode di un certo margine di discrezionalità quando determina le misure che devono essere adottate per assicurare l'osservanza della Convenzione (*Broniowski c. Polonia* [GC], § 144; *Keegan c. Irlanda*, § 49; *Hatton e altri c. Regno Unito* [GC], §§ 98; *Ališić e altri c. Bosnia-Erzegovina, Croazia, Serbia, Slovenia ed Ex Repubblica jugoslava di Macedonia* [GC], § 101; *Kotov c. Russia* [GC], § 110).

168. Conseguentemente, in molte cause, in considerazione delle loro particolari circostanze, la Corte non ritiene necessario classificare rigorosamente l'esame della causa stabilendo se è compresa nell'ambito degli obblighi positivi o in quelli negativi degli Stati convenuti ; al contrario, essa determina se la condotta degli Stati convenuti – a prescindere dal fatto che tale condotta possa essere qualificata come un'ingerenza o come un'omissione, o come una combinazione di entrambe – fosse giustificabile in considerazione dei principi di legalità, del fine legittimo, e del “giusto equilibrio” (*Ališić e altri c. Bosnia-Erzegovina, Croazia, Serbia, Slovenia ed Ex Repubblica jugoslava di Macedonia* [GC], § 101; *Kotov c. Russia* [GC], § 102; *Broniowski c. Polonia* [GC], § 146; *Skórits c. Ungheria*, §§ 37-38).

169. Ciò si è verificato anche nella causa *Ališić e altri c. Bosnia-Erzegovina, Croazia, Serbia, Slovenia ed Ex Repubblica jugoslava di Macedonia* [GC], § 101, in cui i ricorrenti avevano lamentato la loro impossibilità di prelevare quanto depositato sui loro conti correnti, che era diventato indisponibile a causa di fattori quali la mancanza di fondi nelle banche pertinenti, l'imposizione per legge del congelamento dei conti e la mancata adozione di misure da parte delle autorità nazionali al fine di consentire ai titolari di depositi che si trovavano nella situazione dei ricorrenti di disporre dei loro risparmi. In tali circostanze, la Corte non ha ritenuto necessario qualificare rigorosamente il suo esame della causa, stabilendo se fosse compreso nell'ambito degli obblighi positivi o in quelli negativi degli Stati convenuti.

170. In diverse cause relative agli obblighi positivi derivanti dall'articolo 1 del Protocollo n. 1 la Corte ha sottolineato in particolare l'importanza del principio del buon governo. Tale principio esige che quando è in gioco una questione concernente un interesse generale, specialmente quando esso riguarda diritti umani fondamentali, le autorità pubbliche debbano agire sollecitamente e in modo appropriato e soprattutto coerente (*Beyeler c. Italia* [GC], § 120; *Megadat.com SRL c. Moldavia*, § 72; *Rysovskyy c. Ucraina*, § 71; *Moskal c. Polonia*, § 72). Tale obbligo è pertinente sia nel contesto degli obblighi positivi che in quello degli obblighi negativi che l'articolo 1 del Protocollo n. 1 impone allo Stato. Come regola generale, il principio del buon governo non dovrebbe impedire alle autorità di correggere errori occasionali, anche quelli risultanti dallo stesso loro negligenza. Tuttavia l'esigenza di correggere un vecchio “errore” non dovrebbe interferire sproporzionatamente con un nuovo diritto, che è stato acquisito da una persona che ha fatto affidamento in buona fede sulla legittimità dell'azione dell'autorità pubblica (*Beinarovič e altri c. Lituania*, § 140).

1. Effetto orizzontale – ingerenze da parte di privati

171. Le “misure positive di protezione” cui rinvia la Corte non concernono soltanto le ingerenze da parte dello Stato, bensì anche da parte di privati, e possono essere di carattere preventivo o riparativo.

172. La Corte ha infatti ritenuto che, anche nell'ambito di rapporti orizzontali, possano sussistere considerazioni di pubblica utilità, che possono imporre allo Stato alcuni obblighi (*Zolotas c. Grecia (n. 2)*, §.39). Pertanto, alcune misure necessarie per proteggere il diritto di proprietà possono essere richieste anche in casi concernenti una lite tra persone o tra società (*Sovtransavto Holding c. Ucraina*, § 96).

173. Tuttavia, se la causa concerne ordinari rapporti economici tra parti private, tali obblighi positivi sono molto più limitati. Pertanto, la Corte ha sottolineato in numerose occasioni che l'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione non può essere interpretato come se imponga agli Stati contraenti un obbligo generale di pagare i debiti di entità private (*Kotov c. Russia* [GC], § 111; *Anokhin c. Russia* (dec.)).

174. In particolare, quando un'ingerenza nel diritto al rispetto dei “beni” è commessa da un privato, sorge per lo Stato l'obbligo positivo di assicurare che nel suo ordinamento giuridico interno i diritti di proprietà siano sufficientemente protetti dalla legge e che siano previsti mezzi di ricorso mediante i quali la vittima di un'ingerenza possa rivendicare i suoi diritti, compreso, se opportuno, chiedendo il risarcimento del danno subito (*Kotov c. Russia* [GC], § 113; *Blumberga c. Lettonia*, § 67). Segue che le misure che può essere chiesto allo Stato di adottare in tale contesto possono essere preventive o riparative (*Kotov c. Russia* [GC], § 113).

175. Per esempio, nella causa *Zolotas c. Grecia (n. 2)*, in cui il ricorrente non poteva più rivendicare

quanto depositato sul suo conto bancario, in quanto non aveva effettuato alcuna operazione in relazione a esso da oltre venti anni, la Corte ha ritenuto che lo Stato avesse l'obbligo positivo di proteggere i cittadini e di esigere che le banche, in considerazione delle conseguenze potenzialmente avverse dei termini di prescrizione, dovessero informare i titolari di conti dormienti della data di scadenza del termine di prescrizione, e offrire loro quindi la possibilità di interrompere il decorso della prescrizione. Non esigere che fosse fornita un'informazione di questo tipo poteva sconvolgere il giusto equilibrio che deve essere conseguito tra le esigenze di interesse generale della comunità e l'esigenza di proteggere i diritti fondamentali della persona.

2. Misure riparative

176. Con specifico riferimento alle misure riparative che si può chiedere allo Stato di prevedere in determinate circostanze, la Corte ha ritenuto che esse comprendano un appropriato meccanismo giuridico che permetta alla parte lesa di esercitare efficacemente i suoi diritti. Benché l'articolo 1 del Protocollo n. 1 non contenga alcun esplicito requisito procedurale, la Corte ha riconosciuto l'esistenza di obblighi positivi di carattere procedurale ai sensi di tale disposizione sia nelle cause che riguardano autorità pubbliche (*Jokela c. Finlandia*, § 45; *Zehentner c. Austria*, § 73) che in quelle soltanto tra parti private.

177. Pertanto, nelle cause appartenenti a quest'ultima categoria, la Corte ha ritenuto che gli Stati avessero l'obbligo di prevedere procedure giudiziarie che offrissero le necessarie garanzie procedurali e permettessero pertanto ai tribunali e alle corti nazionali di giudicare effettivamente ed equamente le controversie tra privati (*Kotov c. Russia* [GC], § 114; *Sovtransavto Holding c. Ucraina*, § 96; *Anheuser-Busch Inc. c. Portogallo* [GC], § 83; *Freitag c. Germania*, § 54; *Shesti Mai Engineering OOD e altri c. Bulgaria*, § 79; *Plechanow c. Polonia*, § 100; *Ukraine-Tyumen c. Ucraina*, § 51). In cause in cui il danno al bene è sorto da un'attività pericolosa di un privato, lo Stato avrebbe potuto istituire un rimedio penale, civile o amministrativo (*Kurşun c. Turchia*, §§ 123-124).

178. Tale principio si applica con ancora maggiore forza quando è lo Stato stesso a essere in lite con una persona. Conseguentemente, gravi carenze nella trattazione di tali controversie possono sollevare una questione ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 (*Plechanow c. Polonia*, § 100).

179. È stata dichiarata la responsabilità dello Stato per non aver previsto un'adeguata azione riparatoria nel contesto dell'esecuzione di debiti accertati da sentenza: restituzione di un bene (*Păduraru c. Romania*, § 112); pagamento del risarcimento per esproprio (*Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão e altri c. Portogallo* §§ 109-111); esecuzione di provvedimenti giudiziari di sfratto di inquilini e riacquisto del possesso di abitazioni (*Immobiliare Saffi c. Italia* [GC], §§ 43-59; *Matheus c. Francia*, §§ 69-71; *Lo Tufo c. Italia*, § 53; *Prodan c. Moldavia*, § 61).

3. Procedimenti di esecuzione

180. Gli obblighi positivi dello Stato sono stati invocati ampiamente nel contesto di procedimenti di esecuzione sia nei confronti dello Stato che di debitori privati. Ciò significa, in particolare, che gli Stati hanno l'obbligo positivo di organizzare un sistema di esecuzione delle sentenze effettivo sia giuridicamente che praticamente e di assicurare che le procedure previste dalla legislazione per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato siano osservate senza indebito ritardo (*Fuklev c. Ucraina*, § 91).

181. Se un ricorrente lamenta l'impossibilità di far eseguire un provvedimento giudiziario a suo favore, la portata degli obblighi dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 varia a seconda del fatto che il debitore sia lo Stato o un privato (*Anokhin c. Russia* (dec.); *Liseyitseva e Maslov c. Russia*, § 183).

182. Quando il debitore è lo Stato, la giurisprudenza della Corte insiste generalmente sul fatto che lo Stato debba osservare la rispettiva decisione giudiziaria sia pienamente che tempestivamente (*Anokhin c. Russia* (dec.); *Burdov c. Russia*, §§ 33-42). L'onere di assicurare l'osservanza di una sentenza nei confronti dello Stato spetta principalmente alle autorità statali a decorrere dalla data in cui la sentenza diventa vincolante ed esecutiva (*Burdov c. Russia* (n. 2), § 69).

183. La mancata esecuzione di una decisione giudiziaria nei confronti dello Stato passata in giudicato in una causa concernente pretese economiche, costituisce normalmente violazione sia dell'articolo 6 che dell'articolo 1 del Protocollo n. 1. L'articolo 6 § 1 garantisce a ogni persona il diritto di adire un tribunale con una causa relativa ai suoi diritti e obblighi di carattere civile; in tal modo esso rappresenta il "diritto a un tribunale", del quale il diritto di accesso, vale a dire il diritto di instaurare un procedimento dinanzi ai tribunali in materia civile, costituisce un aspetto. Tuttavia tale diritto sarebbe illusorio se l'ordinamento giuridico interno di uno Stato contraente permettesse che una decisione giudiziaria passata in giudicato e vincolante rimanesse inefficace a discapito di una parte. Sarebbe

inconcepibile che l'articolo 6 § 1 descriva dettagliatamente le garanzie procedurali offerte ai litiganti – un procedimento equo, pubblico e sollecito – senza tutelare l'attuazione delle decisioni giudiziarie – ; interpretare l'articolo 6 come se esso riguardi esclusivamente l'accesso a un tribunale e lo svolgimento dei procedimenti condurrebbe probabilmente a situazioni incompatibili con il principio dello stato di diritto, che gli Stati contraenti si sono impegnati a rispettare quando hanno ratificato la Convenzione. L'esecuzione di una sentenza emessa da un tribunale deve pertanto essere considerata parte integrante del “processo” ai fini dell'articolo 6 della Convenzione (*Hornsby c. Grecia*, § 40; *Burdov c. Russia*, § 34).

184. Un ritardo irragionevolmente lungo nell'esecuzione di una sentenza vincolante può pertanto violare la Convenzione (*Immobiliare Saffi c. Italia* [GC], § 63; *Hornsby c. Grecia*, § 40; *De Luca c. Italia*, § 66; *Burdov c. Russia (n. 2)*, § 65). Per esempio, nel contesto di società di proprietà dello Stato un ritardo inferiore a un anno nel pagamento di una somma liquidata da un tribunale è in linea di massima compatibile con la Convenzione, mentre un ritardo maggiore è irragionevole fino a prova contraria (*Kuzhelev e altri c. Russia*, §§ 109- 110).

185. Un'autorità statale non può citare la mancanza di fondi come scusa per non onorare un debito accertato da una sentenza. Non si può negare che in particolari circostanze un ritardo nell'esecuzione di una sentenza possa essere giustificato. Il ritardo non può comunque essere tale da compromettere l'essenza del diritto tutelato dall'articolo 6 § 1 (*Immobiliare Saffi c. Italia* [GC], § 74). Analogamente, la complessità della procedura di esecuzione interna o del sistema contabile statale non può sollevare lo Stato dal suo obbligo ai sensi della Convenzione di garantire a ogni persona il diritto di ottenere l'esecuzione di una decisione giudiziaria vincolante ed esecutiva entro un termine ragionevole (*Burdov c. Russia (n. 2)*, § 70; *Süzer e Eksen Holding A.Ş. c. Turchia*, § 116).

186. Non ci si può aspettare che una persona che ha ottenuto una sentenza passata in giudicato nei confronti dello Stato instauri un distinto procedimento di esecuzione (*Metaxas c. Grecia*, § 19, e *Lizanets c. Ucraina*, § 43; *Ivanov c. Ucraina*, § 46). In tali casi, l'autorità dello Stato convenuto cui è stata debitamente notificata la sentenza deve adottare ogni misura necessaria a osservarla o a trasmetterla a un'altra autorità competente per l'esecuzione (*Burdov c. Russia (n. 2)*, § 69). Un litigante vittorioso può essere tenuto a compiere determinati atti procedurali al fine di riscuotere il debito accertato mediante sentenza, nel corso della volontaria esecuzione di una sentenza da parte dello Stato o nel corso della sua esecuzione forzata (*Shvedov c. Russia*, § 32). Conseguentemente, non è irragionevole che le autorità chiedano al ricorrente di produrre documenti aggiuntivi, per permettere o accelerare l'esecuzione di una sentenza (*Kosmidis e Kosmidou c. Grecia*, § 24). L'obbligo di collaborazione da parte del creditore non deve, tuttavia, eccedere quanto è strettamente necessario e, in ogni caso, non solleva le autorità dall'obbligo cui sono tenute ai sensi della Convenzione di agire tempestivamente d'ufficio.

187. Per esempio, nella causa *Skórits c. Ungheria*, §§ 43-44, la Corte ha ritenuto che le autorità dovessero adottare misure pratiche per assicurare che le decisioni relative alla restituzione di beni fossero esecutive e non fossero ostacolate da errori del Catasto Terreni, e ha riscontrato la violazione del diritto di proprietà, in quanto erano trascorsi dieci anni dalla decisione perché il ricorrente potesse infine entrare in possesso del terreno. Nella causa *Vitiello c. Italia*, § 37, la Corte ha riscontrato la violazione del diritto di proprietà a causa della mancata esecuzione da parte delle autorità nazionali del provvedimento di demolizione di un edificio abusivo emesso da un tribunale interno.

188. Nel contesto della restituzione di beni, la Corte ha ordinato allo Stato di adottare ogni misura necessaria ad assicurare l'esecuzione della decisione favorevole ai ricorrenti entro un termine, nonché la demolizione di una Chiesa sita sul loro terreno (*Orlović e altri c. Bosnia-Erzegovina*, §§ 68-71; si veda la Sezione relativa alla restituzione di beni *infra*).

189. Nella causa *De Luca c. Italia*, §§ 49-56, l'impossibilità per il ricorrente di instaurare un procedimento di esecuzione nei confronti di un'autorità locale in amministrazione controllata, al fine di riscuotere un credito accertato mediante sentenza, ha costituito violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1. Pertanto anche l'impossibilità giuridica per un'autorità pubblica di pagare i suoi debiti non esonera lo Stato dalla sua responsabilità ai sensi della Convenzione.

190. Nel valutare se una società dovesse essere considerata una “organizzazione governativa” lo status giuridico della società ai sensi del diritto interno non è decisivo al fine della determinazione della responsabilità dello Stato per gli atti o le omissioni della società. Infatti una società deve godere di sufficiente indipendenza istituzionale e operativa dallo Stato per assolvere quest'ultimo dalla sua responsabilità di cui alla Convenzione per i suoi atti e le sue omissioni. I fondamentali criteri utilizzati per determinare se lo Stato fosse responsabile di tali debiti erano i seguenti: lo status giuridico della società (di diritto pubblico o privato); il carattere della sua attività (una funzione pubblica o una ordinaria attività commerciale); il contesto della sua gestione (quale un monopolio o un'attività fortemente regolamentata); la sua indipendenza istituzionale (portata della proprietà statale); e la sua

indipendenza operativa (portata della vigilanza e del controllo da parte dello Stato) (*Liseytseva e Maslov c. Russia*, §§ 186-188, e i riferimenti ivi citati) (per ulteriori particolari, si veda la Sezione relativa alle società statali *infra*).

191. Se il debitore è un attore privato, la situazione è differente in quanto, come regola generale, lo Stato non è direttamente responsabile dei debiti di attori privati e i suoi obblighi ai sensi di tali disposizioni della Convenzione sono limitati a fornire al creditore la necessaria assistenza nell'esecuzione dei rispettivi provvedimenti emessi dal tribunale, per esempio mediante un servizio di ufficiali giudiziari o procedure fallimentari (*Anokhin c. Russia* (dec.); *Shestakov c. Russia* (dec.); *Krivosnogova c. Russia* (dec.); *Kesyan c. Russia*, § 80).

192. Pertanto, quando le autorità sono obbligate ad agire al fine di eseguire una sentenza e non lo fanno, in alcune circostanze, la loro inattività può comportare la responsabilità dello Stato ai sensi dell'articolo 6 § 1 della Convenzione e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 (*Scollo c. Italia*, § 4; *Fuklev c. Ucraina*, § 84). In tali casi il compito della Corte è esaminare se le misure applicate dalle autorità fossero adeguate e sufficienti e se esse avessero agito diligentemente al fine di assistere un creditore nell'esecuzione di una sentenza (*Anokhin c. Russia* (dec.); *Fuklev c. Ucraina*, § 84).

193. Più specificamente, ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 lo Stato ha l'obbligo di fornire al creditore la necessaria assistenza nell'esecuzione di un provvedimento concesso dal tribunale (*Kotov c. Russia* [GC], § 90; *Fomenko e altri* (dec.), § 171). Per esempio, nella causa *Fuklev c. Ucraina*, § 92, la Corte ha ritenuto che il fatto che gli ufficiali giudiziari non avessero agito per ben più di quattro anni o non avessero esercitato un effettivo controllo sul procedimento di esecuzione avesse costituito violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1. Nella causa *Fomenko e altri* (dec.), §§ 181-195, in cui il ritardo nell'esecuzione si è protratto per dodici anni, la Corte ha ritenuto – data la complessità del procedimento di esecuzione, il numero dei creditori, l'importo globale del credito che doveva essere recuperato, l'atteggiamento della società del debitore e le informazioni disponibili circa le attività degli ufficiali giudiziari – che l'effetto globale delle misure impiegate dagli ufficiali giudiziari fosse compatibile con i requisiti imposti allo Stato sia dall'articolo 6 § 1 della Convenzione che dall'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione. Se la legislazione nazionale in materia di insolvenza considera i crediti da lavoro dei dipendenti maturati entro l'anno precedente all'apertura della procedura di insolvenza dei crediti prioritari, mentre i crediti non compresi in tale termine di riferimento annuale dei crediti di rango non prioritario, la Corte ha rinviato alla legislazione dell'ILO e ha ritenuto la soluzione appropriata (*Acar e altri c. Turchia* (dec.), § 34).

194. Non può essere rimproverata allo Stato la mancata esecuzione di una sentenza nei confronti di un debitore privato a causa dell'indigenza del debitore salvo che e nella misura in cui ciò sia imputabile alle autorità interne, per esempio, a causa dei loro errori o del ritardo nel procedere all'esecuzione (*Omasta c. Slovacchia* (dec.); *Vrtar c. Croazia*, § 96).

195. D'altra parte, è stata riscontrata la violazione in una causa in cui le autorità interne avevano proceduto alla vendita della quota di un bene di proprietà del ricorrente dopo che lo stesso aveva già saldato interamente il debito, soltanto al fine del recupero delle spese del procedimento di esecuzione (*Mindek c. Croazia*, §§ 79-87) o in una causa in cui nell'ambito di un procedimento di esecuzione un immobile era stato venduto per un terzo del suo valore (*Ljaskaj c. Croazia*, §§ 62-70). Analogamente, la vendita di un immobile e lo sfratto del ricorrente dallo stesso nel contesto di un procedimento di esecuzione tributaria in cui l'importo del tributo non pagato ammontava soltanto a una frazione del valore dell'immobile e nel contesto dell'assenza di comunicazioni tra le varie autorità tributarie coinvolte in varie parti del procedimento finalizzato all'esecuzione del provvedimento nei confronti del ricorrente è stata considerata in violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 (*Rousk c. Svezia*, §§ 119-127).

D. Rapporto tra l'articolo 1 del Protocollo n. 1 e altri articoli della Convenzione

196. Le questioni che sorgono riguardo al rispetto dei "beni" di una persona possono concernere anche altri articoli della Convenzione.

1. Articolo 2¹

197. Nella causa *Öneriyildiz c. Turchia* [GC], §§ 136-137, in cui un'esplosione di metano in una discarica ha comportato una frana che ha travolto l'abitazione del ricorrente uccidendo nove suoi stretti congiunti, la Corte non ha effettuato distinzioni tra gli obblighi positivi degli Stati ai sensi

dell'articolo 2 e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 in ordine all'adeguatezza delle misure preventive e riparative.

2. Articolo 3

198. Nella causa *Pančenko c. Lettonia* (dec.), in cui la ricorrente lamentava i suoi problemi socio-economici in generale, la Corte ha ricordato che la Convenzione non garantisce diritti socio-economici in quanto tali. Tuttavia, non ha escluso la possibilità che, se le condizioni di vita della ricorrente avevano raggiunto un minimo livello di gravità, ciò poteva costituire un trattamento contrario all'articolo 3.

199. Nella causa *Budina c. Russia* (dec.), in cui la ricorrente lamentava che la sua pensione era eccessivamente bassa e non le permetteva di sopravvivere, la Corte non ha escluso la possibilità della responsabilità dello Stato ai sensi dell'articolo 3 per il trattamento qualora una ricorrente, totalmente dipendente dal sostegno statale, si trovi ad affrontare un'indifferenza ufficiale in una situazione di grave privazione o bisogno incompatibili con la dignità umana. Ha ritenuto che la doglianza non fosse *per se* incompatibile *ratione materiae* con le disposizioni della Convenzione e ha esaminato le condizioni economiche della ricorrente, compreso l'importo della pensione di anzianità della ricorrente, pagata dallo Stato, complessivamente, ai sensi dell'articolo 3 per determinare se la sua situazione fosse tale da essere compresa nella proibizione della tortura. Ha ritenuto che le cose non stessero così.

3. Articolo 4²

200. La possibilità di scelta concessa a un detenuto tra il lavoro retribuito e quello non retribuito ma che conferiva il diritto alla riduzione della pena non costituiva violazione dell'articolo 4 della Convenzione (*Floroiu c. Romania* (dec.), §§ 35-38). Il lavoro obbligatorio svolto da un detenuto senza essere iscritto al sistema pensionistico di vecchiaia deve essere considerato un "lavoro normalmente richiesto a una persona detenuta" ai sensi dell'articolo 4 § 3, lettera a) della Convenzione (*Stummer c. Austria* [GC], § 132).

201. Analogamente, il lavoro non retribuito svolto da un detenuto può essere considerato un "lavoro normalmente richiesto a una persona detenuta" (*Zhelyazkov c. Bulgaria*, § 36). La Corte ha tuttavia rilevato gli sviluppi negli atteggiamenti nei confronti del lavoro non retribuito svolto dai detenuti, in particolare nelle Regole penitenziarie europee del 1987 e del 2006, che esigevano un'equa retribuzione del lavoro svolto dai detenuti – con le Regole penitenziarie europee che aggiungevano "in tutti i casi" – che rispecchiava una tendenza in evoluzione. Il ricorrente aveva tuttavia svolto il lavoro precedentemente all'adozione delle Regole del 2006 e per un breve periodo di tempo (*idem.*, § 36).

4. Articolo 6³

202. I procedimenti interni relativi a ingerenze nel diritto di proprietà o alla protezione di tale diritto sollevano spesso questioni ai sensi dell'articolo 6 § 1. Infatti il diritto di proprietà è chiaramente un diritto di carattere economico, e quindi è stato ritenuto che alle decisioni dello Stato in materia di esproprio o di disciplina dell'uso della proprietà privata o che incidono in altro modo su diritti economici o su altri diritti di proprietà si applichi il diritto a un equo processo (*British-American Tobacco Company Ltd c. Paesi Bassi*, § 67 – domanda di brevetto; *Raimondo c. Italia*, § 43 – confisca). Inoltre, l'esecuzione di decisioni giudiziarie costituisce parte integrante del "processo" ai fini dell'articolo 6 (si veda la Sottosezione relativa ai procedimenti di esecuzione *supra*).

203. Tuttavia, generalmente, nei casi in cui un procedimento civile concernente un diritto di proprietà abbia avuto una durata eccessivamente lunga, è sufficiente che la Corte riscontri la violazione dell'articolo 6 della Convenzione. Poiché il ricorrente aveva sostenuto che la durata del procedimento aveva costituito di per sé un continuo ostacolo del diritto di proprietà, la Corte ha ritenuto che non fosse necessario esaminare la doglianza relativa alla durata del procedimento ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 (*Zanghi c. Italia*, § 23) o che la questione fosse prematura (*Beller c. Polonia*, § 74). Nel contesto di una "locazione sociale" ("*bail social*"), la Corte ha ritenuto che, avendo omesso per diversi anni di adottare le misure necessarie a osservare la decisione che disponeva che fosse assegnato alla ricorrente un nuovo alloggio, le autorità francesi avessero privato l'articolo 6 § 1 di ogni effetto utile (*Tchokontio Hapi c. Francia*, § 52).

204. Tuttavia in casi concernenti procedimenti smisuratamente lunghi, la Corte ha ritenuto che anche il protrarsi della loro durata (*Kunić c. Croazia*, § 67; *Machard c. Francia*, § 15) o altre misure che avevano contribuito ai ritardi (*Immobiliare Saffi c. Italia* [GC], § 59) avessero avuto dirette conseguenze sul diritto dei ricorrenti al rispetto dei loro "beni". In quest'ultimo caso, la Corte ha ritenuto anche che la società ricorrente fosse stata privata dei suoi diritti di cui all'articolo 6 a ottenere la pronuncia di un tribunale sulla sua controversia con l'inquilino (*idem.*, § 74).

1. Si veda la [Guida all'articolo 2 \(Diritto alla vita\)](#).
2. Si veda la [Guida all'articolo 4 \(Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato\)](#).
3. Si vedano le Guide relative all'articolo 6 (Diritto a un equo processo): [aspetto civile](#) e [aspetto penale](#).

205. Nei casi in cui la Corte riscontra la violazione dell'articolo 6 a causa dell'assenza di accesso a un tribunale e il ricorrente lamenta l'esito sostanziale della causa anche ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, la Corte ritiene generalmente di non poter fare congetture sulla situazione che si sarebbe verificata se il ricorrente avesse avuto un effettivo accesso a un tribunale. Pertanto non è necessario determinare la questione di sapere se il ricorrente fosse titolare di un bene ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 o meno, e, conseguentemente, la doglianza basata su tale articolo ([Canea Catholic Church c. Grecia](#), § 50; [Glod c. Romania](#), § 46; [Albina c. Romania](#), § 43; [Lungoci c. Romania](#), § 48; [Yanakiev c. Bulgaria](#), § 82). Tuttavia, nella causa [Zehentner c. Austria](#), § 82, concernente la vendita giudiziaria dell'appartamento della ricorrente, la Corte ha riscontrato la violazione dell'articolo 8 e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 a causa delle inadeguate garanzie procedurali offerte alla ricorrente, che era giuridicamente incapace, e ha ritenuto che non sorgesse alcuna questione distinta ai sensi dell'articolo 6.

206. L'adozione di una nuova legge retroattiva, che disciplina la situazione contestata nelle more del procedimento concernente un diritto patrimoniale del ricorrente, può costituire violazione sia dell'articolo 6 che dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, quando l'adozione della legge non è giustificata da motivi imperativi di interesse generale e grava il ricorrente di un onere eccessivo ([Caligiuri e altri c. Italia](#), § 33).

207. Se un ricorrente lamenta l'impossibilità di far eseguire un provvedimento definitivo di un tribunale a suo favore, entrano in gioco sia gli obblighi dello Stato ai sensi dell'articolo 6 che quelli ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1. Quando le autorità sono obbligate ad agire al fine di eseguire una sentenza e non lo fanno, in alcune circostanze la loro inattività può comportare la responsabilità dello Stato sia ai sensi dell'articolo 6 che dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 ([Fuklev c. Ucraina](#), §§ 86 e 92-93; [Anokhin c. Russia](#) (dec.); [Liseyeva e Maslov c. Russia](#), § 183).

208. L'annullamento, a seguito di riesame, di una sentenza vincolante ed esecutiva che liquida al ricorrente un risarcimento, in assenza di eccezionali circostanze imperative, viola il principio del carattere definitivo delle sentenze e gli articoli 6 § 1 e 1 del Protocollo n.1 ([Davydov c. Russia](#), §§ 37-39). Tuttavia, considerazioni relative alla "certezza del diritto" non dovrebbero dissuadere lo Stato dal correggere errori particolarmente gravi commessi nell'amministrazione della giustizia ([Lenskaya c. Russia](#), § 41). Tali eccezionali circostanze sorgono soltanto quando il procedimento originario era affetto da un vizio tale da renderlo fondamentalmente iniquo, come nel caso in cui, senza alcuna colpa da parte di un terzo che non era parte del procedimento, il tribunale interno aveva pronunciato una sentenza che incideva in modo diretto nei suoi diritti. In tali circostanze l'annullamento di una decisione definitiva non ha dato luogo a violazione della Convenzione ([Protsenko c. Russia](#), §§ 30-34). Analogamente, è stato ritenuto che l'annullamento di una sentenza definitiva finalizzato a riparare un grave errore giudiziario in un procedimento penale ([Giuran c. Romania](#), § 41) fosse pervenuto a un giusto equilibrio tra gli interessi concorrenti del carattere definitivo della sentenza e quelli della giustizia, o in cui era stata concessa al ricorrente la piena restituzione dell'intero bene, nonostante il fatto che vi avessero diritto più persone ([Vikentijevik c. Ex Repubblica jugoslava di Macedonia](#), § 70).

209. In alcuni casi le questioni relative alle spese che sorgono in un procedimento giudiziario sono state esaminate dalla Corte ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1. La regola secondo la quale "chi perde paga" nel contesto di un procedimento civile non può essere considerata di per sé in violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 ([Klauz c. Croazia](#), §§ 82 e 84), in quanto essa è finalizzata a evitare liti ingiustificate e spese legali irragionevolmente elevate, dissuadendo i potenziali attori dall'instaurare azioni prive di fondamento senza subirne le conseguenze. Tale posizione non è modificata dal fatto che tali regole si applicano anche ai procedimenti civili dei quali lo Stato è parte ([Cindrić e Bešlić c. Croazia](#), § 96). In una causa in cui i ricorrenti avevano chiesto il risarcimento per l'esproprio e avevano parzialmente vinto la causa, ma l'importo che avevano ricevuto aveva dovuto essere versato interamente all'altra parte per coprire le sue spese, la Corte ha riscontrato la violazione. La Corte ha rilevato che né la condotta dei ricorrenti né l'attività procedurale avviata potevano giustificare spese legali talmente elevate da comportare la completa assenza del risarcimento per l'esproprio. I ricorrenti avevano pertanto dovuto sostenere un onere eccessivo ([Perdigão c. Portogallo](#) [GC], § 78; nella causa [Musa Tarhan c. Turchia](#), § 86, in cui era stato ordinato al ricorrente di pagare le spese legali della parte avversaria in un procedimento di esproprio, ciò aveva ridotto notevolmente l'importo del risarcimento, e anche l'onere imposto al ricorrente è

stato ritenuto eccessivo). Anche il rifiuto di rimborsare le spese sostenute nell'ambito di una causa civile instaurata dal pubblico ministero a favore di un terzo è stato considerato in violazione dell'articolo 6 della Convenzione (*Stankiewicz c. Polonia*, §§ 65-76).

206. È stato ritenuto che l'aspetto penale dell'articolo 6 si applicasse in un caso in cui era stata ordinata la demolizione di un'abitazione costruita in assenza di concessione edilizia, ma che era stata successivamente tollerata dalle autorità per trent'anni. In particolare, il provvedimento che disponeva la demolizione era stato considerato una "pena" ai fini della Convenzione (*Hamer c. Belgio*, § 60).

5. Articolo 7⁴

211. La confisca inflitta ai ricorrenti per l'illecita edificazione nei terreni è stata considerata una "pena" ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione, nonostante il fatto che non fosse stata pronunciata alcuna condanna penale nei confronti delle società ricorrenti o dei loro rappresentanti. A tal fine, la Corte ha invocato il fatto che la confisca in questione era connessa a un "reato" basato su disposizioni giuridiche generali; che la concreta illiceità delle costruzioni era stata accertata da tribunali penali; che la sanzione prevista dal diritto italiano era finalizzata principalmente a dissuadere, mediante la pena, ulteriori violazioni delle condizioni previste dalla legge; che la legge comprendeva la confisca per l'edificazione illecita tra le sanzioni penali; e, infine, che la sanzione era di una certa gravità (*Sud Fondi srl e altri c. Italia* (dec.)). Nella causa *G.I.E.M. S.R.L. e altri c. Italia* (merito) [GC], §§ 212-234, sono stati applicati gli stessi criteri e l'articolo 7 è stato considerato applicabile.

212. Nella causa *Sud Fondi srl e altri c. Italia*, il giudice nazionale aveva assolto i rappresentanti delle società ricorrenti in quanto essi avevano commesso un errore inevitabile e scusabile nell'interpretazione del permesso di costruire concesso agli stessi. Ai fini dell'articolo 7 il quadro legislativo applicabile non permetteva agli imputati di conoscere il significato e la portata della legge penale, che era quindi carente. Conseguentemente, la confisca dei beni disposta dal Tribunale penale non era prevista dalla legge ai fini dell'articolo 7 e costituiva una sanzione arbitraria. Per lo stesso motivo la confisca aveva violato anche l'articolo 1 del Protocollo n. 1 (*Sud Fondi srl e altri c. Italia*, §§ 111-118 e 136-142). Una conclusione simile è stata tratta in una causa in cui erano stati confiscati i beni e le costruzioni nonostante l'estinzione del procedimento penale nei confronti del proprietario per prescrizione (*Varvara c. Italia*, § 72).

213. Nella causa *G.I.E.M. S.R.L. e altri c. Italia* (merito) [GC], era stata applicata automaticamente la confisca in casi concernenti edificazioni illecite, come previsto dalla legislazione italiana. La Corte ha valutato la proporzionalità dell'ingerenza tenendo conto di diversi fattori, comprendenti il grado di colpevolezza o di negligenza da parte dei ricorrenti o, almeno, il rapporto tra la loro condotta e il reato in questione. A tale riguardo è stata sottolineata anche l'importanza delle garanzie procedurali, in quanto il procedimento giudiziario concernente il pacifico godimento di "beni" doveva offrire alla persona una ragionevole possibilità di presentare il suo caso alle autorità competenti al fine di contestare effettivamente le misure di ingerenza nei diritti garantiti dall'articolo 1 del Protocollo n. 1 (*idem.*, §§ 301-303).

6. Articolo 8⁵

214. Diverse cause concernenti sia l'articolo 8 della Convenzione che l'articolo 1 del Protocollo n. 1 riguardano le abitazioni. La nozione di "domicilio" e quella di "bene" ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, possono coincidere significativamente, ma l'esistenza di un "domicilio" non dipende dall'esistenza di un diritto o di un interesse riguardo a un "bene reale" (*Surugiu c. Romania*, § 63). Una persona può avere un diritto di proprietà su un particolare edificio o terreno ai fini dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, senza avere sufficienti legami con il bene perché esso costituisca il suo "domicilio" ai sensi dell'articolo 8 (*Khamidov c. Russia*, § 128).

L'ingerenza nel diritto di un ricorrente di occupare il proprio domicilio può violare l'articolo 8. La Corte ha adottato un'interpretazione estensiva della nozione di domicilio (*Gillow c. Regno Unito* § 46; *Larkos c. Cipro* [GC], §§ 30-32; *Akdivar e altri c. Turchia* [GC], § 88). Lo stesso può dirsi per la sede di un'impresa o studi legali (*Niemietz c. Germania*, §§ 29-33).

4. Si veda la *Guida all'articolo 7 (Nulla poena sine lege)*.

5. Si veda la *Guida all'articolo 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare)*.

216. Nella causa *Larkos c. Cipro* [GC], §§ 30-32, la Corte ha esaminato le doglianze del ricorrente relative alla risoluzione del suo contratto di locazione concluso con lo Stato cipriota ai sensi dell'articolo 8 in combinato disposto con l'articolo 14 della Convenzione. Essa ha ritenuto che il ricorrente, un dipendente statale, titolare di un contratto di locazione avente numerose caratteristiche di una tipica locazione di un bene, fosse stato discriminato rispetto a inquilini privati. In considerazione di tali conclusioni, non era necessario esaminare separatamente la doglianza ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1.

217. La causa *Karner c. Austria* è una importante causa relativa al diritto all'abitazione ai sensi dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 della Convenzione. Concerne la successione in una locazione, nel contesto di una relazione omosessuale. Ribadendo che le differenze basate sull'orientamento sessuale esigevano motivi particolarmente gravi per essere giustificate, la Corte ha ritenuto che dovesse essere dimostrato anche che era necessario escludere le coppie omosessuali dal campo di applicazione della legislazione per conseguire la finalità della protezione del nucleo familiare tradizionale. È stata riscontrata la violazione (*ibid.*, §§ 38-42). Una conclusione simile è stata pronunciata nella causa *Kozak c. Polonia*, §§ 98-99, in relazione al compagno omosessuale convivente (si confronti, per l'evoluzione giurisprudenziale, *S. c. Regno Unito*, decisione della Commissione, si veda "Locazione di beni").

218. Nella causa *Rousk c. Svezia*, §§ 115-127, la vendita giudiziaria dell'abitazione del ricorrente per assicurare il pagamento di imposte dovute allo Stato e il conseguente sfratto hanno costituito violazione sia dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 che dell'articolo 8, in quanto gli interessi del proprietario non erano stati tutelati sufficientemente. Al contrario, nella causa *Vaskrsić c. Slovenia*, § 87, in cui l'abitazione del ricorrente è stata venduta a un'asta pubblica per eseguire un'iniziale credito pari a EUR 124 vi è stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione. Più in generale, riguardo alla conciliazione del diritto al rispetto dell'abitazione di una persona con la vendita forzata di un'abitazione, al fine del pagamento di debiti, si veda *Vrzić c. Croazia*, §§ 63-68.

219. Nella causa *Gladysheva c. Russia*, § 93, la Corte ha riscontrato la violazione delle medesime disposizioni in quanto le autorità interne non avevano valutato la proporzionalità della misura contestata quando avevano sfrattato un acquirente in buona fede da un appartamento che il precedente proprietario aveva acquistato fraudolentemente. Ha anche precisato che in materia abitativa il margine di discrezionalità dello Stato è più esiguo in ordine ai diritti di cui all'articolo 8 rispetto a quelli tutelati dall'articolo 1 del Protocollo n. 1, tenuto conto della fondamentale importanza dell'articolo 8 per l'identità, l'autodeterminazione, l'integrità fisica e morale della persona, la possibilità per la stessa di mantenere i rapporti con gli altri e di avere un posto stabile e sicuro nella comunità (*Connors c. Regno Unito*, §§ 81-84; *Orlić c. Croazia*, §§ 63-70). La valutazione personalizzata della proporzionalità è necessaria anche nei casi in cui il ricorrente rischia di perdere l'abitazione nonostante il fatto che, ai sensi della legislazione interna, il suo diritto di occupazione è cessato (*Ćosić c. Croazia*, §§ 21-23), e di un'imminente perdita della propria abitazione in conseguenza della decisione di demolirla in quanto è stata costruita consapevolmente in violazione della pianificazione territoriale (*Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria*, § 53).

220. Nella causa *Berger-Krall e altri c. Slovenia*, §§ 205-211 e 272-275, le riforme in materia abitativa a seguito del passaggio all'economia di mercato e che avevano comportato che i ricorrenti fossero stati privati di contratti di locazione protetta sono state esaminate sia ai sensi dell'articolo 8 che dell'articolo 1 del Protocollo n. 1. La Corte ha ritenuto che, nonostante il fatto che la privazione di contratti di locazione protetta costituisse un'ingerenza nel diritto al rispetto del domicilio, nel caso di specie ciò non aveva violato l'articolo 8 dato che si trattava di una misura proporzionata al legittimo fine perseguito. La stessa considerazione ha condotto la Corte a concludere che non fosse stato violato neanche l'articolo 1 del Protocollo n. 1. Analogamente, nella causa *Sorić c. Croazia* (dec.), la Corte ha ritenuto che ai sensi delle riforme del settore abitativo, la posizione di inquilino del ricorrente continuasse a essere fortemente tutelata. Tuttavia, l'articolo 1 del Protocollo n. 1 non garantiva il diritto di acquistare un bene, bensì soltanto il pacifico possesso del bene esistente. Nella causa *Galović c. Croazia* ((dec.), § 65), la Corte ha inoltre rigettato un'azione ai sensi dell'articolo 8, instaurata da una persona che era stata titolare di un contratto di locazione protetta e che era stata sfrattata dall'abitazione dalla proprietaria, in quanto la stessa disponeva di un'altra abitazione.

221. Allo stesso modo, nella causa *Zrilić c. Croazia*, § 71, la Corte ha ritenuto che il provvedimento giudiziario concernente la divisione dell'abitazione di cui la ricorrente era proprietaria unitamente al suo ex coniuge, mediante vendita giudiziaria, non avesse violato l'articolo 8 e, pertanto, non era necessaria alcuna altra verifica al fine di riscontrare l'assenza di violazione anche in ordine all'articolo 1 del Protocollo n. 1.

222. Nella causa *Cvijetić c. Croazia*, § 51, in cui la ricorrente non era riuscita a sfrattare il suo ex coniuge dall'abitazione che costituiva l'abitazione della stessa, è stata riscontrata la violazione degli articoli 6 e 8 a causa del protratto procedimento di esecuzione. Non era necessario un esame separato dell'articolo 1 del Protocollo n. 1.

223. L'articolo 1 del Protocollo n. 1 non garantisce il diritto a godere dei propri "beni" in un ambiente piacevole (si veda *Flamenbaum e altri c. Francia*, § 184, concernente un ampliamento della pista di un aeroporto anche ai sensi dell'articolo 8). Inoltre, poiché i ricorrenti non avevano accertato se e in quale misura l'ampliamento della pista avesse inciso sul valore del loro bene, la Corte non ha riscontrato alcuna violazione dei diritti di cui alla suddetta disposizione (*ibid.*, §§ 188-190).

224. Nei casi in cui la Corte ha riscontrato la violazione dell'articolo 8 a causa delle molestie notturne cagionate da un bar (*Udovičić c. Croazia*, § 159), o dell'assenza di una risposta effettiva da parte delle autorità alle doglianze di gravi e ripetuti turbamenti della quiete pubblica (*Surugiu c. Romania*, §§ 67-69), essa ha deciso che non era necessario esaminare se in tale causa vi fosse stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1.

225. Infine, l'articolo 8 e l'articolo 1 del Protocollo n. 1 entrano in gioco in cause concernenti la distruzione della propria abitazione. Nella causa *Selçuk e Asker c. Turchia*, § 77, la Corte ha tenuto conto del modo deliberato in cui le forze di sicurezza avevano distrutto le abitazioni dei ricorrenti e ha riscontrato la violazione degli articoli 3 e 8 e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1. Per ulteriori particolari, si veda la Sezione relativa alle Locazioni e al controllo del canone di locazione *infra*.

7. Articolo 10

226. Nella causa *Handyside c. Regno Unito*, §§ 59 e 63, il ricorrente aveva lamentato il sequestro della matrice e di centinaia di copie del Piccolo libro di testo rosso, e la loro confisca e successiva distruzione a seguito della sentenza interna. La Corte ha ritenuto che il sequestro fosse finalizzato alla "protezione della morale", come intesa dalle competenti autorità britanniche nell'esercizio della loro facoltà discrezionale. Il sequestro e la distruzione del Libro di testo avevano privato permanentemente il ricorrente della proprietà di alcuni "beni". Tali misure erano tuttavia autorizzate ai sensi del secondo paragrafo dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, interpretato alla luce del principio del diritto, comune agli Stati contraenti, in base al quale gli oggetti il cui uso è stato legittimamente giudicato illecito e pericoloso all'interesse generale sono sequestrati al fine della distruzione. Non vi era pertanto stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione.

227. Nella causa *Öztürk c. Turchia* [GC], § 76, la Corte ha ritenuto che la confisca e distruzione delle copie di un libro pubblicato dall'editore ricorrente fosse semplicemente un aspetto della sua condanna per divulgazione di una propaganda separatista (che doveva essere esaminata ai sensi dell'articolo 10). Non era pertanto necessario esaminare la confisca separatamente ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1.

228. Nella causa *Ashby Donald e altri c. Francia*, § 40, la Corte ha ritenuto che, in caso di ingerenza nel diritto alla libertà di espressione, gli Stati godono di un margine di discrezionalità più ampio se la misura contestata è finalizzata a proteggere altri diritti previsti dalla Convenzione come il diritto al pacifico godimento dei beni, concernente nella fattispecie il copyright (*Neij e Sunde Kolmisoppi c. Svezia* (dec.)).

8. Articolo 11⁶

229. Nella causa *Chassagnou e altri c. Francia* [GC], §§ 85 e 117, concernente l'automatica iscrizione dei ricorrenti, proprietari di tenute di superficie inferiore a venti ettari, ad associazioni comunali o intercomunali autorizzate di cacciatori e il trasferimento dei diritti di caccia nei loro terreni a tali associazioni, la Corte ha riscontrato la violazione sia dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 che dell'articolo 11 della Convenzione.

9. Articolo 13

230. Perché entri in gioco l'articolo 13 della Convenzione i ricorrenti dovrebbero possedere una pretesa "sostenibile". In caso affermativo, essi dovrebbero disporre di rimedi effettivi e pratici al fine di ottenere la decisione della loro pretesa e, se del caso, il risarcimento delle perdite.

231. Nella causa *Iatridis c. Grecia* [GC], § 65, concernente il rifiuto da parte delle autorità di restituire il cinema al ricorrente, la Corte ha ritenuto che la natura degli interessi tutelati dall'articolo 13 della Convenzione e dall'articolo 1 del Protocollo n. 1 fosse differente: il primo offre una garanzia procedurale, ovvero il "diritto a un ricorso effettivo", mentre il requisito procedurale insito nell'ultimo è subordinato alla più ampia finalità di assicurare il rispetto del diritto al pacifico godimento dei beni. È stata riscontrata sia la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 che dell'articolo 13.

232. Analogamente, nella causa *Öneryıldız c. Turchia* [GC], §§ 156-157, la Corte ha ritenuto che vi fosse stata violazione dell'articolo 13 della Convenzione in ordine alla doglianza ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, concernente l'effettività del procedimento amministrativo finalizzato al risarcimento per la distruzione di articoli casalinghi, in conseguenza di un'esplosione di gas metano in una discarica. Per contro, nella causa *Budayeva e altri c. Russia*, §§ 196-198, in cui il danno era avvenuto in grande misura in conseguenza di un disastro naturale, non è stata riscontrata alcuna violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 e dell'articolo 13 in combinato disposto con tale articolo, in considerazione del fatto che i ricorrenti avevano potuto presentare una richiesta di risarcimento, che era stata esaminata dai tribunali competenti e che lo Stato aveva attuato delle misure mediante il piano generale di soccorsi di emergenza.

233. Nel quadro della restituzione di beni ai precedenti proprietari, nella causa *Driza c. Albania*, §§ 115-120, è stata riscontrata la violazione dell'articolo 13 in combinato disposto con l'articolo 1 del Protocollo n. 1 a causa della mancata previsione di un adeguato piano di restituzione, in particolare gli organi e la procedura.

234. Infine, nelle cause *Chiragov e altri c. Armenia* [GC], §§ 213-215, e *Sargsyan c. Azerbaigian* [GC], §§ 269-274, l'indisponibilità di un rimedio in grado di fornire un risarcimento in ordine alle doglianze dei ricorrenti ai sensi della Convenzione concernenti la perdita delle loro abitazioni e dei loro beni nel corso del conflitto armeno-azero nel Nagorno-Karabakh e che offrisse ragionevoli prospettive di successo comportava anche la violazione dell'articolo 13 della Convenzione.

10. Articolo 14⁷

235. Il divieto di discriminazione di cui all'articolo 14 può essere invocato soltanto in relazione a uno degli altri diritti sostanziali tutelati dalla Convenzione.

236. In cause relative a una doglianza ai sensi dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 1 del Protocollo n. 1 secondo la quale è stato negato al ricorrente in tutto o in parte un particolare attivo per un motivo discriminatorio contemplato dall'articolo 14, l'esame pertinente è stabilire se, in assenza del motivo discriminatorio che il ricorrente lamenta, egli avrebbe avuto un diritto, esigibile nella legislazione interna, riguardo all'attivo in questione (*Fabris c. Francia* [GC], § 52).

6. Si veda la Guida all'*Articolo 11 (Libertà di riunione e di associazione)*.

7. Si veda la Guida all'*Articolo 14 (Divieto di discriminazione)*.

237. Benché la portata dei poteri dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 possa essere in alcuni casi ampia, tali poteri non possono essere esercitati in modo discriminatorio.

238. L'innovativa causa *Marckx c. Belgio*, § 65, verteva sulla discriminazione dei figli illegittimi. La Corte ha stabilito che la ricorrente, una madre nubile, era stata discriminata nel disporre liberamente dei suoi beni rispetto a una madre coniugata. Non è stata riscontrata alcuna violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 considerato singolarmente nei confronti della madre, e l'articolo 1 del Protocollo n. 1 è stato ritenuto inapplicabile alla figlia.

239. Analogamente, nella causa *Mazurek c. Francia*, § 54, una legge che riduceva l'eredità esigibile dal figlio di una relazione adulterina è stata considerata una discriminazione ingiustificata nei confronti di tali figli nell'esercizio dei loro diritti patrimoniali, benché la "protezione della famiglia tradizionale" fosse considerata una finalità legittima che lo Stato doveva perseguire (*Fabris c. Francia* [GC], §§ 68-72; riguardo ai diritti di successione si veda altresì, *Burden c. Regno Unito* [GC], § 65, per delle sorelle conviventi; in ordine all'adeguamento pensionistico per non residenti, *Carson e altri c. Regno Unito* [GC], § 90; e in ordine al diritto a una pensione di reversibilità da parte di una vedova di un matrimonio religioso, *Şerife Yiğit c. Turchia* [GC], § 86).

240. La disparità di trattamento subita dalla ricorrente, beneficiaria di un testamento redatto in conformità al Codice civile da un testatore di fede musulmana rispetto al beneficiario di un testamento redatto in conformità al Codice civile da un testatore non musulmano, non aveva alcuna giustificazione obiettiva e ragionevole (*Molla Sali c. Grecia* [GC], § 161).

241. Per contro, nella causa *Stummer c. Austria* [GC], §§ 132-136, il rifiuto di tener conto del lavoro svolto in carcere nel calcolo dei diritti pensionistici non comportava la violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 1 del Protocollo n. 1 (si veda *supra* nella presente sezione in ordine all'articolo 4).

242. Nella causa *Chabauty c. Francia* [GC], § 47, l'impossibilità per dei piccoli proprietari terrieri, a differenza dei grandi proprietari terrieri, di sottrarre i loro terreni al controllo dell'associazione dei cacciatori autorizzata, tranne che per motivi etici, non comportava alcuna violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 1 del Protocollo n. 1 (si raffronti *Chassagnou e altri c. Francia* [GC], § 95).

243. La causa *Guberina c. Croazia* concerneva il diniego di uno sgravio fiscale per l'acquisto di un'abitazione a seguito della vendita di un appartamento, al fine di soddisfare le esigenze di un minore gravemente disabile, in quanto l'appartamento che era stato venduto soddisfaceva le esigenze della famiglia, essendo sufficientemente vasto e dotato delle necessarie infrastrutture quali elettricità, riscaldamento, eccetera. Le autorità tributarie non avevano tenuto in alcun conto le difficoltà della famiglia, che doveva accudire il minore in un appartamento privo di ascensore. Il ricorrente ha lamentato che le modalità di applicazione della legislazione fiscale alla situazione della sua famiglia avevano costituito una discriminazione, in considerazione della disabilità di suo figlio. È stata riscontrata la violazione essenzialmente a causa della mancata considerazione da parte delle autorità di considerazioni e obblighi più ampi basati sulla disabilità, che avevano comportato l'applicazione di un approccio eccessivamente restrittivo e meccanico all'interpretazione della legislazione tributaria, a discapito della concreta situazione della famiglia (*ibid.*, § 98).

244. La causa *J. D. e A. c. Regno Unito*, §§ 97 e 101-105, concerneva la doglianza delle ricorrenti, che vivevano entrambe in abitazioni che erano state adattate, secondo le quali le nuove regole del settore dell'edilizia sociale (note come "tassa sulla camera da letto") erano discriminatorie nei loro confronti a causa delle loro particolari situazioni: la prima ricorrente si prendeva cura di una figlia disabile, mentre la seconda era una vittima della violenza domestica ed era ospitata in base a un "Progetto santuario". Il provvedimento dava luogo a una riduzione del sussidio per la locazione se i locatari avevano più camere da letto di quante spettassero loro, al fine di incentivarli a traslocare in un'abitazione di dimensioni inferiori. La Corte ha sottolineato che, al di fuori del contesto di misure di transizione finalizzate a correggere ineguaglianze storiche, data la necessità di impedire la discriminazione nei confronti di persone con disabilità, e promuovere la loro piena partecipazione e integrazione nella società, il margine di discrezionalità di cui godono gli Stati nello stabilire un trattamento giuridico differente per le persone con disabilità era notevolmente ridotto. Ha ritenuto che se l'asserita discriminazione era basata sulla disabilità e sul genere, e non derivava da una misura di transizione effettuata in buona fede al fine di correggere un'ineguaglianza, per giustificare la misura contestata sarebbero stati necessari motivi molto seri. La Corte ha concluso che i Pagamenti discrezionali in materia abitativa [*Discretionary Housing Payments (DHPS)*], che possono colmare carenze in materia di locazioni, le permettevano di concludere che nel caso della prima ricorrente la disparità di trattamento fosse giustificata. La situazione era tuttavia differente nel caso della seconda ricorrente: ella faceva parte di un altro progetto finalizzato a consentire alle vittime della violenza

domestica di rimanere nelle loro abitazioni e il DHP non poteva risolvere il conflitto esistente tra tale finalità e la finalità della tassa sulla camera da letto, che era quella di incentivare il suo trasloco.

245. Nella causa *Andrejeva c. Lettonia* [GC], § 88, in cui era stata effettuata una distinzione sulla base della cittadinanza, è stata riscontrata la violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 1 del Protocollo n. 1, in ragione del rifiuto dei tribunali lettoni di concedere alla ricorrente una pensione relativamente agli anni di impiego nell'Ex Unione Sovietica precedentemente al 1991, in quanto ella non possedeva la cittadinanza lettone.

246. Nella causa *Fábián c. Ungheria* [GC], la Corte ha ritenuto che vi fossero state sostanziali disparità giuridiche e fattuali tra il settore dell'impiego pubblico e quello privato, per motivi istituzionali e funzionali, quali la fonte della retribuzione, il fatto che la legislazione interna operasse una distinzione tra l'impiego nel settore pubblico e quello nel settore privato, che era difficile comparare la professione svolta dal ricorrente nel settore pubblico con qualsiasi professione del settore privato e che spettava allo Stato, in qualità di suo datore di lavoro, stabilire le sue condizioni di impiego e, in qualità di amministratore del fondo pensionistico, le condizioni per l'erogazione delle pensioni (*ibid.*, §§ 131-132; *Panfile c. Romania* (dec.), § 28). In un'altra causa, la Corte ha ritenuto che la disparità di trattamento tra pensionati impiegati in differenti categorie del settore pubblico fosse giustificata (*Gellértheyyi e altri c. Ungheria* (dec.), §§ 34-40).

III. Questioni specifiche

A. Locazioni e controllo del canone di locazione

247. La Convenzione e i suoi Protocolli non garantiscono il diritto a un alloggio o a una sistemazione abitativa e numerose cause relative ai diritti in materia di abitazione sono state esaminate ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione relativamente alla tutela del diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita privata o familiare (si veda la Sottosezione relativa all'articolo 8 *supra*). A norma dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, gli organi previsti dalla Convenzione hanno trattato numerose cause relative al bilanciamento tra i diritti dei locatori e quelli concessi ai locatari in base alla legislazione nazionale, le garanzie di un equo processo sia per i locatori che per i locatari e la garanzia di questi ultimi dallo sfratto, questioni relative alla non discriminazione, eccetera.

248. La prima causa relativa al bilanciamento dei diritti di proprietà dei locatori con quelli dei locatari è la causa *James e altri c. Regno Unito*. La causa concerneva il diritto dei locatari titolari di contratti di locazione da oltre vent'anni di acquisire la piena proprietà del bene, a seguito della promulgazione della Legge di riforma della locazione [*Leasehold Reform Act*]. I ricorrenti erano stati nominati amministratori di un rilevante patrimonio immobiliare in base al testamento lasciato da un membro dell'aristocrazia terriera. I locatari di alcuni beni in questione avevano esercitato il loro diritto di acquisizione ai sensi della Legge di riforma della locazione, privando in tal modo gli amministratori dei loro diritti patrimoniali. Gli amministratori hanno lamentato che il trasferimento forzato dei beni e l'importo del risarcimento che essi avevano successivamente ricevuto avevano violato i loro diritti.

249. La Corte ha ritenuto naturale che il margine di discrezionalità di cui disponeva il legislatore nel realizzare politiche sociali ed economiche dovesse essere ampio, ed essa avrebbe rispettato il giudizio del legislatore circa ciò che è "di pubblica utilità" salvo qualora tale giudizio sia manifestamente privo di ragionevole fondamento (*James e altri c. Regno Unito*, § 46). Ha ritenuto che l'alleviamento dell'ingiustizia sociale in materia abitativa fosse una legittima finalità perseguita dalla Legge di riforma della locazione, che era compresa nel margine di discrezionalità del legislatore. Riguardo alla proporzionalità delle misure realizzate dallo Stato, la Corte ha ritenuto che fornire ai locatari il diritto di acquisizione in tali circostanze non fosse né irragionevole né sproporzionato, in quanto la legge limitava tale diritto ai beni di minor valore che il legislatore riteneva rappresentassero i più gravi casi di sacrificio (*ibid.*, § 70; per l'articolo 14 della Convenzione, § 77).

250. Allo stesso modo, nella causa *Mellacher e altri c. Austria*, dei locatari che erano proprietari o titolari di diritti di proprietà in relazione ad appartamenti siti in dei condomini hanno lamentato che l'introduzione di una riduzione obbligatoria del canone di locazione ai sensi della Legge in materia di locazione violava l'articolo 1 del Protocollo n. 1. Nel valutare la legislazione contestata, la Corte ha riconosciuto l'ampio margine di discrezionalità del legislatore nazionale sia nell'individuazione di un problema di interesse pubblico che nel determinare le misure necessarie per promuovere le politiche economiche e sociali adottate per risolverlo, in questo caso in campo abitativo. La Corte ha ritenuto che fosse ragionevole che il legislatore austriaco concludesse che la giustizia sociale esigeva la riduzione degli originari canoni di locazione e che le riduzioni dei canoni di locazione derivanti dalla legge, pur essendo notevoli, non gravavano necessariamente i locatori di un onere sproporzionato

(*ibid.*, § 57). Inoltre, nel contesto del controllo del canone di locazione, ma in un caso in cui l'oggetto della locazione era un locale utilizzato da un complesso musicale, la Corte ha riconosciuto che il ruolo sociale e culturale del club fosse di interesse pubblico; il grado di esso, tuttavia, era significativamente meno marcato rispetto ad altri casi, e non giustificava pertanto una simile considerevole riduzione rispetto al valore locativo del mercato libero (*Bradshaw e altri c. Malta*, § 58).

251. Per contro, in una causa più recente, *Lindheim e altri c. Norvegia*, le modifiche della Legge relativa alla locazione di terreni [*Ground Lease Act*] concedeva ai locatari di terreni utilizzati per abitazioni permanenti o di abitazioni per le vacanze il diritto di proroga dei loro contratti di locazione alle stesse condizioni del precedente contratto di locazione, a tempo indeterminato. I locatari chiesero che i locatori prorogassero i loro contratti di locazione alle stesse condizioni dei precedenti contratti di locazione, senza alcun aumento del canone di locazione. La Corte ha ritenuto che il fine perseguito dal legislatore, vale a dire la protezione degli interessi di locatari privi di mezzi economici fosse legittimo, in quanto l'abolizione del controllo dei canoni di locazione del 2002 aveva inciso in modo sostanziale su molti locatari impreparati aumentando drasticamente i loro canoni di locazione. Tuttavia, per quanto riguarda la proporzionalità delle misure, la Corte ha ritenuto che, poiché la proroga dei contratti di locazione dei terreni imposta ai proprietari era a tempo indeterminato, senza alcuna possibilità di significativo aumento del canone di locazione, l'effettivo valore del terreno non sarebbe stato rilevante nella valutazione del livello del canone di locazione in tali contratti di locazione. Inoltre soltanto i locatari potevano scegliere di risolvere i contratti di locazione ed erano anche liberi di assegnare i beni locati a terzi, e qualsiasi modifica della proprietà assegnata dai locatari non avrebbe influito sul livello del canone di locazione, in quanto il controllo del livello del canone di locazione sarebbe rimasto in vigore a tempo indeterminato. Tali fattori privavano effettivamente i proprietari del godimento dei loro beni, nonché della possibilità di disporre a un equo valore di mercato. Conseguentemente, la Corte ha concluso che l'onere economico e sociale era stato imposto soltanto ai locatori e ha ritenuto che la legislazione violasse il diritto dei proprietari alla protezione della loro proprietà (*ibid.*, §§ 128-134).

252. Nella causa *Edwards c. Malta*, la Corte ha riscontrato la violazione in ragione delle limitazioni poste al godimento dei diritti del proprietario ricorrente. Il bene di sua proprietà e il campo attiguo erano stati requisiti dal Governo per formare alloggi a persone che ne erano prive. Il ricorrente ha lamentato di essere stato privato dei suoi beni per quasi trent'anni e che il canone di locazione percepito quale risarcimento era ridicolmente basso rispetto al canone di mercato. Il Corte ha rilevato che la requisizione del bene aveva imposto al proprietario un involontario rapporto locatore-locatario, ed egli non aveva alcuna influenza sulla selezione del locatario o su alcuna fondamentale condizione del contratto di locazione. Inoltre, il livello del canone di locazione fissato quale risarcimento non era sufficiente a soddisfare il legittimo interesse del proprietario di trarre un profitto dal suo bene. Pertanto la requisizione aveva imposto al proprietario un onere sproporzionato ed eccessivo, ed egli era stato costretto a sostenere sostanzialmente le spese sociali ed economiche di fornire una sistemazione abitativa ad altri (*ibid.*, § 78).

253. Nella causa *Immobiliare Saffi c. Italia* ([GC], § 56), e in numerose cause successive, la Corte ha riscontrato la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 a causa dei periodi di attesa estremamente lunghi per sfrattare gli inquilini (ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione, *Edoardo Palumbo c. Italia*, §§ 45-46). In modo simile, in relazione all'assenza di appropriate garanzie di un equo processo, nella causa *Amato Gauci c. Malta*, § 63, relativa all'impossibilità per il ricorrente di rientrare in possesso della sua abitazione alla scadenza del contratto di locazione e alla frustrazione del suo diritto di percepire dal bene un canone di locazione equo e adeguato, la Corte ha riscontrato la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1.

254. Per quanto riguarda le garanzie degli inquilini dallo sfratto, nella causa *Connors c. Regno Unito*, §§ 81-84, in cui era in gioco lo stile di vita degli zingari, e *McCann c. Regno Unito*, § 53, la Corte ha elaborato il principio ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione in base al quale chiunque rischi di perdere l'abitazione dovrebbe poter ottenere la determinazione della proporzionalità della misura da un tribunale indipendente, anche se, ai sensi della legislazione interna, il diritto di occupazione è cessato. Nella causa *Connors c. Regno Unito*, § 100, è stato ritenuto che non sorgesse alcuna questione distinta ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1.

255. Nella causa *Ivanova e Cherkeзов c. Bulgaria*, le autorità interne avevano ordinato la demolizione di un'abitazione in cui i ricorrenti, un'anziana coppia non coniugata, avevano vissuto per diversi anni, per il solo motivo che essa era illegale in quanto era stata costruita senza un permesso di costruzione. La Corte ha ritenuto che i ricorrenti non disponessero di una procedura che avrebbe loro permesso di ottenere un corretto riesame della proporzionalità della programmata demolizione dell'abitazione in cui avevano vissuto alla luce delle loro circostanze personali e che vi sarebbe stata violazione dell'articolo 8 se il decreto di demolizione fosse stato eseguito in assenza di tale riesame (*ibid.*, §§ 61-62). Tuttavia non è stata riscontrata alcuna violazione ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, dato che l'abitazione era stata costruita consapevolmente in assenza di un permesso e pertanto in flagrante violazione delle disposizioni interne in materia di costruzione (*ibid.*, § 75).

256. Il principio generale stabilito dalla Commissione nella causa *Durini c. Italia* secondo il quale il diritto di vivere in un particolare immobile, che non è di proprietà del ricorrente, non costituisce un “bene” ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, è stato seguito dalla Corte nella causa *J.L.S. c. Spagna* (dec.), in cui il ricorrente, un militare regolare, aveva ottenuto l’uso di alloggi militari siti a Madrid, firmando un particolare modulo amministrativo e non un contratto di locazione, e in diverse altre cause, concernenti anch’esse la trasformazione e la modifica delle condizioni nel passaggio dal socialismo a Stati con un’economia di mercato (*Kozlovs c. Lettonia* (dec.), *Kovalenok c. Lettonia* (dec.); *H.F. c. Slovacchia* (dec.); *Bunjevac c. Slovenia* (dec.)).

257. In diverse cause relative alla mancata esecuzione di sentenze passate in giudicato, che conferivano ai ricorrenti il diritto a un alloggio statale o di edilizia sociale, per la maggior parte contro la Russia, la Corte ha ribadito che un “credito” può costituire un “bene” ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 se ne è sufficientemente accertata l’esigibilità. La Corte ha ritenuto che ai sensi delle sentenze esecutive che conferivano ai ricorrenti il diritto a un certificato di locazione, seguito da un cosiddetto “contratto di locazione sociale” o che confermava in altro modo il loro diritto a un’abitazione, essi avevano una “aspettativa legittima” accertata di acquisire un bene economico. È stata riscontrata la violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 (*Teteriny c. Russia*, §§ 48-50; *Malinovskiy c. Russia*, §§ 44-46; *Ilyushkin e altri c. Russia*, §§ 49 e 58, *Akimova c. Azerbaigian*, §§ 40-41; *Gerasimov e altri c. Russia*, §§ 182-83; *Kukalo c. Russia*, § 61; *Sypchenko c. Russia*, § 45). Inoltre, nella causa *Olaru e altri c. Moldavia*, §§ 54-57, la Corte ha ritenuto che l’impossibilità per le autorità pubbliche locali di osservare sentenze passate in giudicato che ordinavano loro di offrire ai ricorrenti abitazioni sociali costituisse una situazione sistemica.

258. Nella causa *Tchokontio Happi c. Francia*, §§ 59-61, la Corte ha distinto i fatti oggetto della causa da quelli relativi alle summenzionate cause *Teteriny c. Russia* e *Olaru e altri c. Moldavia*. Invocando la linea giurisprudenziale delle cause *Durini c. Italia* (dec.) e *J.L.S. c. Spagna* (dec.) (si veda la Sezione relativa all’applicabilità dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 – “beni”), la Corte ha ritenuto che la sentenza passata in giudicato non esigesse che le autorità conferissero alla ricorrente la proprietà di un appartamento, bensì piuttosto che le permettessero di disporre di un appartamento. Era vero che a determinate condizioni la ricorrente avrebbe potuto acquisire la proprietà dell’appartamento. Tuttavia le autorità non avevano alcun obbligo giuridico di venderlo. Conseguentemente, ella non aveva alcuna aspettativa legittima di acquisire un bene economico e la sua doglianza ai sensi dell’articolo del Protocollo n. 1 è stata rigettata in quanto incompatibile *ratione materiae* (benché sia stata riscontrata la violazione dell’articolo 6).

259. Inoltre, in diverse cause la Corte si è occupata di situazioni derivanti dal regime della “locazione particolarmente protetta” nell’Ex Jugoslavia, che presentava alcune caratteristiche particolari rispetto a una ordinaria locazione. Gli Stati successori hanno adottato differenti soluzioni giuridiche, trasformando generalmente la “locazione particolarmente protetta” in locazioni protette in misura differente. Nelle cause *Blečić c. Croazia* [GC], § 92, e *Berger-Krall e altri c. Slovenia*, § 135, la Corte non ha ritenuto necessario decidere se la “locazione particolarmente protetta” costituisse un “bene”, in quanto le cause sono state risolte per altri motivi.

260. Nella causa *Gaćeša c. Croazia* (dec.), la Corte ha ritenuto che, poiché in Croazia la locazione particolarmente protetta era stata abolita prima che la Croazia ratificasse la Convenzione, essa non doveva determinare se tale tipo di contratto di locazione potesse essere considerato un “bene” tutelato dall’articolo 1 del Protocollo n. 1. Tuttavia, nella causa *Mago e altri c. Bosnia-Erzegovina* la Corte ha ritenuto che la “locazione particolarmente protetta” costituisse un “bene”, in quanto nella Bosnia-Erzegovina i titolari di tale tipo di contratto di locazione avevano di norma il diritto di riottenere gli appartamenti che detenevano prima della guerra e successivamente di acquistarli a condizioni molto favorevoli. La Corte ha distinto tale causa dalla causa *Gaćeša c. Croazia* (dec.) in quanto in Croazia i titolari di un contratto di locazione particolarmente protetta non erano più stati in grado di acquistare i loro appartamenti precedentemente alla ratifica della Convenzione e dei suoi Protocolli da parte della Croazia.

261. Nella storica causa *Hutten-Czapska c. Polonia* [GC], la Corte ha trattato per la prima volta una situazione che rappresentava l’altra parte della medaglia – i diritti dei proprietari cui erano stati restituiti beni espropriati durante il precedente regime e che lamentavano i programmi di controllo del canone di locazione. A decorrere da quel momento la Corte ha trattato altre cause simili, quali *Bittó e altri c. Slovacchia*, *Statileo c. Croazia*, e *R & L, s.r.o., e altri c. Repubblica ceca*. In generale, le disposizioni che prevedevano il controllo dei canoni di locazione sono state promulgate dagli Stati membri successivamente alla caduta del precedente regime. Agli inquilini di appartamenti compresi in tali beni, cui erano stato concesso il diritto a contratti di locazione privilegiati, era stato permesso di rimanere negli appartamenti successivamente al crollo del precedente regime, e lo Stato disciplinava l’importo del canone di locazione, generalmente inferiore ai prezzi di mercato. In tutte le summenzionate cause la Corte ha ritenuto che i proprietari fossero stati gravati di un onere

sproporzionato e ha riscontrato la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 (si raffrontino, in differenti circostanze economiche e sociali, *James e altri c. Regno Unito* e *Mellacher e altri c. Austria*).

262. Allo stesso modo, nella causa *Radović e Stănescu c. Romania*, i proprietari degli appartamenti avevano proposto nuovi contratti di locazione agli inquilini che li occupavano, tali appartamenti erano stati precedentemente delle locazioni statali. Gli inquilini hanno rifiutato di firmare i contratti di locazione proposti dai locatori. Questi ultimi hanno chiesto dei provvedimenti di sfratto, che non sono stati emessi perché i locatori non avevano adempiuto le formalità previste dalla legge. Un'ulteriore conseguenza era stata l'automatica proroga dei contratti di locazione. È stata riscontrata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1.

B. Cause in materia previdenziale

263. La Commissione e la Corte hanno trattato diverse cause relative a differenti tipi di prestazioni previdenziali/statali, tra le quali i diritti pensionistici. Per una completa ricapitolazione della giurisprudenza pertinente, si vedano *Bélné Nagy c. Ungheria* [GC], §§ 80-89, *Yavaş e altri c. Turchia*, §§ 39-43.

264. Per quanto riguarda i diritti pensionistici, l'articolo 1 del Protocollo n. 1 non garantisce il diritto a una pensione di un particolare importo (tra altri precedenti *Skórkiewicz c. Polonia* (dec.); *Janković c. Croazia* (dec.); *Kuna c. Germania* (dec.); *Lenz c. Germania* (dec.); *Blanco Callejas c. Spagna* (dec.); *Kjartan Ásmundsson c. Islanda*, § 39; *Apostolakis c. Grecia*, § 36; *Wieczorek c. Polonia*, § 57; *Poulain c. Francia* (dec.); *Maggio e altri c. Italia*, § 55; *Valkov e altri c. Bulgaria*, § 84). Allo stesso modo, non garantisce il diritto a una pensione di vecchiaia in quanto tale (*Aunola c. Finlandia* (dec.); *Da Silva Carvalho Rico c. Portogallo* (dec.), § 30).

265. In ordine all'obbligo di aderire a un programma in materia di pensioni di vecchiaia, nella causa *Ackermann e Fuhrmann c. Germania* (dec.), la Corte ha esaminato se la contribuzione obbligatoria imponesse ai ricorrenti un onere eccessivo e ha dichiarato la causa manifestamente infondata. Ha tenuto conto del fatto che i contributi ammontavano approssimativamente al 19% del loro reddito lordo ed erano versati dai ricorrenti e dai loro datori di lavoro in parti uguali.

266. Il fatto che una prestazione previdenziale possa essere ridotta o possa cessare non le impedisce di essere un "bene" ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, almeno fino a quando non è revocata (*Moskal c. Polonia*, § 40; si veda la Sezione relativa all'Applicabilità dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 – "beni"). In alcune circostanze, la Corte ha accettato la possibilità di riduzioni dei diritti a prestazioni previdenziali. Nel decidere se tali misure fossero proporzionate, la Corte ha tenuto conto dei seguenti fattori: il fatto che le autorità avevano tentato di limitare le perdite in ordine al programma di sicurezza sociale; che i ricorrenti continuassero a percepire pensioni di vecchiaia; che essi non fossero discriminati o svantaggiati ai sensi del regime ordinario; che le misure non avessero avuto effetto retroattivo; e che si fosse tenuto conto della durata del servizio dei ricorrenti nel calcolo dei loro periodi di contribuzione obbligatoria (*Yavaş e altri c. Turchia*, §§ 47-50). Il fatto che una persona abbia sottoscritto un regime previdenziale statale o ne faccia parte, anche se esso è obbligatorio, non significa necessariamente che il regime non possa essere modificato, sia in relazione alle condizioni di ammissibilità che in relazione all'importo della prestazione o della pensione (*Richardson c. Regno Unito* (dec.), § 17; *Carson e altri c. Regno Unito* [GC], §§ 85-89).

267. Tuttavia, la riduzione dell'importo della prestazione o la sua cessazione costituiscono normalmente un'ingerenza nei "beni" che esige una giustificazione, nell'interesse generale (*Kjartan Ásmundsson c. Islanda*, §§ 39-40; *Rasmussen c. Polonia*, § 71; *Moskal c. Polonia*, §§ 51 e 64; *Grudić c. Serbia*, § 72; *Hoogendijk c. Paesi Bassi* (dec.); *Valkov e altri c. Bulgaria*, § 84; *Philippou c. Cipro*, § 59).

268. Per la Corte un'importante considerazione è quella di stabilire se il diritto del ricorrente di beneficiare di prestazioni da parte del sistema previdenziale sia stato violato in modo tale da comportare che sia stata pregiudicata l'essenza dei suoi diritti pensionistici (*Domalewski c. Polonia* (dec.); *Kjartan Ásmundsson c. Islanda*, § 39; *Wieczorek c. Polonia*, § 57; *Rasmussen c. Polonia*, § 75; *Valkov e altri c. Bulgaria*, §§ 91 e 97; *Maggio e altri c. Italia*, § 63; *Stefanetti e altri c. Italia*, § 55). In relazione all'analisi della proporzionalità (*Da Silva Carvalho Rico c. Portogallo* (dec.), § 42), la Corte ha osservato in generale che era probabile che la totale privazione della pensione violasse l'articolo 1 del Protocollo n. 1 (*Stefanetti e altri c. Italia*, § 59; *Apostolakis c. Grecia*, § 41) e che, per contro, l'imposizione di una riduzione che essa considera ragionevole e proporzionata non comporta necessariamente la violazione di tale disposizione (*Da Silva Carvalho Rico c. Portogallo* (dec.), § 42; *Arras e altri c. Italia*, § 82; *Poulain c. Francia* (dec.); *Philippou c. Cipro*, § 68; *Bélné Nagy c. Ungheria* [GC], § 117).

269. Tuttavia, l'esame del giusto equilibrio effettuato dalla Corte nel contesto previdenziale non è

basato unicamente sull'importo o sulla percentuale della perdita subita astrattamente. La Corte esamina ogni elemento pertinente alla luce dello specifico caso (*Bélané Nagy c. Ungheria* [GC], § 117 e *Stefanetti e altri c. Italia*, § 59). I fattori specifici pertinenti al fine della valutazione della proporzionalità di un'ingerenza in materia di previdenza sociale comprendono il carattere discriminatorio di qualsiasi perdita di diritti (*Kjartan Ásmundsson c. Islanda*, § 43); l'arbitrarietà di una condizione (*Klein c. Austria*, § 55); la buona fede del ricorrente (*Moskal c. Polonia*, § 44; *Čakarević c. Croazia*, §§ 60-65).

270. L'importanza delle garanzie procedurali nella valutazione del giusto equilibrio nel contesto di diritti in materia di previdenza sociale è illustrata dal fatto che è stata riscontrata violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 in una causa in cui una decisione, che aveva liquidato alla ricorrente una prestazione previdenziale, era stata successivamente ribaltata sulla base di una nuova valutazione della originaria pratica della ricorrente (*Moskal c. Polonia*, § 56).

271. In situazioni di sospensione delle prestazioni, la disponibilità di un periodo di transizione in cui gli aventi diritto potevano adeguarsi al nuovo regime è uno dei fattori di proporzionalità che opera a favore dello Stato convenuto (*Lakićević e altri c. Montenegro e Serbia*, § 72; *Moskal c. Polonia*, § 74, in cui la ricorrente aveva dovuto affrontare, praticamente da un giorno all'altro, la totale perdita della sua pensione anticipata, che costituiva la sua unica fonte di reddito, e con scarse prospettive di essere in grado di adattarsi al cambiamento).

272. Se la decisione di sospendere o di far cessare l'erogazione della prestazione ha effetto retroattivo, ciò costituisce un fattore da soppesare nel valutare la proporzionalità dell'ingerenza *Lakićević e altri c. Montenegro e Serbia*, § 71; *Moskal c. Polonia*, § 69, per l'effetto immediato. In una causa concernente il nuovo calcolo retroattivo di una pensione già liquidata alla ricorrente, la Corte ha ritenuto che "l'eventuale interesse dello Stato ad assicurare un'uniforme applicazione della Legge in materia di pensioni non avrebbe dovuto causare il nuovo calcolo retroattivo dell'importo già liquidato giudizialmente a favore della ricorrente. La retrodatazione del nuovo calcolo con l'effetto che le somme esigibili erano state ridotte aveva comportato per la ricorrente un onere individuale eccessivo ed era incompatibile con l'articolo 1 del Protocollo n. 1" (*Bulgakova c. Russia*, § 47). L'obbligo di restituire gli importi ricevuti precedentemente alla decisione che aveva disposto la cessazione o la riduzione dell'erogazione delle prestazioni, se le stesse non erano state acquisite fraudolentemente, è pertinente al fine della valutazione della proporzionalità (*Iwaszkiewicz c. Polonia*, § 60, si raffronti e si contrapponga, *Chroust c. Repubblica ceca* (dec.); *Moskal c. Polonia*, § 70). Nella causa *Romeva c. Macedonia Settentrionale*, §§ 78 e 88, la ricorrente era stata privata retroattivamente della pensione di vecchiaia che riceveva da sette anni, e le era stato chiesto di restituire le somme ricevute, a causa di un errore commesso dal Fondo nell'originaria valutazione dell'idoneità della ricorrente a percepire una pensione. Avendo riscontrato la violazione, la Corte ha chiesto al Governo di astenersi dall'esecuzione forzata della restituzione insoluta.

273. Il decorso del tempo può avere particolare importanza per l'esistenza giuridica e il carattere di prestazioni previdenziali. Ciò vale sia per le modifiche della legislazione, che possono essere adottate per rispondere a cambiamenti sociali e a opinioni in evoluzione circa le categorie di persone che necessitano di assistenza sociale e anche all'evoluzione delle situazioni individuali (*Wieczorek c. Polonia*, § 67).

274. Qualora il pagamento di una pensione sia stato interrotto automaticamente, meramente sulla base della condanna penale del ricorrente, ed egli è stato quindi privato della totalità dei diritti che aveva acquisito, la Corte ha riscontrato la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 (*Apostolakis c. Grecia*, § 39). Per contro, la Corte ha ritenuto che la riduzione di una prestazione del 65%, per il medesimo motivo, non sollevasse alcuna questione, in quanto era disponibile una procedura giudiziaria, consistente in tre fasi, mediante la quale era possibile impugnare tale riduzione; tutto ciò tenendo conto dell'eccezionale gravità del reato commesso dal ricorrente (*Banfield c. Regno Unito* (dec.); *Philippou c. Cipro*, §§ 70, 71 e 74).

275. La Corte ha esaminato in diverse occasioni la specifica questione del godimento di una posizione privilegiata in ordine ai diritti pensionistici goduti in passato da membri dell'élite comunista, dalla Polizia politica o dalle Forze armate in Paesi europei post-comunisti (*Goretzky c. Germania* (dec.); *Lessing e Reichelt c. Germania* (dec.); *Schwengel c. Germania* (dec.); *Domalewski c. Polonia* (dec.); *Janković c. Croazia* (dec.)). In diverse cause la riduzione delle prestazioni, in ragione del ruolo svolto in passato dai beneficiari sotto il regime comunista, è stata ritenuta conforme all'articolo 1 del Protocollo n. 1, in particolare in quanto le misure lamentate non compromettevano l'effettiva essenza dei diritti – le riduzioni non erano mediamente superiori al 25% o 30%, e i ricorrenti continuavano a percepire una pensione che era superiore alla media in Polonia (*Cichopek e altri c. Polonia* (dec.), §§ 152 e 156). La Corte ha dichiarato irricevibili, in considerazione del fatto che le prestazioni previdenziali non erano state colpite in modo sproporzionato o arbitrario, cause che lamentavano che i ricorrenti avevano perso il loro diritto privilegiato a prestazioni previdenziali in conseguenza di una Corte europea dei diritti dell'uomo

legislazione finalizzata a condannare il ruolo politico svolto dai servizi di sicurezza comunisti nella repressione dell'opposizione politica al regime comunista (*Skórkiewicz c. Polonia* (dec.); *Styk c. Polonia*, decisione della Commissione; *Bienkowski c. Polonia*, decisione della Commissione). In tali cause essa aveva accettato che le misure perseguivano un fine legittimo, nonostante il notevole tempo, quasi vent'anni, trascorso tra il collasso del regime comunista e l'adozione della legislazione interna che privava persone, precedentemente privilegiate, dei diritti acquisiti dalle stesse (*Cichopek e altri c. Polonia* (dec.), § 118).

276. Inoltre, anche le prestazioni basate sull'incapacità del ricorrente di mantenere un impiego retribuito a causa di una salute cagionevole possono essere revocate o ridotte, anche se sono state pagate all'avente diritto per molto tempo. È nella natura delle cose che varie condizioni di salute che non permettono inizialmente a persone che ne sono afflitte di lavorare, possano evolvere nel tempo, dando luogo a un peggioramento o a un miglioramento della salute della persona. Gli Stati possono adottare misure finalizzate a rivalutare la condizione medica delle persone che percepiscono pensioni di invalidità, per accertare se le stesse continuino a essere inidonee al lavoro, purché tale rivalutazione sia conforme alla legge e sia accompagnata da sufficienti garanzie procedurali. Il mantenimento del diritto alla pensione di invalidità, in situazioni in cui i beneficiari hanno cessato nel tempo di soddisfare i requisiti giuridici applicabili, comporterebbe il loro ingiusto arricchimento. Inoltre sarebbe iniquo nei confronti delle persone che contribuiscono al sistema previdenziale sociale, in particolare nei confronti di quelle cui sono state negate tali prestazioni perché non soddisfacevano i requisiti pertinenti. In termini più generali, ciò autorizzerebbe anche un'impropria assegnazione di fondi pubblici, assegnazione che contrasta con gli obiettivi che le pensioni di invalidità asserivano di soddisfare (*Wieczorek c. Polonia*, § 67; *Iwaskiewicz c. Polonia*, § 51).

277. In ordine ai differenti tipi di prestazioni previdenziali, nella causa *Krajnc c. Slovenia*, §§ 49-51 – in cui era in gioco la sostituzione dell'indennità del ricorrente per il periodo di attesa con un'indennità di invalidità molto inferiore a seguito di una riforma legislativa – la Corte ha ritenuto che il ricorrente si fosse trovato in una situazione particolarmente precaria e che avesse dovuto sostenere l'onere sproporzionato della perdita di una significativa porzione dell'indennità di invalidità. Nella causa *Fedulov c. Russia*, §§ 76-79, concernente l'ammissibilità di una persona disabile a ricevere cure mediche gratuite, la Corte ha ritenuto che la situazione non fosse stata sollecitata da alcuna modifica della legislazione. Il ricorrente soddisfaceva tutti i criteri per percepire la prestazione in questione, essendo il godimento ininterrotto di essa decisivo per la vita del ricorrente, e fondamentalmente era difficile conciliare il rifiuto delle autorità statali, sulla base della mancanza di fondi, con lo stato di diritto. Data la conclusione era superfluo compiere una valutazione della proporzionalità.

278. Le riduzioni di alcuni diritti a prestazioni previdenziali e retributive in conseguenza di varie misure di austerità sono state considerate conformi all'articolo 1 del Protocollo n. 1, poiché la Corte ha tenuto conto del contesto generale delle misure lamentate (crisi economica), e della loro portata (importo della pensione lasciato immutato, pagamento ridotto per un periodo di tre anni; ingerenza pertanto limitata sia nel tempo che nella portata – *Da Conceição Mateus e Santos Januário c. Portogallo* (dec.), §§ 28-29). In una causa simile concernente, *inter alia*, tagli pensionistici giustificati dall'esistenza di una crisi economica senza precedenti nella storia greca, la Corte ha ritenuto che la proporzionalità delle misure non sollevasse questioni ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 (*Koufaki e Adedy c. Grecia* (dec.), §§ 46-49; (si veda la Sezione relativa alle misure di austerità).

279. La Corte ha accettato la distinzione che effettuano alcuni Stati contraenti, ai fini pensionistici, tra i dipendenti pubblici e i dipendenti privati (*Matheis c. Germania* (dec.), relativa a una pensione di reversibilità); *Ackermann e Fuhrmann c. Germania* (dec.); *Valkov e altri c. Bulgaria*, § 117; *Panfile c. Romania* (dec.), § 28; e più recentemente, *Giavi c. Grecia*, § 52; *Fábián c. Ungheria* [GC], §§ 131-132). La logica alla base di tale approccio deve essere trovata nelle differenze strutturali tra i due regimi, che giustifica a sua volta disposizioni differenti (*Matheis c. Germania* (dec.), e più generalmente nelle differenze tra varie categorie di assicurati, *Carson e altri Regno Unito* [GC], § 84) (si veda la Sottosezione relativa all'articolo 14 per *Fábián c. Ungheria* [GC]).

280. Il mero fatto che una nuova legislazione meno vantaggiosa privi gli aventi diritto di una prestazione pensionistica, mediante nuove previsioni retroattive dei requisiti connessi all'acquisizione di diritti pensionistici non è, *per se*, sufficiente a riscontrare la violazione. Le disposizioni previste dalla legge in materia di pensioni possono cambiare e non può essere impedito al legislatore di disciplinare, mediante nuove disposizioni retroattive, i diritti pensionistici derivanti da leggi in vigore (*Khoniakina c. Georgia*, §§ 74 e 75; e altresì *Arras e altri c. Italia*, § 42; *Sukhobokov c. Russia*, § 26, concernente la mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che liquidava gli arretrati nel pagamento della pensione del ricorrente ai sensi dell'articolo 6; *Bakradze e altri c. Georgia* (dec.), § 19).

281. L'aspettativa di una persona assicurata in base a un piano assicurativo che la sua polizza di assicurazione sanitaria sarà mantenuta o rinnovata non costituisce un bene (*Ramaer e Van Villingen*

c. Paesi Bassi (dec.), § 81).

282. In ordine alla riduzione dell'importo esigibile, i principi che si applicano generalmente in cause concernenti l'articolo 1 del Protocollo n. 1 sono egualmente pertinenti quando si tratta di retribuzioni o di prestazioni previdenziali (*Savickas e altri c. Lituania* (dec.), § 91; *Stummer c. Austria* [GC], § 82).

C. Cause bancarie

283. L'articolo 1 del Protocollo n. 1 è stato invocato in diverse cause concernenti domande dei ricorrenti relative alla riduzione del valore dei loro risparmi o all'impossibilità per gli stessi di rientrare in possesso dei loro risparmi.

284. I conti di risparmio possono deprezzarsi notevolmente in conseguenza dell'inflazione e delle riforme economiche. In cause relative alla riduzione del valore dei risparmi dei ricorrenti, nel ribadire che l'articolo 1 del Protocollo n. 1 non comprende il diritto di acquisire un bene (*Grishchenko c. Russia* (dec.)), la Corte ha ritenuto che da tale articolo non si possa trarre un obbligo generale per gli Stati di mantenere il potere di acquisto di somme depositate presso istituti bancari o finanziari mediante una sistematica indicizzazione dei risparmi o di risarcire le perdite causate dall'inflazione (*Gayduk e altri c. Ucraina* (dec.); *Appolonov c. Russia* (dec.); *Todorov c. Bulgaria* (dec.); *Poltorachenko c. Ucraina*, § 38; *Zbaranskaya c. Ucraina* (dec.); *Sherstyuk c. Ucraina* (dec.); *Boyajyan c. Armenia*, § 54; *Ryabykh c. Russia*, § 63; *Dolneanu c. Moldavia*, § 31). Allo stesso modo, la Convenzione non impone agli Stati obblighi in relazione alla loro politica economica nel trattare gli effetti dell'inflazione e altri fenomeni economici, né esige che pongano rimedio a tali situazioni mediante la legislazione o una decisione giudiziaria (*O.N. c. Bulgaria* (dec.)). In cause in cui i ricorrenti affermavano che il valore reale dei loro crediti era notevolmente diminuito a causa dell'eccessiva durata dei procedimenti giudiziari e degli effetti dell'inflazione per un protratto periodo, non è stato ritenuto che lo Stato fosse responsabile e le doglianze sono state dichiarate irricevibili (*Köksal c. Turchia* (dec.), § 38; *Grozeva c. Bulgaria* (dec.); *O.N. c. Bulgaria* (dec.)).

285. In una causa relativa alla riduzione del valore delle azioni del ricorrente, e in considerazione dell'ampio margine di discrezionalità goduto dagli Stati contraenti in tale materia, la Corte ha ritenuto che le misure adottate dalla Banca Nazionale di Polonia fossero innegabilmente finalizzate a tutelare gli interessi dei clienti della banca, che avevano affidato alla stessa i loro beni, e a evitare le pesanti perdite finanziarie che il fallimento della banca avrebbe comportato per i suoi clienti (*Olczak c. Polonia* (dec.)).

286. Inoltre, l'acquisizione di una banca privata da parte delle autorità statali può essere considerata un'ingerenza nel diritto di proprietà di ex azionisti della banca (*Süzer e Eksen Holding A.Ş. c. Turchia*, §§ 143-144). Spetta alla Corte determinare se tale ingerenza soddisfi il requisito della legalità, del perseguimento di un fine legittimo e se sia proporzionata al fine perseguito. Quando la decisione di acquisire la banca è chiaramente una misura adottata per controllare il settore bancario del Paese, si deve ritenere che la privazione della proprietà persegua una finalità legittima e deve essere applicato il secondo paragrafo dell'articolo 1 del Protocollo n. (*Süzer ed Eksen Holding A.Ş. c. Turchia*, §§ 146-147). Per valutare se tale ingerenza nel diritto di proprietà sia proporzionata al fine perseguito, la Corte deve determinare se sia stato conseguito un giusto equilibrio tra le esigenze di interesse generale della comunità e la tutela dei fondamentali diritti delle persone interessate (*Cingilli Holding A.Ş. e Cingilloğlu c. Turchia*, §§ 49-51).

287. Riguardo a procedimenti relativi alla revoca di una licenza bancaria, la Corte ha sottolineato che qualsiasi ingerenza nel pacifico godimento di "beni" deve essere accompagnata da garanzie procedurali che offrano alla persona fisica o giuridica interessata una ragionevole opportunità di presentare il suo caso alle autorità responsabili, al fine di contestare effettivamente le misure di ingerenza nei diritti garantiti da tale disposizione. Nell'accertare se tale condizione sia stata soddisfatta, deve essere adottato un approccio globale alle procedure giudiziarie e amministrative applicabili (*Capital Bank AD c. Bulgaria*, § 134).

288. Il congelamento di un conto bancario è considerato solitamente una misura di disciplina dell'uso dei beni (*Raimondo c. Italia*, § 27, relativa al sequestro cautelare di beni al fine della confisca degli stessi in base alla legislazione in materia di proventi del reato; *Luordo c. Italia*, § 67; *Valentin c. Danimarca*, §§ 67-72, relativa alla decadenza dei falliti dal diritto di amministrare e gestire i loro beni; *Trajkovski c. Ex Repubblica jugoslava di Macedonia* (dec.), relativa al congelamento di conti bancari). A causa dell'impossibilità per i ricorrenti di prelevare i loro risparmi per oltre vent'anni e della complessità della situazione, il congelamento dei conti bancari è stato esaminato ai sensi della norma generale nella causa *Ališić e altri c. Bosnia-Erzegovina, Croazia, Serbia, Slovenia ed Ex Repubblica jugoslava di Macedonia* [GC]), § 99 (per ulteriori particolari, si veda *infra*).

289. In caso di apertura di un procedimento di liquidazione nei confronti di una banca, il

congelamento dei conti bancari dei dirigenti può essere considerato legittimo e si può ritenere che persegua un fine legittimo nella misura in cui abbia la finalità di assicurare che i dirigenti di una banca diventata insolvente non dissipino i loro beni, in previsione di eventuali accuse penali o cause civili relative alle modalità con cui avevano gestito la banca prima dell'insolvenza (*International Bank for Commerce and Development AD e altri c. Bulgaria*, § 123).

290. La stabilità delle banche e gli interessi dei loro depositanti e dei loro creditori merita una protezione più efficace. Le autorità nazionali godono di un ampio margine di discrezionalità nella scelta del modo in cui trattare tale materia (*Capital Bank AD c. Bulgaria*, § 136). In circostanze normali, il congelamento dei conti bancari dei dirigenti della banca, per una durata rigorosamente limitata di sei mesi, poteva essere considerata compresa in tale margine e pertanto una misura proporzionata al fine perseguito (*International Bank for Commerce and Development AD e altri c. Bulgaria*, § 124).

291. Diverse cause di cui la Corte è stata investita concernevano risparmi nella “vecchia” valuta straniera depositati all'epoca della Ex Repubblica federale socialista di Jugoslavia, che erano stati congelati. Dopo la proclamazione della loro indipendenza, tutti gli Stati successori della Ex Repubblica federale socialista di Jugoslavia hanno trovato una soluzione giuridica differente per disciplinare i risparmi garantiti precedentemente dalla Ex Repubblica federale socialista di Jugoslavia (per una panoramica delle specifiche circostanze relative a differenti Stati convenuti, si veda *Ališić e altri c. Bosnia-Erzegovina, Croazia, Serbia, Slovenia ed Ex Repubblica jugoslava di Macedonia* [GC], §§ 24-52). In tale causa, i risparmi nella “vecchia” valuta straniera erano diventati indisponibili a causa di fattori quali la mancanza di fondi nelle banche pertinenti, l'imposizione per legge del congelamento dei conti e la mancata adozione da parte delle autorità nazionali di misure finalizzate a permettere ai titolari di depositi che si trovavano nella situazione dei ricorrenti di disporre dei loro risparmi.

292. La Corte ha ritenuto che i crediti derivanti da risparmi in valuta straniera, depositati presso una banca commerciale precedentemente alla dissoluzione dell'Ex Repubblica federale socialista di Jugoslavia, costituissero un “bene” ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 (*Suljagić c. Bosnia-Erzegovina*, §§ 34-36), così come una pretesa nei confronti della Federazione russa relativa all'investimento dei risparmi in obbligazioni statali di prestito a premio emesse dall'Ex Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche (*Yuriy Lobanov c. Russia*, §§ 32-34) o in obbligazioni e certificati emessi dalla Banca di Risparmio dell'Ex Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche (*Boyajyan c. Armenia*, § 57). Allo stesso modo, i titoli che hanno un valore economico possono essere considerati dei “beni” (*Jasinskij e altri c. Lituania*, decisione della Commissione).

293. Tuttavia, riguardo alle pretese concernenti la valuta straniera congelata depositata da ricorrenti lettoni presso la Banca per le Attività economiche straniere all'epoca dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, la Corte ha dichiarato le doglianze dei ricorrenti irricevibili in quanto le azioni della Banca non potevano essere attribuite alla Lettonia, che non aveva mai dimostrato alcun segno di accettazione o di riconoscimento di tali pretese (*Likvidājamā p/s Selga e Vasīļevska c. Lettonia* (dec.), §§ 94-113).

294. In casi in cui le misure legislative erano finalizzate a pagare i risparmi nella “vecchia” valuta straniera mediante obbligazioni statali, la Corte, tenuto conto della necessità di conciliare l'interesse generale e il diritto di proprietà del ricorrente, e di tutte le persone che si trovavano nella medesima situazione, ha ritenuto che i mezzi scelti fossero idonei a conseguire il fine legittimo perseguito (in particolare, *Trajkovski c. Ex Repubblica jugoslava di Macedonia* (dec.)).

295. Qualunque siano le misure relative al pagamento di risparmi nella “vecchia” valuta straniera che uno Stato ha deciso di adottare, lo stato di diritto e il principio della legalità imponevano che le Parti contraenti rispettassero e applicassero, in modo prevedibile e coerente, le leggi che avevano promulgato. La carente attuazione della legislazione statale relativa ai risparmi nella “vecchia” valuta straniera ha comportato l'inadempienza di tale obbligo da parte dello Stato convenuto (*Suljagić c. Bosnia-Erzegovina*, § 57).

296. Nel valutare se sia trovato un “giusto equilibrio” tra le esigenze dell'interesse generale della comunità e i requisiti della protezione dei diritti fondamentali della persona, la Corte deve compiere un esame globale dei vari interessi in questione, tenendo presente che la Convenzione è finalizzata a tutelare diritti “pratici ed effettivi”. In tale contesto, dovrebbe essere sottolineato che l'incertezza – sia essa legislativa, amministrativa o derivante da prassi applicate dalle autorità – è un fattore di cui tener conto nel valutare la condotta dello Stato. Infatti, se è in gioco una questione di interesse generale, le autorità pubbliche devono agire tempestivamente, in modo appropriato e coerente. Mentre alcuni ritardi possono essere giustificati in circostanze eccezionali, la Corte ha ritenuto che in tale particolare causa i ricorrenti avessero dovuto attendere eccessivamente. Le autorità della Slovenia e della Serbia, nonostante il loro ampio margine di discrezionalità in tale campo, non avevano conseguito un giusto equilibrio tra l'interesse generale della comunità e i diritti di proprietà dei ricorrenti. È stata riscontrata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 in relazione a tali due Stati convenuti (*Ališić e altri c. Slovenia e Serbia*, §§ 100-101).
Corte europea dei diritti dell'uomo

altri c. Bosnia-Erzegovina, Croazia, Serbia, Slovenia ed Ex Repubblica jugoslava di Macedonia [GC], §§ 108 e 124-125).

297. I ritardi costituiscono un importante fattore nella valutazione della ragionevolezza di un'ingerenza nei diritti di proprietà. Mentre un certo ritardo può essere giustificato in considerazione del verificarsi di circostanze eccezionali, in altri casi la Corte ha concluso che non potesse costituire un motivo valido del mancato rimborso dei ricorrenti da parte dello Stato (*Ališić e altri c. Bosnia-Erzegovina, Croazia, Serbia, Slovenia ed Ex Repubblica jugoslava di Macedonia* [GC], § 108).

298. Sorge un limite al margine di discrezionalità dello Stato quando le misure adottate dalle autorità nazionali limitano sostanzialmente il diritto del ricorrente di disporre di fondi e costituiscono una misura di disciplina dell'uso dei beni. Per esempio, la Corte ha ritenuto che le misure legislative fossero insoddisfacenti se comportavano ritardi di diversi mesi (*Suljagić c. Bosnia-Erzegovina*, § 64).

299. Inoltre, l'impossibilità di ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato, favorevole al ricorrente, costituiva un'ingerenza nel suo diritto al pacifico godimento dei "beni" nel contesto di risparmi nella "vecchia" valuta straniera (*Jeličić c. Bosnia-Erzegovina*, § 48).

D. Tassazione

300. La tassazione è in linea di massima un'ingerenza nel diritto garantito dal primo paragrafo dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, in quanto priva la persona interessata di un bene, vale a dire dell'importo di denaro che deve essere pagato (*Burden c. Regno Unito* [GC], § 59; *Špaček, s.r.o., c. Repubblica ceca*, § 39).

301. L'ingerenza ai fini della tassazione è generalmente giustificata ai sensi del secondo paragrafo di tale articolo, che prevede espressamente un'eccezione relativa al pagamento di imposte o di altri contributi (*Gasus Dossier- und Fördertechnik GmbH c. Paesi Bassi*, § 59).

302. La questione rientra tuttavia nella competenza della Corte, in quanto la corretta applicazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 è soggetta al suo controllo (*Orion-Břeclav, S.R.O. c. Repubblica ceca* (dec.)). La responsabilità economica derivante dall'aumento delle imposte può incidere negativamente sulla garanzia della proprietà, se grava la persona interessata di un onere eccessivo o incide notevolmente sulla sua posizione economica (*Ferretti c. Italia*, decisione della Commissione; *Wasa Liv Ömsesidigt, Försäkringsbolaget Valands Pensionsstiftelse e un gruppo composto approssimativamente da 15.000 persone c. Svezia*, decisione della Commissione; *Buffalo S.r.l. in liquidazione c. Italia*, § 32).

303. Allo Stato è concesso generalmente un ampio margine di discrezionalità ai sensi della Convenzione quando si tratta di misure generali di strategia economica o sociale (*Wallishauser c. Austria* (n. 2), § 65), nonché nella strutturazione e nell'attuazione di una politica in materia di tassazione (*"Bulves" AD c. Bulgaria*, § 63; *Gasus Dossier- und Fördertechnik GmbH c. Paesi Bassi*, § 60; *Stere e altri c. Romania*, § 51). La Corte rispetta la valutazione del legislatore in tale materia, salvo quando è priva di ragionevole fondamento (*Gasus Dossier- und Fördertechnik GmbH c. Paesi Bassi*, § 60).

304. Spetta soprattutto alle autorità nazionali decidere il tipo di imposte o di contributi che desiderano imporre. Le decisioni in tale materia coinvolgono normalmente, inoltre, una valutazione dei problemi politici, economici e sociali che la Convenzione lascia alla competenza degli Stati membri, in quanto le autorità interne sono chiaramente più idonee degli organi previsti dalla Convenzione a valutare tali problemi (*Musa c. Austria*, decisione della Commissione; *Baláž c. Slovacchia* (dec.); *Azienda Agricola Silverfunghi S.a.s. e altri c. Italia*, § 103; *R.Sz. c. Ungheria*, §§ 38 e 46). Spetta inoltre al legislatore nazionale compiere scelte in ordine a quello che può essere qualificato come reddito imponibile e alle concrete misure da adottare al fine della riscossione delle imposte (*Cacciato c. Italia* (dec.), § 25; *Guiso e Consiglio c. Italia* (dec.), § 44).

305. Il ritardo nel rimborso di imposte pagate in eccesso costituiva violazione (*Buffalo S.r.l. in liquidazione c. Italia*, § 39 – la Corte ha ritenuto che ritardi compresi tra i cinque e i dieci avessero comportato gravi conseguenze per la situazione economica della società ricorrente, che non potevano essere risarcite mediante il pagamento di meri interessi semplici sugli importi dovuti, che avessero causato incertezze al contribuente e fossero inoltre unite all'assenza di mezzi di ricorso giudiziario per porre rimedio alla situazione).

306. Allo stesso modo, l'incapacità di ottenere il rimborso di imposte pagate in eccesso, qualora le autorità interne avessero riconosciuto che erano state pagate in violazione della applicabile legislazione sostanziale ha dato luogo a violazione: il giusto equilibrio era sconvolto sia dal diniego della domanda della società ricorrente nei confronti dello Stato che dall'assenza di procedure interne che offrissero un ricorso sufficiente ad assicurare la protezione del diritto della società ricorrente al

rispetto dei suoi “beni” (*S.A. Dangeville c. Francia*, § 61).

307. La discrepanza tra il valore del bene espropriato al fine del calcolo del risarcimento dell'esproprio e l'imposta di successione ha condotto la Corte a riscontrare la violazione per arbitrarietà (*Jokela c. Finlandia*, § 65).

308. Il mero fatto che la legislazione fiscale sia di carattere retroattivo non dà luogo, di per sé, a violazione (p. es. legge retroattiva al fine di tassare determinate operazioni (*M.A. e altri 34 c. Finlandia* (dec.))).

309. Le misure di esecuzione nel contesto di un procedimento tributario che non erano state automaticamente sospese quando il debitore le aveva impugnate sono state considerate accettabili e comprese nell'ampio margine di discrezionalità dello Stato, esse dovevano comunque essere accompagnate da garanzie procedurali al fine di assicurare che le persone non fossero messe in una situazione in cui i loro appelli fossero effettivamente limitati ed esse non fossero in grado di tutelare effettivamente i loro interessi. Uno dei fattori importanti in questo campo è l'esistenza o meno di un ragionevole livello di comunicazione tra le pubbliche autorità coinvolte, che consenta di tutelare i diritti dei contribuenti (*Rousk c. Svezia*, § 124).

310. Il mero fatto che l'aliquota fiscale sia elevata non dà *per se* luogo a violazione; la Corte esamina l'aliquota fiscale applicabile al ricorrente (*R.Sz. c. Ungheria*, § 54). La tassazione sulla base di un'aliquota fiscale notevolmente più elevata di quella in vigore quando era stato generato il reddito in questione, poteva essere considerata indubbiamente un'ingerenza irragionevole nelle aspettative tutelate dall'articolo 1 del Protocollo n. 1 (*M.A. e altri 34 c. Finlandia* (dec.)).

311. Tuttavia, in una causa in cui una dipendente pubblica licenziata era obbligata a pagare imposte relative al trattamento di fine rapporto all'aliquota complessiva del 52%, la Corte ha riscontrato la violazione per i seguenti motivi: tale aliquota eccedeva notevolmente l'aliquota applicata a tutti gli altri redditi; la ricorrente aveva subito una notevole perdita di reddito in conseguenza della disoccupazione; e l'imposta era stata detratta direttamente dal trattamento di fine rapporto dal suo datore di lavoro, senza svolgere alcuna valutazione personalizzata della sua situazione, ed era stata imposta in relazione a un reddito connesso ad attività che avevano avuto luogo prima del pertinente anno fiscale (*N.K.M. c. Ungheria*, §§ 66-74).

312. Nel contesto di un procedimento tributario la Corte attribuisce inoltre importanza alla disponibilità di garanzie procedurali nel pertinente procedimento (si confronti *Agosi c. Regno Unito*, § 55). Il giusto equilibrio è stato sconvolto in casi in cui le autorità nazionali, in assenza di indizi del diretto coinvolgimento di una persona fisica o giuridica nel fraudolento abuso in materia di IVA in una catena di approvvigionamento, o della conoscenza di ciò, ha tuttavia punito il destinatario di una fornitura soggetta al pagamento dell'IVA, sebbene egli avesse osservato pienamente i suoi obblighi, per le azioni o le inazioni commesse da un fornitore sulle quali egli non aveva alcun controllo e in relazione alle quali egli non disponeva di alcun mezzo per esercitare un controllo o assicurarne l'osservanza (*"Bulves" AD c. Bulgaria*, §§ 67-71).

E. Pianificazione territoriale

313. In relazione a questioni di pianificazione urbana o regionale, i diritti dei proprietari sono, essenzialmente, evolutivi. Le politiche di pianificazione urbana e regionale sono, *par excellence*, sfere in lo Stato interviene, in particolare mediante il controllo dell'uso dei beni nell'interesse generale o secondo la pubblica utilità. In tali circostanze, se è preminente l'interesse generale della comunità, la Corte ritiene che il margine di discrezionalità dello Stato sia più ampio rispetto a quando sono in gioco esclusivamente diritti civili (*Gorraiz Lizarraga e altri c. Spagna*, § 70; *Mellacher e altri c. Austria*, § 55; *Chapman c. Regno Unito* [GC], § 104).

314. Ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, il mero fatto che una persona possieda un appezzamento di terreno non conferisce, *per se*, al proprietario il diritto di edificazione su tale terreno. Ai sensi di tale disposizione è possibile imporre e mantenere varie limitazioni all'edificazione.

315. La Corte ha esaminato diverse cause concernenti restrizioni imposte a proprietari terrieri nel contesto della pianificazione del territorio, durate a volte molti anni (*Skibiński c. Polonia*, § 98; *Skrzyński c. Polonia*, § 92; *Rosiński c. Polonia*, § 89; *Buczkiwicz c. Polonia*, § 77; *Pietrzak c. Polonia*, § 115; *Hakan Ari c. Turchia*, § 36; *Rossitto c. Italia*, § 37; *Maioli c. Italia*, § 52; *Hüseyin Kaplan c. Turchia*, § 38; *Ziya Çevik c. Turchia*, § 33). Nella causa *Jahn e altri c. Germania* [GC], §§ 100-105, che era una causa concernente circostanze eccezionali, tali restrizioni, benché imposte su base permanente e senza alcun diritto di ottenere un risarcimento, sono state considerate conformi a tale disposizione. I ricorsi sono stati dichiarati irricevibili in cause concernenti l'assoluto divieto di edificare, accompagnato dall'impossibilità di chiedere un risarcimento al Comune, in cui i proprietari non avevano manifestato l'intenzione di edificare né dimostrato che il divieto li aveva obbligati a modificare

lla destinazione del bene (*Scagliarini c. Italia* (dec.)); o in cui, in assenza della modifica dell'uso, il ricorrente aveva atteso molto tempo prima di chiedere il permesso di costruire (*Galtieri c. Italia* (dec.)). In altri casi, è stata riscontrata la violazione anche in assenza di un concreto progetto di costruzione in quanto il legislatore aveva promulgato inizialmente delle leggi che prevedevano il diritto al risarcimento dell'esproprio, ma aveva successivamente ripetutamente rinviato l'entrata in vigore di tali leggi (*Skibiński c. Polonia*, § 78).

316. L'occupazione illegale da parte delle autorità pubbliche di un terreno di proprietà privata al fine di realizzare progetti di costruzione, creando un meccanismo che aveva permesso alle autorità di beneficiare di una situazione illegale in cui era stato presentato al ricorrente un *fait accompli*, è stata considerata in violazione del diritto al rispetto dei "beni" (*Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia*, § 59).

317. La Corte ha sottolineato che le difficoltà di promulgare un quadro giuridico globale in materia di pianificazione urbana costituiscono parte del processo di transizione da un ordinamento giuridico socialista e dal suo regime in materia di proprietà a un ordinamento compatibile con lo stato di diritto e l'economia di mercato – processo che, per la natura stessa delle cose, è pieno di difficoltà. Tuttavia, le difficoltà e l'enormità dei compiti che affrontano i legislatori che devono trattare tutte le complesse questioni presenti in tale transizione non esonerano gli Stati membri dagli obblighi derivanti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli (*Schirmer c. Polonia*, § 38; *Skibiński c. Polonia*, § 96).

F. Confisca dei proventi del reato

318. In diverse cause la Corte ha esaminato ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 varie misure adottate al fine di contrastare l'illecito arricchimento derivante da proventi del reato. In tali casi, gli Stati hanno un ampio margine di discrezionalità quando attuano politiche finalizzate a contrastare la criminalità organizzata, tra cui la confisca di beni ottenuti illecitamente (*Raimondo c. Italia*, § 30; *Riela e altri c. Italia* (dec.); *Arcuri e altri c. Italia* (dec.); *Gogitidze e altri c. Georgia*, § 108).

319. A seconda del quadro giuridico esistente negli Stati membri, tale confisca può essere disposta nell'ambito di un procedimento penale, ed è generalmente subordinata alla condanna, o al di fuori di un procedimento penale, quando sono soddisfatte alcune condizioni. Un'altra procedura speciale è quella che prevede la confisca dei beni dell'autore del reato o di altre persone, sulla base della mera presunzione che derivino dal reato. Tale procedura è definita generalmente confisca estesa, ed è considerata una forma secondaria e ausiliaria della confisca ordinaria. Inoltre, in Italia sono previste misure di confisca cautelare di carattere amministrativo, in particolare per contrastare la criminalità organizzata. Infine, alcuni ordinamenti giuridici, come quello del Regno Unito, prevedono anche un approccio di diritto civile alla confisca: tale modello di confisca non è basato sulla colpevolezza dell'autore del reato, bensì sull'origine del bene.

320. Nella causa *Gogitidze e altri c. Georgia*, § 105, la Corte ha osservato che si può affermare che esistano comuni norme giuridiche europee e perfino universali che incoraggiano, in primo luogo, la confisca di beni connessi a gravi reati quali la corruzione, il riciclaggio, i reati in materia di sostanze stupefacenti, in assenza della preliminare esistenza di una condanna penale. In secondo luogo, l'onere di provare la legittima origine del bene che si presume acquisito illecitamente può legittimamente ricadere sui convenuti in procedimenti non penali finalizzati alla confisca, compreso in procedimenti civili *in rem*. In terzo luogo, le misure di confisca possono essere applicate, non soltanto al diretto provento del reato, bensì anche ai beni, compresi i redditi e gli altri vantaggi indiretti, ottenuti convertendo o trasformando i diretti proventi del reato o mescolandoli ad altri beni, eventualmente leciti. Infine, le misure di confisca possono essere applicate non soltanto alle persone direttamente sospettate di reati, bensì anche a terzi, titolari di diritti di proprietà senza la necessaria *buona fede*, al fine di camuffare il loro ruolo illecito nell'accumulo del patrimonio in questione.

321. La confisca di beni che possono essere gli strumenti o il provento del reato non è necessariamente compresa nel campo di applicazione della seconda frase del primo paragrafo dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 (*Handyside c. Regno Unito*, § 63; *Agosi c. Regno Unito*, § 51), benché la confisca, per la sua stessa natura, privi una persona della proprietà.

322. In cause concernenti la confisca dei proventi di un reato che era seguita alla condanna, la Corte ha abitualmente trattato la confisca come una disciplina dell'uso dei beni (*Phillips c. Regno Unito*, § 51; si veda altresì *Welch c. Regno Unito*, § 26, ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione; *Van Offeren c. Paesi Bassi* (dec.), ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione). Infatti, il secondo paragrafo dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 permette, *inter alia*, agli Stati contraenti di disciplinare l'uso dei beni per assicurare il pagamento delle ammende. Tale disposizione deve essere interpretata alla luce del principio generale esposto nella prima frase del primo paragrafo, che esige che debba esistere un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e il fine che si intende realizzare (*Phillips c. Regno Unito*, § 51; *Balsamo c. San Marino*, § 81).

323. Lo stesso approccio è stato adottato in situazioni in cui le misure di confisca erano state attuate indipendentemente da un'accusa penale, perché i beni in questione erano stati considerati acquisiti illecitamente, non ne era stata dimostrata l'origine lecita, o erano stati gli strumenti del reato (*Raimondo c. Italia*, § 27; *Riela e altri c. Italia* (dec.); *Sun c. Russia*, § 25; *Arcuri e altri c. Italia* (dec.); *C.M. c. Francia* (dec.); *Air Canada c. Regno Unito*, § 34; *Gogitidze e altri c. Georgia*, §§ 94 e 97, concernente una confisca applicata nell'ambito di un procedimento civile; *Balsamo c. San Marino*, § 81, concernente un procedimento in materia di riciclaggio).

324. In diverse cause la Corte ha esaminato differenti procedure di confisca di beni connessi all'asserita commissione di vari gravi reati dal punto di vista del criterio della proporzionalità dell'articolo 1 del Protocollo n. 1. In ordine a beni di cui si presumeva che fossero stati acquisiti totalmente o parzialmente con i proventi del reato di traffico di sostanze stupefacenti (*Webb c. Regno Unito* (dec.); *Butler c. Regno Unito* (dec.)) o da organizzazioni criminali coinvolte nel traffico di sostanze stupefacenti (*Arcuri e altri c. Italia* (dec.); *Morabito e altri c. Italia* (dec.)) o da altre attività illecite di tipo mafioso (*Raimondo c. Italia*, § 30), la Corte ha ammesso che le misure di confisca fossero proporzionate, anche in assenza di una condanna che avesse accertato la colpevolezza dell'imputato (*Balsamo c. San Marino*, § 90).

325. Se la confisca era stata disposta indipendentemente dalla formulazione di un'accusa penale nei confronti di terzi, la Corte ha ammesso che le autorità potessero applicare misure di confisca non soltanto nei confronti di persone direttamente accusate di reati bensì anche nei confronti dei loro familiari o di altri parenti stretti che si presumeva detenessero e gestissero informalmente i beni ottenuti illecitamente per conto dei criminali sospettati, o che difettavano in altro modo della necessaria qualità della *buona fede* (*Raimondo c. Italia*, § 30; *Arcuri e altri c. Italia* (dec.); *Morabito e altri c. Italia* (dec.); *Butler c. Regno Unito* (dec.); *Webb c. Regno Unito* (dec.); *Saccoccia c. Austria*, § 88; *Silickienė c. Lituania*, § 65, in cui è stata imposta una misura di confisca alla vedova di un pubblico ufficiale corrotto; *Balsamo c. San Marino*, §§ 89 e 93, in cui è stata disposta una misura di confisca nei confronti di minori a causa dei precedenti penali del padre).

326. In tali casi la confisca mirava a impedire l'illecito uso, in modo pericoloso per la società, di "beni" dei quali non era stata accertata la legittima origine. La Corte ha rilevato le difficoltà incontrate dalle autorità pubbliche nella lotta contro la criminalità organizzata. La confisca, finalizzata a bloccare tali movimenti di capitale sospetto, è un'arma effettiva e necessaria in tale contesto. Un provvedimento di confisca relativo a beni acquisiti in modo criminale opera nell'interesse generale quale deterrente per le persone che considerano la possibilità di dedicarsi ad attività criminali, e garantisce inoltre che il crimine non paghi (*Denisova e Moiseyeva c. Russia*, § 58; *Phillips c. Regno Unito*, § 52; *Dassa Foundation e altri c. Liechtenstein* (dec.), ai sensi degli articoli 6 e 7).

327. Nei procedimenti concernenti varie forme di confisca o di repressione fiscale relative a beni nell'ambito dei quali le autorità pubbliche agiscono sulla base della presunzione che essi siano stati acquisiti illecitamente, l'articolo 6 della Convenzione non impedisce generalmente agli Stati di ricorrere alle presunzioni (*Salabiaku c. Francia*, § 28). Lo stesso approccio è stato utilizzato nel contesto di doglianze relative a presunzioni effettuate in tale contesto o ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 (*Cacucci e Sabatelli c. Italia* (dec.), § 43; *Yildirim c. Italia* (dec.); o ai sensi dell'articolo 6 (trasferendo l'onere della prova al ricorrente che deve dimostrare che i suoi beni erano stati acquisiti lecitamente – *Grayson e Barnham c. Regno Unito*, § 45; *Phillips c. Regno Unito*, § 43; nonché *Perre c. Italia* (dec.), per l'interrogatorio di un testimone). Se la parte ha avuto la possibilità di confutare le presunzioni, l'uso delle presunzioni è compatibile con la presunzione di innocenza. Per contro, è stata riscontrata la violazione dell'articolo 6 § 2 in un caso in cui era stato emesso un provvedimento di confisca in relazione a beni, nonostante il fatto che nel procedimento penale il proprietario fosse stato assolto dal reato dal quale derivavano asseritamente i proventi (*Geerings c. Paesi Bassi*, §§ 43-51).

328. La Corte ha inoltre ritenuto legittimo che le pertinenti autorità interne emettessero provvedimenti di confisca sulla base della prevalenza di prove che dimostravano che i legittimi redditi dei convenuti non potevano essere stati sufficienti ad acquistare il bene in questione. Ogni volta che un provvedimento di confisca era il risultato di un procedimento civile *in rem* connesso ai proventi criminali tratti da gravi reati, la Corte non esigeva la prova "oltre ogni ragionevole dubbio" delle illecite origini del bene oggetto di tale procedimento. La prova di un equilibrio delle probabilità o di un'elevata probabilità di origini illecite, unita all'incapacità del proprietario di dimostrare il contrario, era invece considerata sufficiente ai fini del criterio di proporzionalità di cui all'articolo 1 del Protocollo n. 1 (*Balsamo c. San Marino*, § 91).

329. La Corte ha attribuito importanza alle varie garanzie procedurali disponibili nell'ambito dei procedimenti di confisca, come il loro carattere contraddittorio (*Yildirim c. Italia* (dec.); *Perre c. Italia* (dec.)); la comunicazione anticipata del procedimento del pubblico ministero (*Grayson e Barnham c. Regno Unito*, § 45, per una pubblica udienza); l'opportunità per le parti di addurre prove documentali e orali (*Butler c. Regno Unito* (dec.); *Perre c. Italia* (dec.)), la possibilità di essere

rappresentato giuridicamente da un difensore di fiducia (*Butler c. Regno Unito* (dec.); l'assunto del carattere criminale dei beni può essere confutata dalla parte (*Geerings c. Paesi Bassi*, § 44); il giudice ha il potere discrezionale di non applicare l'assunto se ritiene che l'applicazione darebbe luogo a un grave rischio di ingiustizia (*Phillips c. Regno Unito*, § 43); se sia stata svolta una valutazione individuale per determinare quali beni debbano essere confiscati alla luce dei fatti oggetto della causa (*Rummi c. Estonia*, § 108; *Silickienė c. Lituania*, § 68); complessivamente, se al ricorrente sia stata offerta una ragionevole possibilità di presentare i suoi rilievi dinanzi ai tribunali interni (*Veits c. Estonia*, §§ 72 e 74; *Jokela c. Finlandia*, § 45; *Balsamo c. San Marino*, § 93); se si sia tenuto conto del quadro globale del procedimento in questione (*Denisova e Moiseyeva c. Russia*, § 59).

G. Restituzioni di beni

330. A seguito dei cambiamenti democratici avvenuti nell'Europa centrale e orientale, molti Governi hanno introdotto leggi che prevedevano la restituzione di beni espropriati nel periodo successivo alla Seconda Guerra Mondiale o hanno trattato la restituzione nell'ambito del quadro giuridico esistente.

331. In relazione all'esproprio di beni precedentemente alla ratifica della Convenzione e dei suoi Protocolli, gli organi previsti dalla Convenzione hanno costantemente ritenuto che la privazione della proprietà o di un altro diritto *in rem* sia in via di principio un atto istantaneo e non produca una continua situazione di "privazione di un diritto" (*Malhous c. Repubblica ceca* (dec.) [GC]; *Preußische Treuhand GmbH & Co. KG a.A. c. Polonia* (dec.), § 57).

332. Inoltre, l'articolo 1 del Protocollo n. 1 non può essere interpretato come se esso imponga agli Stati contraenti un obbligo generale di restituire beni che erano stati trasferiti a essi prima che ratificassero la Convenzione (*Jantner c. Slovacchia*, § 34).

333. L'articolo 1 del Protocollo n. 1 non impone neanche alcuna restrizione alla libertà degli Stati membri di determinare la portata della restituzione di beni e di scegliere le condizioni alle quali essi accettano di ripristinare i diritti di proprietà dei precedenti proprietari (*Maria Atanasiu e altri c. Romania*, § 136). In particolare, gli Stati contraenti godono di un ampio margine di discrezionalità in relazione all'esclusione di alcune categorie di precedenti proprietari da tale diritto. Se in tal modo delle categorie di proprietari sono escluse, le loro domande di restituzione non possono fornire la base di una "legittima aspettativa" protetta dall'articolo 1 del Protocollo n. 1 (*Gratzinger e Gratzingerova c. Repubblica ceca* (dec.) [GC], §§ 70-74; *Kopecký c. Slovacchia* [GC], § 35; *Smiljanić c. Slovenia* (dec.), § 29).

334. Pertanto, la speranza del riconoscimento di un diritto di proprietà che è stato impossibile esercitare effettivamente non può essere considerata un "bene" ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, né può esserlo un credito subordinato a una condizione che si estingue in conseguenza dell'inadempienza della condizione (*Malhous c. Repubblica ceca* (dec.) [GC]; *Kopecký c. Slovacchia* [GC], § 35). La convinzione che una legge precedentemente in vigore sarebbe stata modificata a vantaggio di un ricorrente non può essere considerata una forma di aspettativa legittima ai fini dell'articolo 1 del Protocollo n. 1. Vi è una differenza tra una mera speranza di restituzione, per quanto tale speranza possa essere comprensibile, e un'aspettativa legittima, che deve essere di carattere più concreto di una mera speranza e deve essere basata su una disposizione giuridica o su un atto giuridico come una decisione giudiziaria (*Gratzinger e Gratzingerova c. Repubblica ceca* (dec.) [GC], § 73; *Von Maltzan e altri c. Germania* (dec.) [GC], § 112).

335. D'altra parte, una volta che uno Stato contraente, avendo ratificato la Convenzione nonché il Protocollo n. 1, promulga una legislazione che prevede la piena o parziale restituzione di beni confiscati sotto un precedente regime, si può ritenere che tale legislazione generi un nuovo diritto di proprietà tutelato dall'articolo 1 del Protocollo n. 1 a favore delle persone che soddisfano i requisiti per tale diritto (*Maria Atanasiu e altri c. Romania*, § 136). Lo stesso vale per gli accordi in materia di restituzione o di risarcimento stabiliti in base a una legislazione precedente alla ratifica, se tale legislazione è rimasta in vigore successivamente alla ratifica del Protocollo n. 1 da parte dello Stato contraente (*Von Maltzan e altri c. Germania* (dec.) [GC], § 74; *Kopecký c. Slovacchia* [GC], § 35; *Broniowski c. Polonia* [GC], § 125).

336. Pertanto, per quanto riguarda il contenuto e la portata del diritto in questione, la Corte ha osservato che tale questione deve essere esaminata dal punto di vista dei "beni" che il ricorrente possedeva alla data dell'entrata in vigore del Protocollo e, criticamente, alla data in cui egli ha presentato ricorso alle istituzioni previste dalla Convenzione (*Broniowski c. Polonia* [GC], §§ 125 e 132). In tale causa, il diritto del ricorrente a un bene risarcitorio gli era conferito dalla legislazione polacca – che concedeva diritti alle persone rimpatriate da oltre il fiume Bug dopo la Seconda Guerra Mondiale, o ai loro eredi – che era rimasta in vigore alla data di entrata in vigore del Protocollo n. 1 per la Polonia.

337. In ordine all'attuazione delle riforme intraprese, lo stato di diritto che è alla base della

Convenzione e il principio di legalità di cui all'articolo 1 del Protocollo n. 1, esigono non soltanto che gli Stati rispettino e applichino, in modo prevedibile e coerente, le leggi che hanno promulgato, ma anche, quale corollario di tale dovere, che assicurino le condizioni giuridiche e pratiche per la loro attuazione (*Broniowski c. Polonia* [GC], § 184).

338. Diverse cause nel campo della restituzione di beni concerneva la mancata attuazione da parte delle autorità interne di decisioni giudiziarie (o amministrative) passate in giudicato. Una sentenza che impone alle autorità l'obbligo di concedere un risarcimento, consistente in un terreno o in denaro, in conformità alla legislazione interna in materia di restituzione di diritti di proprietà, fornisce al ricorrente un credito esigibile tale da costituire un "bene" ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 (*Jasiūniene c. Lituania*, § 44). Pertanto, se sussiste una sentenza di un tribunale passata in giudicato a favore del creditore, può entrare in gioco il concetto di "aspettativa legittima" (*Driza c. Albania*, § 102).

339. Analogamente, nella sentenza pilota relativa alla causa *Manushaqe Puto e altri c. Albania*, §§ 110-118, la Corte ha ritenuto che vi fosse stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione in ragione della mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato, che aveva concesso ai ricorrenti un risarcimento invece della restituzione del loro bene. La mancata esecuzione di decisioni passate in giudicato, unita ad altre carenze del regime romeno di restituzione dei beni, ha dato luogo a violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 nella causa *Maria Atanasiu e altri c. Romania*, nonché alla procedura di una sentenza pilota (*ibid.*, §§ 215- 218).

340. La causa *Orlović e altri c. Bosnia-Erzegovina*, §§ 55, 57 e 61, concerneva la mancata esecuzione di decisioni interne, che avevano concesso ai ricorrenti il diritto all'intera restituzione dei loro terreni, compresa la porzione di terreno sulla quale era stata edificata una Chiesa dopo la loro deportazione. La Corte ha riscontrato la violazione e ha ordinato allo Stato di adottare ogni misura necessaria ad assicurare l'esecuzione della decisione favorevole ai ricorrenti, compresa la demolizione della Chiesa sita nel loro terreno (*idem*, §§ 68-71).

341. In ordine alla giustificazione che un Governo può presentare per la sua ingerenza nel diritto di proprietà del ricorrente, la Corte ha ribadito che la mancanza di fondi non può giustificare la mancata esecuzione di un debito dello Stato, accertato da una sentenza passata in giudicato e vincolante (*Driza c. Albania*, § 108; *Prodan c. Moldavia*, § 61).

342. Soltanto in via del tutto eccezionale, per esempio nel contesto straordinario della riunificazione tedesca, la Corte ha accettato che un risarcimento non sconvolgeva il "giusto equilibrio" che si deve trovare tra la protezione della proprietà e i requisiti dell'interesse generale (*Jahn e altri c. Germania* [GC], § 117). In generale, quello che esige l'articolo 1 del Protocollo n. 1 è che l'importo del risarcimento concesso per il bene espropriato dallo Stato sia "ragionevolmente connesso" al suo valore (*Broniowski c. Polonia* [GC], § 186).

343. Inoltre, alcune cause di cui la Corte è stata investita concernevano il mancato rispetto dell'effetto di *res judicata* di una sentenza passata in giudicato, che comportava l'annullamento del diritto di proprietà del ricorrente senza prevedere un risarcimento. In tali circostanze, la Corte ha ritenuto che la violazione del principio della certezza giuridica comporta la violazione del requisito di legalità di cui all'articolo 1 del Protocollo n. 1 (*Parvanov e altri c. Bulgaria*, § 50; *Kehaya e altri c. Bulgaria*, § 76; *Chengelyan e altri c. Bulgaria*, §§ 49-50). Il requisito di legalità significa non soltanto l'osservanza delle pertinenti disposizioni della legislazione interna, bensì anche la compatibilità con lo stato di diritto. Ciò comporta che dovrebbe essere prevista una protezione dalle azioni arbitrarie (*Parvanov e altri c. Bulgaria*, § 44).

344. Pertanto, in considerazione delle sentenze contraddittorie pronunciate dai tribunali interni e del fatto che un tribunale interno non aveva spiegato perché si discostava dall'apparente logica di una precedente sentenza, la privazione dei "beni" subita da un ricorrente non può essere compatibile con lo stato di diritto né può essere libera da arbitrarietà, e non può pertanto soddisfare i requisiti di legalità di cui all'articolo 1 del Protocollo n. 1 (*Parvanov e altri c. Bulgaria*, § 50). Analogamente, la Corte ha rilevato ai sensi dell'articolo 6 che, nel particolare contesto della restituzione di beni nazionalizzati in Romania, la mancanza di coerenza legislativa e la contrastante giurisprudenza relativa all'interpretazione di alcuni aspetti delle leggi in materia di restituzione creava un clima generale di mancanza di certezza giuridica (*Tudor Tudor c. Romania*, § 27).

345. Inoltre, la coesistenza di due atti di proprietà relativi allo stesso bene e la mancanza di risarcimento per il proprietario che non poteva godere dei suoi "beni" ha dato luogo alla constatazione di violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 in molte sentenze della Corte (la prima delle quali è stata la causa *Străin e altri c. Romania*, §§ 46-47).

346. La Corte ha avuto anche la possibilità di esaminare la situazione di proprietari che, dopo aver acquisito il loro bene in buona fede, sono stati successivamente privati della proprietà in quanto altri ne sono stati riconosciuti i legittimi proprietari (*Toșcuță e altri c. Romania*, § 33).

347. In particolare, la vendita da parte dello Stato dei beni di una persona a un terzo che agiva in buona fede, anche se precede la definitiva conferma giudiziaria del titolo dell'altra persona, costituisce una privazione della proprietà. Tale privazione, unita alla totale mancanza di un risarcimento, viola l'articolo 1 del Protocollo n. 1 (*Vodă e Bob c. Romania*, § 23). Nella causa *Katz c. Romania*, §§ 30-36, la Corte ha riscontrato che la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 rivelava un problema diffuso causato da una legislazione imperfetta in materia di restituzione di edifici nazionalizzati, che lo Stato aveva venduto a terzi, che li avevano acquistati in buona fede, e che anche numerose modifiche della legge non avevano migliorato la situazione. La Corte ha ritenuto tale inadempienza dello Stato a riordinare la sua legislazione non soltanto un fattore aggravante bensì anche una minaccia per la futura efficacia del meccanismo della Convenzione ai sensi dell'articolo 46 della Convenzione. Ciò era rimasto problematico nella causa *Preda e altri c. Romania*, §§ 146-148, sentenza che rappresentava il seguito della causa *Maria Atanasiu e altri c. Romania*.

348. Nella causa *Pincová e Pinc c. Repubblica ceca* i ricorrenti hanno lamentato la violazione dei loro diritti di proprietà, dichiarando di aver acquistato la loro abitazione in buona fede nel 1967, ignorando che il bene era stato precedentemente confiscato e senza alcun controllo dei particolari dell'operazione o del prezzo di acquisto. La Corte ha ritenuto necessario assicurare che l'attenuazione di vecchi illeciti non creasse nuovi danni sproporzionati. A tal fine, il legislatore dovrebbe permettere di tener conto delle particolari circostanze di ciascun caso, in modo che le persone che hanno acquistato i loro "beni" in buona fede non debbano sostenere il peso della responsabilità che era giustamente dello Stato, che aveva confiscato una volta tali "beni" (*ibid.*, § 58). In tale causa è stata riscontrata la violazione (anche *Zvolský e Zvolská c. Repubblica ceca*, §§ 72-74). La proporzionalità delle misure che – al fine di risarcire le persone alle quali il regime comunista aveva espropriato arbitrariamente dei beni – avevano privato altre persone dei beni che esse avevano acquistato dallo Stato era in gioco anche nella causa *Velikovi e altri c. Bulgaria*, §§ 181 e 190.

349. Inoltre, l'eccessiva durata dei procedimenti di restituzione ha dato luogo a violazione dell'articolo 6 in diverse cause, per esempio, contro la Romania, la Slovacchia e la Slovenia (*Sirc c. Slovenia*, § 182). In tali cause la Corte spesso non ha ritenuto necessario determinare le doglianze dei ricorrenti basate sull'articolo del Protocollo n. 1. Tuttavia se tali ritardi avevano luogo nell'ambito di procedimenti successivi al riconoscimento dei diritti di proprietà dei ricorrenti, la Corte ha riscontrato una distinta violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, segnatamente a causa dello stato di incertezza in cui si trovavano i ricorrenti circa il destino dei loro beni (*Igarienė e Petrauskienė c. Lituania*, §§ 55 e 58; *Beinarovič e altri c. Lituania*, §§ 141 e 154). Nella causa *Kirilova e altri c. Bulgaria*, §§ 120-121, erano avvenuti ritardi significativi nella consegna di appartamenti offerti ai ricorrenti per risarcire l'esproprio dei loro beni.

350. Infine, nella causa *Vasilev e Doycheva c. Bulgaria*, §§ 45-53, concernente la restituzione di un terreno agricolo, collettivizzato dal regime comunista, ai suoi proprietari o ai loro eredi, è stata riscontrata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 e dell'articolo 13 in ragione dell'inerzia delle autorità interne nel compiere le varie formalità richieste.

H. Società statali

351. Nel decidere se ai sensi della Convenzione gli atti o le omissioni di una società siano attribuibili all'autorità interessata o altrimenti allo Stato membro responsabile, la Corte tiene conto dei fattori elencati nella causa *Radio France e altri c. Francia* (dec.), § 26, nel contesto dell'articolo 34 della Convenzione. La Corte, segnatamente, deve esaminare se la società godesse di sufficiente indipendenza istituzionale e operativa dallo Stato per assolvere quest'ultimo dalla sua responsabilità ai sensi della Convenzione per i suoi atti e le sue omissioni (*Mykhaylenky e altri c. Ucraina*, § 44; *Shlepkina c. Russia*, § 24; *Ljubljanska banka d.d. ccc. Croazia* (dec.), §§ 51-55; *Liseytsseva e Maslov c. Russia*, § 151; *Kuzhelev e altri c. Russia*, §§ 93-100 e 117). Nel testo dell'articolo 34 non vi è niente che indichi che l'espressione "organizzazione non-governativa" possa essere interpretata in modo da escludere soltanto le organizzazioni governative che potrebbero essere considerate parte dello Stato convenuto (*Croatian Chamber of Economy c. Serbia* (dec.), § 38).

352. Il cosiddetto criterio "dell'indipendenza istituzionale e operativa", cui la Corte ha rinviato in numerose occasioni, è tratto direttamente dai criteri sintetizzati nella decisione relativa alla causa *Radio France*. A tale riguardo, la Corte tiene conto di una varietà di fattori, nessuno dei quali sembra da solo determinante, nella sua valutazione finalizzata a stabilire se una persona giuridica, segnatamente, una società statale, sia considerata una "organizzazione governativa" ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione.

353. I criteri fondamentali per determinare se lo Stato fosse effettivamente responsabile di tali debiti sono i seguenti: lo status giuridico della società (di diritto pubblico o privato); la natura della sua

attività (una funzione pubblica o un'ordinaria attività commerciale); il contesto della sua organizzazione (quale un monopolio o un'attività estremamente regolamentata); la sua indipendenza istituzionale (la portata della proprietà statale); e la sua indipendenza operativa (la portata della vigilanza e del controllo esercitati dallo Stato) (*Ališić e altri c. Bosnia-Erzegovina, Croazia, Serbia, Slovenia ed Ex Repubblica jugoslava di Macedonia* [GC], § 114; *Fomenko e altri* (dec.), § 172).

354. Nell'accertare la responsabilità statale per i debiti di una società statale, sembra che si tenga conto anche di ulteriori fattori, quali il ruolo giocato dallo Stato in ordine alla difficile situazione in cui la società si è trovata, p. es. l'insolvenza, o se si possa assumere che lo Stato abbia accettato interamente o parzialmente la responsabilità per i debiti della società (si raffronti, *Liseytseva e Maslov c. Russia*, §§ 184-192).

355. Conseguentemente, quando sussistono tali elementi, il carattere pubblico della società debitrice può essere confermato a prescindere dalla sua formale qualificazione nella legislazione nazionale. Pertanto, quando sussistono motivi sufficienti, nelle specifiche circostanze del caso di specie, che permettono di concludere che lo Stato è responsabile dei debiti della società nei confronti dei ricorrenti, la Corte conclude che la doglianza dei ricorrenti è compatibile *ratione personae* con le disposizioni della Convenzione.

356. Se lo Stato era l'azionista di maggioranza di una società privata, la Corte ha concluso che, nonostante il fatto che la società in questione fosse una persona giuridica distinta, essa non godeva di sufficiente indipendenza istituzionale e operativa dallo Stato se (i) i suoi beni erano in larga misura controllati e gestiti dallo Stato; (ii) lo Stato aveva, ed esercitava, il potere di adottare misure finalizzate a migliorare la situazione economica della società con vari mezzi come l'annullamento, anche se soltanto temporaneamente, delle sanzioni applicate dai tribunali o promuovendo gli investimenti nella società, e (iii) il Governo stesso aveva ammesso un certo grado di responsabilità per i debiti della società (*Khachatryan c. Armenia*, §§ 51-54).

357. Tuttavia, quando la società convenuta, dotata di personalità giuridica distinta, ha la capacità di possedere beni distinti dai beni dei suoi azionisti e ha delegato la gestione, lo Stato, come qualsiasi altro azionista, è responsabile soltanto dei debiti pari all'importo investito nelle azioni della società (*Anokhin c. Russia* (dec.)).

358. In particolare, in relazione alle società sottoposte al regime della proprietà sociale, ampiamente utilizzato nella Repubblica socialista federale di Jugoslavia, la Corte ha ritenuto che esse, in generale, non godano di "sufficiente indipendenza istituzionale e operativa dallo Stato" per assolvere quest'ultimo dalla sua responsabilità ai sensi della Convenzione (*R. Kačapor e altri c. Serbia*, § 98; *Mykhaylenky e altri c. Ucraina*, § 44; *Zastava It Turs c. Serbia* (dec.), §§ 21-23).

359. La Corte ha inoltre ritenuto che i parametri elaborati in relazione alle società statali diverse dagli istituti finanziari, potessero essere applicati anche alle cause concernenti banche statali (*Ališić e altri c. Bosnia-Erzegovina, Croazia, Serbia, Slovenia ed Ex Repubblica jugoslava di Macedonia* [GC], § 116). Infatti i criteri fondamentali richiamati per determinare se lo Stato dovesse essere ritenuto responsabile dei debiti bancari sono i medesimi criteri individuati dalla Corte nella sua decisione relativa alla causa *Radio France*.

360. Nella causa *Ališić e altri c. Bosnia-Erzegovina, Croazia, Serbia, Slovenia ed Ex Repubblica jugoslava di Macedonia* [GC], § 114, la Corte ha ribadito che uno Stato potrebbe essere responsabile dei debiti di una società statale, anche qualora la società sia una distinta persona giuridica, purché essa non goda di sufficiente indipendenza istituzionale e operativa dallo Stato, tale da assolvere quest'ultimo dalla sua responsabilità ai sensi della Convenzione (*Mykhaylenky e altri c. Ucraina*, §§ 43-46; *Cooperativa Agricola Slobozia-Hanesei c. Moldavia*, §§ 17-19; *Yershova c. Russia*, §§ 54-63; *Kotov c. Russia* [GC], §§ 92-107).

361. Oltre ai fattori summenzionati, la Corte ha ritenuto che anche ulteriori fattori, elaborati nella giurisprudenza relativa a società diverse dagli istituti finanziari, possano essere applicati alle cause concernenti banche statali (*Ališić e altri c. Bosnia-Erzegovina, Croazia, Serbia, Slovenia ed Ex Repubblica jugoslava di Macedonia* [GC], § 115). Le cause in questione concernevano la questione di sapere se lo Stato fosse direttamente responsabile delle difficoltà finanziarie della società, se avesse distratto fondi della società a discapito della società e dei suoi azionisti, se non avesse tenuto un rapporto concorrenziale con la società o se avesse in altro modo abusato della forma societaria (*Anokhin c. Russia* (dec.); *Khachatryan c. Armenia*, §§ 51-55).

362. Infine, è opportuno menzionare gli sforzi compiuti dalla Corte per spiegare lo status giuridico dei curatori fallimentari. Per esaminare se si possa ritenere che il curatore fallimentare abbia agito in qualità di agente statale, la Corte ha esaminato differenti criteri, quali: i) la convalida della nomina del curatore fallimentare (se la convalida comporti la responsabilità dello Stato per il modo in cui il

curatore fallimentare ha compiuto i suoi doveri); ii) la vigilanza e la responsabilità (se lo Stato sia responsabile degli atti compiuti dal curatore fallimentare, mentre quest'ultimo era responsabile dinanzi ai creditori); iii) gli obiettivi (carattere dei compiti del curatore fallimentare e degli interessi serviti, vale a dire secondo la Corte il mero fatto che i servizi possano anche essere stati socialmente utili non trasforma il curatore fallimentare in un pubblico ufficiale che agisce nell'interesse pubblico); iv) i poteri (se siano limitati al controllo e alla gestione operativi dei beni della società insolvente e se vi sia una formale delega di poteri da parte di un'autorità governativa); e v) le funzioni (se i curatori fallimentari siano coinvolti nel procedimento di esecuzione forzata e abbiano ricevuto poteri di coercizione) (in particolare *Kotov c. Russia* [GC], §§ 92-98 e 99-106), concernente l'incapacità del ricorrente di ottenere l'indennizzo da un curatore fallimentare nominato al fine della gestione dei beni di una banca dichiarata insolvente da un tribunale).

363. In tale causa il curatore fallimentare, al momento pertinente, godeva di una notevole indipendenza operativa e istituzionale e le autorità statali non avevano la facoltà di impartirgli istruzioni e non potevano pertanto compiere ingerenze dirette nella procedura di liquidazione in quanto tale, cosicché si poteva concludere che il curatore fallimentare non avesse agito in qualità di agente statale (*Kotov c. Russia* [GC], § 107). Conseguentemente, lo Stato convenuto non è stato ritenuto direttamente responsabile degli atti illeciti commessi dal liquidatore.

I. Misure di austerità

364. La Corte ha esaminato diverse cause in cui i ricorrenti lamentavano vari aspetti delle misure di austerità, adottate dalle Parti contraenti per rispondere alle crisi finanziarie. Esse comprendevano riduzioni dei diritti acquisiti in materia di assicurazione sociale e salario, nonché misure fiscali che sono state spesso ritenute conformi ai requisiti dell'articolo 1 del Protocollo n.1. La Corte ha tenuto conto del fatto che le misure erano state adottate per compensare le conseguenze di una crisi economica, che le autorità avevano pensato al pubblico interesse, che una particolare misura faceva parte di un programma molto più ampio, che non erano state sproporzionate e non avevano rappresentato una minaccia per il sostentamento dei ricorrenti, e che erano di carattere temporaneo (*Mockienė c. Lituania* (dec.), § 48; *Da Silva Carvalho Rico c. Portogallo* (dec.), § 46; *Savickas e altri c. Lituania* (dec.), §§ 92-94; *Da Conceição Mateus e Santos Januário c. Portogallo* (dec.), § 29; *Koufaki e Adedy c. Grecia* (dec.), §§ 37-49). La Corte ha riconosciuto che gli Stati hanno un'ampia discrezionalità quando promulgano leggi nel contesto di una modifica del regime politico o economico (*Valkov e altri c. Bulgaria*, § 96).

365. Alcune misure accettate dalla Corte hanno comportato la temporanea riduzione del reddito di alcuni segmenti della popolazione. Nel 2010 la Romania ha ridotto del 25% le retribuzioni del settore pubblico per sei mesi al fine di far quadrare il bilancio statale (*Mihăieș e Senteș c. Romania* (dec.), § 8). Nel 2012 il Portogallo ha ridotto l'indennità per le ferie e la gratifica natalizia dovute ad alcune categorie di pensionati del settore pubblico beneficiari di pensioni superiori a EUR 600 mensili e le ha completamente sospese per i pensionati che beneficiavano di pensioni superiori a EUR 1.100 mensili, il che nel caso di due ricorrenti ha dato luogo a una riduzione del pagamento pensionistico che si avvicinava all'11% (*Da Conceição Mateus e Santos Januário c. Portogallo* (dec.), § 6).

366. Altre hanno avuto la forma di una temporanea imposta addizionale sul reddito. Nel 2013 il Portogallo ha sottoposto le pensioni del settore pubblico a un contributo di solidarietà del 3,5% su una parte corrispondente ai primi EUR 1.800 al mese e del 16% sulla parte eccedente essi, il che in una causa di cui era investita la Corte ha ridotto il reddito da pensione dei ricorrenti del 4,6% (*Da Silva Carvalho Rico c. Portogallo* (dec.), § 8).

367. Altre misure hanno comportato perfino una riduzione permanente o semi-permanente del reddito di alcuni segmenti della popolazione. Nel 2010 la Romania ha abolito diversi speciali regimi pensionistici applicabili a particolari categorie di dipendenti del settore pubblico in pensione, che ha comportato nel caso di cinque ricorrenti la riduzione delle loro pensioni approssimativamente del 70% (si veda *Frimu e altri c. Romania* (dec.), § 5).

368. Nel 2010 anche la Grecia ha ridotto le pensioni e le retribuzioni del settore pubblico con effetto retroattivo di percentuali comprese tra il 12% e il 30%, riducendole ulteriormente successivamente nello stesso anno di un ulteriore 8%, e ha ridotto le indennità per le ferie e le gratifiche natalizie dei dipendenti del settore pubblico che guadagnavano di più (*Koufaki e Adedy c. Grecia* (dec.), §§ 20 e 46).

369. In una causa concernente la temporanea riduzione delle retribuzioni dei magistrati, la Corte ha tenuto conto del fatto che le misure lamentate facevano parte di un ampio programma di misure di austerità che incidevano sulle retribuzioni in tutto il settore pubblico, che la riduzione concerneva un aumento concesso due anni prima, e che in definitiva le persone interessate erano state risarcite per tale riduzione (*Savickas e altri c. Lituania* (dec.), § 93).

370. In una causa concernente la tassazione del trattamento di fine rapporto a un'aliquota complessiva pari al 52%, tuttavia, la Corte ha ritenuto che i mezzi utilizzati fossero stati sproporzionati al legittimo fine perseguito. Ciò nonostante l'ampia discrezionalità di cui godeva lo Stato in materia di tassazione e perfino assumendo che la misura fosse funzionale agli interessi del bilancio statale in un'epoca di avversità economiche. La Corte ha tenuto conto del fatto che l'aliquota avesse ecceduto notevolmente l'aliquota applicata a tutti gli altri redditi; che la ricorrente aveva subito una notevole perdita di reddito in conseguenza della disoccupazione; e che l'imposta era stata detratta direttamente dal trattamento di fine rapporto dal suo datore di lavoro, senza svolgere alcuna valutazione personalizzata della sua situazione, ed era stata imposta su un reddito connesso ad attività che avevano avuto luogo prima del pertinente anno fiscale (*N.K.M. c. Ungheria*, §§ 66-74).

371. In un'altra causa concernente l'imposizione di imposte su un reddito elevato, la Corte ha ritenuto complessivamente che le decisioni adottate dallo Stato non avessero ecceduto il limite della discrezionalità permessa alle autorità in questioni di tassazione e non avessero sconvolto l'equilibrio tra l'interesse generale e la protezione dei diritti individuali delle società. La Corte ha rilevato che le misure adottate dallo Stato facevano anche parte degli obiettivi del Paese al fine di soddisfare gli obblighi ai sensi del nuovo Regolamento finanziario europeo (*P. Plaisier B.V. c. Paesi Bassi* (dec.), §§ 77-97).

372. Infine, in una causa concernente la forzata partecipazione dei ricorrenti allo sforzo finalizzato a ridurre il debito pubblico scambiando i loro certificati obbligazionari con altri strumenti di debito di valore inferiore, la Corte non ha riscontrato la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1. Ha rilevato che l'ingerenza perseguiva la finalità, di interesse pubblico, di mantenere la stabilità economica e ristrutturare il debito nazionale in un periodo di grave crisi economica. La Corte ha ritenuto che i ricorrenti non avessero sostenuto alcun onere speciale o eccessivo, in considerazione, in particolare, dell'ampio margine di discrezionalità degli Stati in tale sfera e della riduzione del valore commerciale dei certificati obbligazionari, che erano già stati colpiti dalla ridotta solvenza dello Stato, che probabilmente non sarebbe stato in grado di onorare i suoi obblighi a norma delle clausole contenute nei vecchi certificati obbligazionari. La Corte ha inoltre ritenuto che le clausole di azione collettiva e la ristrutturazione del debito pubblico avessero rappresentato un appropriato e necessario mezzo per ridurre il debito pubblico e salvare lo Stato dal fallimento, che investire in certificati obbligazionari non era mai esente da rischi e che i ricorrenti avrebbero dovuto essere consapevoli dei capricci del mercato finanziario e del rischio di un possibile calo del valore dei loro certificati obbligazionari (*Mamatas e altri c. Grecia*, §§ 22 e 48- 51).

J. Diritto dell'Unione europea

373. La causa *Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlanda* [GC], §§ 155-156, concerneva un aeromobile locato dalla società ricorrente a una società jugoslava, che era stato sequestrato dalle autorità irlandesi nel 1993 ai sensi di un Regolamento comunitario che eseguiva le sanzioni delle Nazioni Unite contro la Repubblica federale di Jugoslavia. La Corte ha ritenuto che la protezione dei diritti fondamentali da parte del diritto della Comunità europea avrebbe dovuto essere considerata essere, ed essere stata al momento pertinente, "equivalente" a quella offerta dal sistema della Convenzione (la cosiddetta "presunzione Bosforo o il principio della protezione equivalente⁸"). Conseguentemente, è sorta la presunzione che l'Irlanda non si fosse discostata dai requisiti della Convenzione quando ha attuato gli obblighi giuridici derivanti dalla sua appartenenza alla Comunità europea. La Corte ha preso atto della natura dell'ingerenza, dell'interesse generale perseguito dal sequestro, del regime delle sanzioni e della pronuncia della CGE, pronuncia che la Corte Suprema era obbligata a osservare e che ha osservato. Ha ritenuto chiaro che non vi fosse alcuna disfunzione dei meccanismi di controllo dell'osservanza dei diritti previsti dalla Convenzione. Pertanto, non si poteva affermare che la protezione dei diritti della società *Bosphorus Airways* ai sensi della Convenzione fosse manifestamente carente. Non è stata riscontrata alcuna violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1.

374. In ordine alle pretese economiche, nella causa *Avotiņš c. Lettonia* [GC], §§ 104 e 109-111, concernente l'esecuzione in Lettonia di una sentenza pronunciata a Cipro nel 2004 relativa al rimborso di un debito ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione e in cui non è stata riscontrata alcuna violazione, la Corte ha riconosciuto che il meccanismo previsto dal diritto dell'Unione europea per monitorare l'osservanza dei diritti fondamentali, nella misura in cui è stato dispiegato il suo pieno potenziale, offre anche una protezione paragonabile a quella prevista dalla Convenzione (seconda condizione della presunzione Bosforo, mentre la prima condizione era l'assenza di qualsiasi margine di manovra da parte delle autorità interne, come esposto nella causa *Michaud c. Francia*, §§ 114-116).

375. Inoltre, nella causa *Heracles S.A. General Cement Company c. Grecia* ((dec.) §§ 63-70), la

Corte ha ritenuto che la sentenza del tribunale interno, a seguito della decisione della Commissione europea, che ordinava il rimborso degli aiuti statali acquisiti illecitamente, unitamente agli interessi maturati in quattordici anni, non fosse sproporzionata e ha dichiarato le doglianze ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 irricevibili.

376. Infine, in una recente causa, una società che pescava il novellame di mitili (sementi di mitili) ha lamentato che il Governo irlandese le aveva cagionato delle perdite finanziarie a causa del modo in cui aveva osservato la legislazione ambientale dell'Unione europea. Il Governo ha temporaneamente proibito la pesca di sementi di mitili nel 2008 nel porto in cui operava la società dopo che la Corte di Giustizia dell'Unione europea ("la CGUE") ha ritenuto che l'Irlanda non avesse adempiuto i suoi obblighi ai sensi di due direttive ambientali dell'Unione europea. Pertanto nel 2010 la società non aveva mitili maturi da vendere, e aveva quindi subito una perdita del profitto. La Corte ha osservato che la protezione dell'ambiente e l'osservanza degli obblighi dello Stato convenuto ai sensi del diritto dell'Unione europea erano entrambe degli obiettivi legittimi. In qualità di operatore commerciale la società avrebbe dovuto essere consapevole del fatto che l'esigenza dello Stato di osservare le norme dell'Unione europea avrebbe probabilmente avuto conseguenze per la sua attività.

377. In particolare, la Corte ha ritenuto che la presunzione Bosforo non si applicasse nelle circostanze del caso di specie, in quanto lo Stato convenuto non era stato privato totalmente di un margine di manovra nel suo dovere di osservare la sentenza della CGUE e la legislazione secondaria che attua la direttiva. La Corte ha lasciato sospesa la questione di sapere se una sentenza della CGUE in un procedimento di infrazione possa essere considerata in altre circostanze una sentenza che non lascia margine di manovra (*O'Sullivan McCarthy Mussel Development Ltd c. Irlanda*, §§ 110-112).

378. Complessivamente, la Corte ha ritenuto che la società non avesse sostenuto un onere sproporzionato a causa delle azioni del Governo e che l'Irlanda avesse assicurato un giusto equilibrio tra gli interessi generali della comunità e la protezione dei diritti individuali. Non è pertanto stata riscontrata alcuna violazione dei diritti di proprietà della società di cui all'articolo 1 del Protocollo n. 1.

8. Si veda la [Guida all'articolo 1 \(Obbligo di rispettare i diritti umani\)](#).

Elenco delle cause citate

La giurisprudenza citata nella presente Guida si riferisce alle sentenze e alle decisioni pronunciate dalla Corte e alle decisioni o ai rapporti della Commissione europea dei diritti dell'uomo ("la Commissione"). Salvo diversa indicazione, tutti i riferimenti riguardano una sentenza di merito pronunciata da una Camera della Corte. L'abbreviazione "(dec.)" indica che si tratta della citazione di una decisione della Corte e "[GC]" che la causa è stata giudicata dalla Grande Camera.

Nell'elenco che segue le sentenze delle Camere non definitive alla data di pubblicazione del presente aggiornamento ai sensi dell'articolo 44 della Convenzione sono contrassegnate da un asterisco (*). L'articolo 44 § 2 della Convenzione prevede: "La sentenza di una Camera diviene definitiva: (a) quando le parti dichiarano che non richiederanno il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera; oppure (b) tre mesi dopo la data della sentenza, se non è stato richiesto il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera; oppure (c) se il collegio della Grande Camera respinge una richiesta di rinvio formulata ai sensi dell'articolo 43". Nei casi in cui il collegio della Grande Camera accoglie la richiesta di rinvio, la sentenza pronunciata dalla Camera non diviene definitiva e pertanto non ha alcun effetto giuridico; la sentenza che diviene definitiva è la successiva sentenza emessa dalla Grande Camera.

I collegamenti ipertestuali alle cause citate nella versione elettronica della Guida rinviano alla banca dati (<http://hudoc.echr.coe.int>) che fornisce accesso alla giurisprudenza della Corte (sentenze e decisioni della Grande Camera, delle Camere e dei Comitati, cause comunicate, pareri consultivi e sintesi giuridiche tratte dai Bollettini della giurisprudenza), della Commissione (decisioni e rapporti) e alle risoluzioni del Comitato dei Ministri.

La Corte pronuncia le sentenze e le decisioni in inglese e/o francese, le sue due lingue ufficiali. La banca dati HUDOC contiene anche traduzioni di molte importanti cause in oltre trenta lingue non ufficiali e collegamenti a circa un centinaio di raccolte giurisprudenziali in internet prodotte da terzi. Tutte le versioni linguistiche disponibili delle cause citate sono accessibili alla voce "Versioni linguistiche" della banca dati [HUDOC](#), voce reperibile dopo aver cliccato sul collegamento ipertestuale della causa.

—A—

Acar e altri c. Turchia (dec.), nn. 26878/07 32446/07, 12 dicembre 2017
Ackermann e Fuhrmann c. Germania (dec.), n. 71477/01, 8 settembre 2013
AGOSI c. Regno Unito, 24 ottobre 1986, Serie A n. 108
Agrotexim e altri c. Grecia, 24 ottobre 1995, Serie A n. 330-A
Air Canada c. Regno Unito, 5 maggio 1995, Serie A n. 316-A
Airey c. Irlanda, 9 ottobre 1979, Serie A n. 32, p. 14
Aka c. Turchia, 23 settembre 1998, *Reports of Judgments and Decisions* 1998-VI
Akdivar e altri c. Turchia, 16 settembre 1996, *Reports of Judgments and Decisions* 1996-IV
Akimova c. Azerbaigian, n. 19853/03, 27 settembre 2007
Akkus c. Turchia, 9 luglio 1997, *Reports* 1997-V
Alatulkkila e altri c. Finlandia, n. 33538/96, 28 luglio 2005
Albergas e Arlauskas c. Lituania, n. 17978/05, 27 maggio 2014
Albina c. Romania, n. 57808/00, 28 aprile 2005
Ališić e altri c. Bosnia-Erzegovina, Croazia, Serbia, Slovenia ed Ex Repubblica jugoslavia di Macedonia [GC], n. 60642/08, CEDU 2014
Allan Jacobsson c. Svezia (n. 1), 25 ottobre 1989, Serie A n. 163
Allianz-Slovenska-Poistovna, A.S., e altri c. Slovacchia (dec.), n. 19276/05, 9 novembre 2010

Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão e altri c. Portogallo, nn. 29813/96 e 30229/96, CEDU 2000-I
Amato Gauci c. Malta, n. 47045/06, 15 settembre 2009
Ambruosi c. Italia, n. 31227/96, 19 ottobre 2000
Andonoski c. Ex Repubblica jugoslavia di Macedonia, n. 16225/08, 17 settembre 2015
Andrejeva c. Lettonia [GC], n. 55707/00, CEDU 2009
Anheuser-Busch Inc. c. Portogallo [GC], n. 73049/01, CEDU 2007-I
Ankarcrona c. Svezia (dec.), n. 35178/97, CEDU 2000-VI
Anokhin c. Russia (dec.), n. 25867/02, 31 maggio 2007
Anonymos Touristiki Etairia Xenodocheia Kritis c. Grecia, n. 35332/05, 21 febbraio 2008
Ansay e altri c. Turchia (dec.), n. 49908/99, 2 marzo 2006
Apap Bologna c. Malta, n. 46931/12, 30 agosto 2016
Apostolakis c. Grecia, n. 39574/07, 22 ottobre 2009
Appolonov c. Russia (dec.), n. 67578/01, 29 agosto 2002
Arcuri e altri c. Italia (dec.), n. 52024/99, CEDU 2001-VII
Arras e altri c. Italia, n. 17972/07, 14 febbraio 2012
Ashby Donald e altri c. Francia, n. 36769/08, 10 gennaio 2013
Athanasiou e altri c. Grecia, n. 2531/02, 9 febbraio 2006
Aunola c. Finlandia (dec.), n. 30517/96, 15 marzo 2001
Aygun c. Turchia, n. 35658/06, 14 giugno 2011
Azas c. Grecia, n. 50824/99, 19 settembre 2002
Azienda Agricola Silverfunghi S.a.s. e altri c. Italia, nn. 48357/07 e altri 3, 24 giugno 2014

—B—

B.K.M. Lojistik Tasimacilik Ticaret Limited Sirketi c. Slovenia, n. 42079/12, 17 gennaio 2017
Bäck c. Finlandia, n. 37598/97, CEDU 2004-VIII
Bahia Nova S.A. c. Spagna (dec.), n. 50924/99, 12 dicembre 2000
Bakradze e altri c. Georgia (dec.), nn. 1700/08 e altri 2, 8 gennaio 2013
Baláž c. Slovacchia (dec.), n. 60243/00, 16 settembre 2003
Balsamo c. San Marino, nn. 20319/17 e 21414/17, 8 ottobre 2019
Banfield c. Regno Unito (dec.), n. 6223/04, CEDU 2005-XI
Barcza e altri c. Ungheria, n. 50811/10, 11 ottobre 2016
Bata c. Repubblica ceca (dec.), n. 43775/05, 24 giugno 2008
Bečvář e Bečvářová c. Repubblica ceca, n. 58358/00, 14 dicembre 2004
Beinarovič e altri c. Lituania, nn. 170520/10 e altri 2, 12 giugno 2018
Béláné Nagy c. Ungheria [GC], n. 53080/13, 13 dicembre 2016
Beller c. Polonia, n. 51837/99, 1 febbraio 2005
Bellet, Huertas e Vialatte c. Francia (dec.), nn. 40832/98 e altri 2, 27 aprile 1999
Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia, n. 31524/96, CEDU 2000-VI
Berger-Krall e altri c. Slovenia, n. 14717/04, 12 giugno 2014
Beyeler c. Italia [GC], n. 33202/96, CEDU 2000-I
Bienkowski c. Polonia (dec.), n. 33889/96, 9 settembre 1998
Bimer S.A. c. Moldavia, n. 15084/03, 10 luglio 2007
Bistrović c. Croazia, n. 25774/05, 31 maggio 2007
Bittó e altri c. Slovacchia, n. 30255/09, 28 gennaio 2014
Blanco Callejas c. Spagna (dec.), n. 64100/00, 18 giugno 2002
Blečić c. Croazia [GC], n. 59532/00, CEDU 2006-III
Blumberga c. Lettonia, n. 70930/01, 14 ottobre 2008
Bock e Palade c. Romania, n. 21740/02, 15 febbraio 2007
Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlanda [GC], n. 45036/98, CEDU 2005-VI
Bowler International Unit c. Francia, n. 1946/06, 23 luglio 2009
Boyajyan c. Armenia, n. 38003/04, 22 marzo 2011
Bradshaw e altri c. Malta, n. 37121/15, 23 ottobre 2018
Bramelid e Malmström c. Svezia, n. 8588/79 e 8589/79, decisione della Commissione del 12 ottobre 1982, DR 9, pp. 64 e 82
British-American Tobacco Company Ltd c. Paesi Bassi, 20 novembre 1995, Serie A n. 331
Broniowski c. Polonia [GC], n. 31443/96, CEDU 2004-V
Brosset-Triboulet e altri c. Francia [GC], n. 34078/02, 29 marzo 2010
Brumărescu c. Romania [GC], n. 28342/95, CEDU 1999-VII

Bruncrona c. Finlandia, n. 41673/98, 16 novembre 2004
Bucheň c. Repubblica ceca, n. 36541/97, 26 novembre 2002
Buczkwicz c. Polonia, n. 10446/03, 26 febbraio 2008
Budayeva e altri c. Russia, nn. 15339/02, 21166/02, 20058/02, 11673/02 e 15343/02, CEDU 2008 (estratti)
Budina c. Russia (dec.), n. 45603/05, 18 giugno 2009
Buffalo S.r.l. in liquidazione c. Italia, n. 38746/97, 3 luglio 2003
Buffalo SRL c. Italia, n. 44436/98, 27 febbraio 2001
Bulgakova c. Russia, n. 69524/01, 18 gennaio 2007
“Bulves” AD c. Bulgaria, n. 3991/03, 22 gennaio 2009
Bunjevac c. Slovenia (dec.), n. 48775/09, 19 gennaio 2006
Burden c. Regno Unito [GC], n. 13378/05, CEDU 2008
Burdov c. Russia, n. 59498/00, CEDU 2002-III
Burdov c. Russia (n. 2), n. 33509/04, CEDU 2009
Butler c. Regno Unito (dec.), n. 41661/98, CEDU 2002-VI
Buzescu c. Romania, n. 61302/00, 24 maggio 2005

—C—

C.M. c. Francia (dec.), n. 28078/95, CEDU 2001-VII
Cacciato c. Italia (dec.) n. 60633/16, 16 gennaio 2018
Čakarević c. Croazia, n. 48921/13, 26 aprile 2018
Cacucci e Sabatelli c. Italia (dec.), n. 29797/09, 17 giugno 2014
Caligiuri e altri c. Italia, nn. 657/10 e altri 3, 9 settembre 2014
Canea Catholic Church c. Grecia, 16 dicembre 1997, *Reports of Judgments and Decisions* 1997-VIII
Capital Bank AD c. Bulgaria, n. 49429/99, CEDU 2005-XII (extracts)
Carson e altri c. Regno Unito [GC], n. 42184/05, CEDU 2010
CDI Holding Aktiengesellschaft e altri c. Slovacchia (dec.), n. 37398/97, 18 ottobre 2001
Ceni c. Italia, n. 25376/06, 4 febbraio 2014
Centro Europa 7 S.R.L. e di Stefano c. Italia [GC], n. 38433/09, CEDU 2012
Chabauty c. Francia [GC], n. 57412/08, 4 ottobre 2012
Chapman c. Regno Unito [GC], n. 27238/95, CEDU 2001-I
Chassagnou e altri c. Francia [GC], nn. 25088/94 e altri 2, CEDU 1999-III
Chengelyan e altri c. Bulgaria, n. 47405/07, 21 aprile 2016
Chiragov e altri c. Armenia [GC], n. 13216/05, CEDU 2015
Chroust c. Repubblica ceca (dec.), n. 4295/03, CEDU 2006-XV
Cichopek e altri c. Polonia (dec.), nn. 15189/10 e altri 1.627, 14 maggio 2013
Cindrić e Bešlić c. Croazia, n. 72152/13, 6 settembre 2016
Cingilli Holding A.Ş. e Cingilloğlu c. Turchia, nn. 31833/06 e 37538/06, 21 luglio 2015
Company S. e T. c. Svezia, n. 11189/84, decisione della Commissione dell'11 dicembre 1986, DR 50, p. 138
Connors c. Regno Unito, n. 66746/01, 27 maggio 2004
Cooperativa Agricola Slobozia-Hanesei c. Moldavia, n. 39745/02, 3 aprile 2007
Cooperativa La Laurentina c. Italia, n. 23529/94, 2 agosto 2001 *Croatian*
Chamber of Economy c. Serbia (dec.), n. 819/08, 25 aprile 2017
Cvijetić c. Croazia, n. 71549/01, 26 febbraio 2004
Czajkowska e altri c. Polonia, n. 16651/05, 13 luglio 2010

—D—

Da Conceição Mateus e Santos Januário c. Portogallo (dec.), nn. 62235/12 e 57725/12, 8 ottobre 2013
Da Silva Carvalho Rico c. Portogallo (dec.), n. 13341/14, 1 settembre 2015
Dabić c. Ex Repubblica jugoslava di Macedonia (dec.), n. 59995/00, 3 ottobre 2001
Damayev c. Russia, n. 36150/04, 29 maggio 2012
Dassa Foundation e altri c. Liechtenstein (dec.), n. 696/05, 10 luglio 2007
Davydov c. Russia, n. 18967/07, 30 ottobre 2014
De Luca c. Italia, n. 43870/04, 24 settembre 2013
Debelianovi c. Bulgaria, n. 61951/00, 29 marzo 2007
Denev c. Svezia (dec.), n. 12570/86, 18 gennaio 1989

Denisov c. Ucraina [GC], n. 76639/11, 25 settembre 2018
Denisova e Moiseyeva c. Russia, n. 16903/03, 1 aprile 2010
Depalle c. Francia [GC], n. 34044/02, CEDU 2010
Des Fours Walderode c. Repubblica ceca (dec.), n. 40057/98, CEDU 2004–V
Di Marco c. Italia, n. 32521/05, 26 aprile 2011
Dimitrov e Hamanov c. Bulgaria, nn. 48059/06 e 2708/09, 10 maggio 2011
Dimitrovi c. Bulgaria, n. 12655/09, 3 marzo 2015
Dobrowolski e altri c. Polonia, nn. 45651/11 e altri 10, 13 marzo 2018
Doğan e altri c. Turchia, nn. 8803/02 e altri 14, CEDU2004-VI (estratti)
Đokić c. Bosnia-Erzegovina, n. 6518/04, 27 maggio 2010
Dolneanu c. Moldavia, n. 17211/03, 13 novembre 2007
Domalewski c. Polonia (dec.), n. 34610/97, CEDU 1999-V
Döring c. Germania (dec.), n. 37595/97, CEDU 1999-VIII
Draon c. Francia [GC], n. 1513/03, 6 ottobre 2005
Driza c. Albania, n. 33771/02, CEDU 2007-V (estratti)
Družstevni Záložna Pria e altri c. Repubblica ceca, n. 72034/01, 31 luglio 2008
Durini c. Italia, n. 19217/91, 12 gennaio 2014

—E—

East West Alliance Limited c. Ucraina, n. 19336/04, 23 gennaio 2014
Edoardo Palumbo c. Italia, n. 15919/89, 30 novembre 2000
Edwards c. Malta, n. 17647/04, 24 ottobre 2006
Efstathiou e Michailidis & Co. Motel Amerika c. Grecia, n. 55794/00, CEDU 2003-IX
Elsanova c. Russia (dec.), n. 57952/00, 15 novembre 2005
Eskelinen c. Finlandia (dec.), n. 7274/02, 3 febbraio 2004

—F—

Fábián c. Ungheria [GC], n. 78117/13, 5 settembre 2017
Fabris c. Francia [GC], n. 16574/08, CEDU 2013 (estratti)
Fakas c. Ucraina (dec.), n. 4519/11, 3 giugno 2014
Fedulov c. Russia, n. 53068/08, 8 ottobre 2019
Fener Rum Erkek Lisesi Vakfi c. Turchia, n. 34478/97, 9 gennaio 2007
Ferretti c. Italia, n. 25083/94, decisione della Commissione del 26 febbraio 1997
Flamenbaum e altri c. Francia, nn. 3675/04 e 23264/04, 13 dicembre 2012
Floroiu c. Romania (dec.), n. 15303/10, 12 marzo 2013
Fomenko e altri (dec.), n. 42140/05 e altri 4, 24 settembre 2019
Former Re di Grecia e altri c. Grecia [GC], n. 25701/94, CEDU 2000-XII
Former Re di Grecia e altri c. Grecia (equa soddisfazione) [GC], n. 25701/94, 28 novembre 2002
Fredin c. Svezia (n. 1), 18 febbraio 1991, Serie A n. 192
Freitag c. Germania, n. 71440/01, 19 luglio 2007
Frendo Randon e altri c. Malta, n. 2226/10, 22 novembre 2011
Frimu e altri c. Romania (dec.), nn. 45312/11 e altri 4, 7 febbraio 2012
Fuklev c. Ucraina, n. 71186/01, 7 giugno 2005

—G—

G. c. Austria, n. 10094/82, decisione della Commissione del 14 maggio 1984, DR 38
G.I.E.M. S.R.L. e altri c. Italia (merito) [GC], nn. 1828/06 e altri 2, 28 giugno 2018
G.J. c. Lussemburgo, n. 21156/93, 26 ottobre 2000
Gaćeša c. Croazia (dec.), n. 43389/02, 1 aprile 2008
Galtieri c. Italia (dec.), n. 72864/01, 24 gennaio 2006
Gashi c. Croazia, n. 32457/05, 13 dicembre 2007
Gasus Dossier- und Fördertechnik GmbH c. Paesi Bassi, 23 febbraio 1995, Serie A n. 306-B
Gayduk e altri c. Ucraina (dec.), nn. 45526/99 e altri 20, CEDU 2002-VI (estratti)
Gaygusuz c. Austria, 16 settembre 1996, *Reports of Judgments and Decisions* 1996-IV
Geerings c. Paesi Bassi, n. 30810/03, 1 marzo 2007

Gellértheygyi e altri c. Ungheria (dec.) nn. 78135/13 429/14, 6 marzo 2018
Gerasimov e altri c. Russia, nn. 29920/05 e altri 10, 1 luglio 2014
Giavi c. Grecia, n. 25816/09, 3 ottobre 2013
Gillow c. Regno Unito, 24 novembre 1986, Serie A n. 109
Giuran c. Romania, n. 24360/04, CEDU 2011 (estratti)
Gladysheva c. Russia, n. 7097/10, 6 dicembre 2011
Glas Nadezhda EOOD e Anatoliy Elenkov c. Bulgaria, n. 14134/02, 11 ottobre 2007
Glod c. Romania, n. 41134/98, 16 settembre 2003
Gogitidze e altri c. Georgia, n. 36862/05, 12 maggio 2015
Goretzky c. Germania (dec.), n. 52447/99, 6 aprile 2000
Gorraiz Lizarraga e altri c. Spagna, n. 62543/00, CEDU 2004-III
Gratzinger e Gratzingerova c. Repubblica ceca (dec.), n. 39794/98, CEDU 2002-VII
Grayson e Barnham c. Regno Unito, nn. 19955/05 e 15085/06, 23 settembre 2008
Greek Federation of Customs Officers, Gialouris e altri c. Grecia, n. 24581/94, decisione della Commissione del 6 aprile 1995, DR 81-B, p. 123
Grishchenko c. Russia (dec.), n. 75907/01, 8 luglio 2004
Grozeva c. Bulgaria (dec.), n. 52788/99, 3 novembre 2005
Grudić c. Serbia, n. 31925/08, 17 aprile 2012
Guberina c. Croazia, n. 23682/13, 22 marzo 2016
Gubiyev c. Russia, n. 29309/03, 19 luglio 2011
Guiso e Consiglio c. Italia (dec.), n. 50821/06, 16 gennaio 2018
Guiso-Gallsay c. Italia (equa soddisfazione) [GC], n. 58858/00, 22 dicembre 2009
Gustafsson c. Svezia [GC], sentenza del 25 aprile 1996, Reports 1996-II, p. 658

—H—

H.F. c. Slovacchia (dec.), n. 54797/00, 9 dicembre 2003
Hakan Ari c. Turchia, n. 13331/07, 11 gennaio 2011
Hamer c. Belgio, n. 21861/03, CEDU 2007-V (estratti)
Handyside c. Regno Unito, 7 dicembre 1976, Serie A n. 24
Hatton e altri c. Regno Unito [GC], n. 36022/97, CEDU 2003-VIII
Haupt c. Austria (dec.), n. 55537/10, 2 maggio 2017
Hentrich c. Francia, 22 settembre 1994, Serie A n. 296-A
Herrmann c. Germania [GC], n. 9300/07, 26 giugno 2012
Honecker e altri c. Germania (dec.), nn. 53991/00 e 54999/00, CEDU 2001-XII
Hornsby c. Grecia, 19 marzo 1997, Reports of Judgments and Decisions 1997-II
Hunguest Zrt c. Ungheria, n. 66209/10, 30 agosto 2016
Hüseyin Kaplan c. Turchia, n. 24508/09, 1 ottobre 2013
Hutten-Czapska c. Polonia, n. 35014/97, 22 febbraio 2005

—I—

Ian Edgar (Liverpool) Ltd c. Regno Unito (dec.), n. 37683/97, CEDU 2000-I
Iatridis c. Grecia [GC], n. 31107/96, CEDU 1999-II
Igarienė e Petrauskiene c. Lituania, n. 26892/05, 21 luglio 2009
Ilyushkin e altri c. Russia, nn. 5734/08 e altri 28, 17 aprile 2012
Immobiliare Saffi c. Italia, [GC], n. 22774/93, CEDU 1999-V
International Bank for Commerce and Development AD e altri c. Bulgaria, n. 7031/05, 2 giugno 2016
Interoliva ABEE c. Grecia, n. 58642/00, 10 luglio 2003
Ireland c. Regno Unito, 18 gennaio 1978, Serie A n. 25
Ivanov c. Ucraina, n. 15007/02, 7 dicembre 2006
Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria, n. 46577/15, 21 aprile 2016
Iwaszkiewicz c. Polonia, n. 30614/06, 26 luglio 2011

—J—

J.A. Pye (Oxford) Ltd c. Regno Unito, n. 44302/02, 15 novembre 2005
J.A. Pye (Oxford) Ltd and J.A. Pye (Oxford) Land Ltd c. Regno Unito [GC], n. 44302/02, CEDU 2007-III

J.D. e A c. Regno Unito, nn. 32949/17 e 34614/17, 24 ottobre 2019
J.L.S. c. Spagna (dec.), n. 41917/98, CEDU 1999-V
J.S. e A.S. c. Polonia, n. 40732/98, 24 maggio 2005
Jahn e altri c. Germania [GC], nn. 46720/99 e altri 2, CEDU 2005-VI
Jahn e Thurm c. Germania (dec.), n. 46720/99, 25 aprile 2002
James e altri c. Regno Unito, 21 febbraio 1986, Serie A n. 98
Janković c. Croazia (dec.), n. 43440/98, CEDU 2000-X
Jantner c. Slovacchia, n. 39050/97, 4 marzo 2003
Jasinskij e altri c. Lituania, n. 38985/97, decisione della Commissione del 9 settembre 1998
Jasiūniene c. Lituania, n. 41510/98, 6 marzo 2003
Jeličić c. Bosnia-Erzegovina, n. 41183/02, CEDU 2006-XII
Jokela c. Finlandia, n. 28856/95, CEDU 2002-IV

—K—

Kamoy Radyo Televizyon Yayincilik ve Organizasyon A.S. c. Turchia, n. 19965/06, 16 aprile 2019
Karachalios c. Grecia (dec.), n. 67810/14, 24 gennaio 2017
Karner c. Austria, n. 40016/98, CEDU 2003-IX
Katkaridis e altri c. Grecia, 15 novembre 1996, *Reports of Judgments and Decisions* 1996-V
Katte Klitsche de la Grange c. Italia, 27 ottobre 1994, Serie A n. 293-B
Katz c. Romania, n. 29739/03, 20 gennaio 2009
Keegan c. Irlanda, 26 maggio 1994, Serie A n. 290
Kehaya e altri c. Bulgaria, nn. 47797/99 e 68698/01, 12 gennaio 2006
Keriman Tekin e altri c. Turchia, n. 22035/10, 15 novembre 2016
Kerimova e altri c. Russia, nn. 17170/04 e altri 5, 3 maggio 2011
Kesyan c. Russia, n. 36496/02, 19 ottobre 2006
Khachatryan c. Armenia, n. 31761/04, 1 dicembre 2009
Khodorkovskiy e Lebedev c. Russia, nn. 11082/06 e 13772/05, 25 luglio 2013
Khoniakina c. Georgia, n. 17767/08, 19 giugno 2012
Kirilova e altri c. Bulgaria, nn. 42908/98 e altri 3, 9 giugno 2005
Kjartan Ásmundsson c. Islanda, n. 60669/00, CEDU 2004-IX
Klauz c. Croazia, n. 28963/10, 18 luglio 2013
Klein c. Austria, n. 57028/00, 3 marzo 2011
Kleine Staarman c. Paesi Bassi, n. 10503/83, decisione della Commissione del 16 maggio 1985, DR 42, p. 162
Köksal c. Turchia (dec.), n. 30253/06, 26 novembre 2013
Kolesnyk c. Ucraina (dec.), n. 57116/10, 3 giugno 2014
Könyv-Tár Kft e altri c. Ungheria, n. 21623/13, 16 ottobre 2018
Konstantin Markin c. Russia [GC], n. 30078/06, CEDU 2012 (estratti)
Konstantin Stefanov c. Bulgaria, n. 35399/05, 27 ottobre 2015
Kopecký c. Slovacchia [GC], n. 44912/98, CEDU 2004-IX
Kosmas e altri c. Grecia, n. 20086/13, 29 giugno 2017, §§ 68-71
Kosmidis e Kosmidou c. Grecia, n. 32141/04, 8 novembre 2007
Kotov c. Russia [GC], n. 54522/00, 3 aprile 2012
Koua Poirrez c. Francia, n. 40892/98, CEDU 2003-X
Koufaki e Adedy c. Grecia (dec.), nn. 57665/12, 57657/12, 7 maggio 2013
Kovalenok c. Lettonia (dec.), n. 54264/00, 15 febbraio 2001
Kozak c. Polonia, n. 13102/02, 2 marzo 2010
Kozacioğlu c. Turchia [GC], n. 2334/03, 19 febbraio 2009
Kozlovs c. Lettonia(dec.), n. 50835/00, 23 novembre 2000
Krajnc c. Slovenia, n. 38775/14, 31 ottobre 2017
Kranz c. Polonia (dec.), n. 6214/02, 10 settembre 2002
Krivosogova c. Russia (dec.), n. 74694/01, 1 aprile 2004
Kroon e altri c. Paesi Bassi, 27 ottobre 1994, Serie A n. 297-C
Krstić c. Serbia, n. 45394/06, 10 dicembre 2013, § 83
Kuchař e Štis c. Repubblica ceca (dec.), n. 37527/97, 21 ottobre 1998
Kukalo c. Russia, n. 63995/00, 3 novembre 2005
Kuna c. Germania (dec.), n. 52449/99, CEDU 2001-V (estratti)
Kunić c. Croazia, n. 22344/02, 11 gennaio 2007
Kurşun c. Turchia, n. 22677/10, 30 ottobre 2018
Kutlu e altri c. Turchia, n. 51861/11, 13 dicembre 2016, § 58

Kuzhelev e altri c. Russia, nn. 64098/09 e altri 6, 15 ottobre 2019
Kyrtatos c. Grecia, n. 41666/98, CEDU 2003-VI (estratti)

—L—

Łącz c. Polonia (dec.), n. 22665/02, 23 giugno 2009
Lakićević e altri c. Montenegro e Serbia, nn. 27458/06 e altri 3, 13 dicembre 2011
Larkos c. Cipro [GC], n. 29515/95, CEDU 1999-I
Lavrechov c. Repubblica ceca, n. 57404/08, CEDU 2013
Lederer c. Germania (dec.), n. 6213/03, CEDU 2006-VI
Lenskaya c. Russia, n. 28730/03, 29 gennaio 2009
Lenz c. Germania (dec.), n. 40862/98, CEDU 2001-X
Lenzing AG c. Regno Unito, n. 38817/97, decisione della Commissione del 9 settembre 1998
Lessing e Reichelt c. Germania (dec.) nn. 49646/10 e 3365/11, 16 ottobre 2012
Levänen e altri c. Finlandia (dec.), n. 34600/03, 11 aprile 2006
Likvidējamā p/s Selga e Vasīļevska c. Lettonia (dec.), nn. 17126/02 e 24991/02, 1° ottobre 2013
Lindheim e altri c. Norvegia, nn. 13221/08 e 2139/10, 12 giugno 2012
Liseyitseva e Maslov c. Russia, nn. 39483/05 e 40527/10, 9 ottobre 2014
Lisnyy e altri c. Ucraina e Russia (dec.), nn. 5355/14 e altri 2, 5 luglio 2016
Lithgow e altri c. Regno Unito, 8 luglio 1986, Serie A n. 102
Lizanets c. Ucraina, n. 6725/03, 31 maggio 2007
Ljaskaj c. Croazia, n. 58630/11, 20 dicembre 2016
Ljubljanska banka d.d. c. Croazia (dec.), n. 29003/07, 12 maggio 2015
Lo Tufo c. Italia, n. 64663/01, CEDU 2005-III
Lungoci c. Romania, n. 62710/00, 26 gennaio 2006
Luordo c. Italia, n. 32190/96, CEDU 2003-IX

—M—

M.A. e altri 34 c. Finlandia (dec.), n. 27793/95, giugno 2003
Machard c. Francia, n. 42928/02, 25 aprile 2006
Maggio e altri c. Italia, nn. 46286/09 e altri 4, 31 maggio 2011
Mago e altri c. Bosnia-Erzegovina, nn. 12959/05 e altri 5, 3 maggio 2012
Maioli c. Italia, n. 18290/02, 12 luglio 2011
Malama c. Grecia, n. 43622/98, CEDU 2001-II
Malhous c. Repubblica ceca (dec.) [GC], n. 33071/96, CEDU 2000-XII
Malik c. Regno Unito, n. 23780/08, 13 marzo 2012
Malinovskiy c. Russia, n. 41302/02, CEDU 2005-VII (estratti)
Von Maltzan e altri c. Germania (dec.) [GC], nn. 71916/01 e altri 2, CEDU 2005-V
Mamatat e altri c. Grecia, nn. 63066/14 e altri 2, 21 luglio 2016
Manushaqe Puto e altri c. Albania, nn. 604/07 e altri 3, 31 luglio 2012
Marckx c. Belgio, 13 giugno 1979, Serie A n. 31
Maria Atanasiu e altri c. Romania, nn. 30767/05 e 33800/06, 12 ottobre 2010
Marija Božić c. Croazia, n. 50636/09, 24 aprile 2014
Marini c. Albania, n. 3738/02; 18 dicembre 2007
Matheis c. Germania (dec.), n. 73711/01, 1° febbraio 2005
Matheus c. Francia, n. 62740/00, 31 marzo 2005
Matos e Silva, Lda., e altri c. Portogallo, 16 settembre 1996, *Reports of Judgments and Decisions* 1996-IV
Maurice c. Francia [GC], n. 11810/03, CEDU 2005-IX
Mauriello c. Italia (dec.), n. 14862/07, 13 settembre 2016
Mazurek c. Francia, n. 34406/97, CEDU 2000-II
McCann c. Regno Unito, n. 19009/04, CEDU 2008
Megadat.com SRL c. Moldavia, n. 21151/04, CEDU 2008
Mellacher e altri c. Austria, 19 dicembre 1989, Serie A n. 169
Melnychuk c. Ucraina (dec.), n. 28743/03, CEDU 2005-IX
Meltex Ltd e Movsesyan c. Armenia, n. 32283/04, 17 giugno 2008
Metaxas c. Grecia, n. 8415/02, 27 maggio 2004
Microintellect OOD c. Bulgaria, n. 34129/03, 4 marzo 2014
Millhau c. Francia, n. 4944/11, 10 luglio 2014

Mindek c. Croazia, n. 6169/13, 30 agosto 2016
Mockienė c. Lituania (dec.), n. 75916/13, 4 luglio 2017
Molla Sali c. Grecia [GC], n. 20452/14, 19 dicembre 2018
Morabito e altri c. Italia (dec.), 58572/00, 7 giugno 2005
Moskal c. Polonia, n. 10373/05, 15 settembre 2009
Müller c. Austria, n. 5849/72, decisione della Commissione del 1 ottobre 1975, Decisions and Reports (DR) 3
Musa c. Austria, n. 40477/98, Commission decision of 10 settembre 1998
Musa Tarhan c. Turchia, n. 12055/17, 23 ottobre 2018
Mykhaylenko e altri c. Ucraina, nn. 35091/02 e altri 9, CEDU 2004-XII

—N—

N.K.M. c. Ungheria, n. 66529/11, 14 maggio 2013
National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society and Yorkshire Building Society c. Regno Unito, 23 ottobre 1997, *Reports of Judgments and Decisions* 1997-VII
Neij e Sunde Kolmisoppi c. Svezia (dec.), n. 40397/12, 19 febbraio 2013
Nerva e altri c. Regno Unito, n. 42295/98, CEDU 2002-VIII
Niemietz c. Germania, 16 dicembre 1992, Serie A n. 251-B
Novoseletskiy c. Ucraina, n. 47148/99, CEDU 2005-II (estratti)

—O—

O'Sullivan McCarthy Mussel Development Ltd c. Irlanda, n. 44460/16, 7 giugno 2018
OA O Neftyanaya Kompaniya Yukos c. Russia, n. 14902/04, 20 settembre 2011
O.N. c. Bulgaria (dec.), n. 35221/97, 6 aprile 2000
Olaru e altri c. Moldavia, nn. 476/07 e altri 3, 28 luglio 2009
Olbertz c. Germania (dec.), n. 37592/97, CEDU 1999-V
Olczak c. Polonia (dec.), n. 30417/96, CEDU 2002-X (estratti)
OGIS-Institut Stanislas, OGEC Saint-Pie X and Blanche de Castille e altri c. Francia, nn. 42219/98 e 54563/00, 27 maggio 2004
Omasta c. Slovacchia (dec.), n. 40221/98, 10 dicembre 2002
Öneryıldız c. Turchia [GC], n. 48939/99, CEDU 2004-XII
Orion-Břeclav, S.R.O. c. Repubblica ceca (dec.), n. 43783/98, 13 gennaio 2004
Orlić c. Croazia, n. 48833/07, 21 giugno 2011
Orlović e altri c. Bosnia-Erzegovina, n. 16332/18, 1 ottobre 2019
Osmanyan e Amiraghyan c. Armenia, n. 71306/11, 11 ottobre 2018
Ouzounoglou c. Grecia, n. 32730/03, 24 novembre 2005
Öztürk c. Turchia [GC], n. 22479/93, CEDU 1999-VI

—P—

P. Plaisier B.V. c. Paesi Bassi (dec.), nn. 46184/16 e altri due, 14 novembre 2017
Păduraru c. Romania, n. 63252/00, CEDU 2005-XII (estratti)
Paeffgen GmbH c. Germania (dec.), nn. 25379/04 e altri 3, 18 settembre 2007
Pančenko c. Lettonia (dec.), n. 40772/98, 28 ottobre 1999
Panchenko c. Ucraina, n. 10911/05, 10 dicembre 2010
Panfile c. Romania (dec.), 13902/11, 20 marzo 2012
Papachelas c. Grecia [GC], n. 31423/96, CEDU 1999-II
Papamichalopoulos c. Grecia, 24 giugno 1993, Serie A n. 260-B
Paplauskienė c. Lituania, n. 31102/06, 14 ottobre 2014
Parrillo c. Italia [GC], n. 46470/11, CEDU 2015
Parvanov e altri c. Bulgaria, n. 74787/01, 7 gennaio 2010
Pasteli e altri c. Moldavia, nn. 9898/02 e altri 3, 15 giugno 2004
Paulet c. Regno Unito, n. 6219/08, 13 maggio 2014
Perdigão c. Portogallo [GC], n. 24768/06, 16 novembre 2010
Perre c. Italia (dec.), n. 32387/96, 21 settembre 1999
Phillips c. Regno Unito, n. 41087/98, CEDU 2001-VII
Phillipou c. Cipro, n. 71148/10, 14 giugno 2016
Phocas c. Francia, 23 aprile 1996, *Reports of Judgments and Decisions* 1996-II
Corte europea dei diritti dell'uomo 66/70 Ultimo agg.: 31.12.2019

Pialopoulos e altri c. Grecia, n. 37095/97, 15 febbraio 2001
Pietrzak c. Polonia, n. 38185/02, 8 gennaio 2008
Pincová e Pinc c. Repubblica ceca, n. 36548/97, CEDU 2002-VIII
Pine Valley Developments Ltd e altri c. Irlanda, 29 novembre 1991, Serie A n. 222
Pištorová c. Repubblica ceca, n. 73578/01, 26 ottobre 2004
Platakou c. Grecia, n. 38460/97, CEDU 2001-I
Plechanow c. Polonia, n. 22279/04, 7 luglio 2009
Poltorachenko c. Ucraina n. 77317/01, 18 gennaio 2005
Poulain c. Francia (dec.), n. 52273/08, 8 febbraio 2011
Preda e altri c. Romania, nn. 9584/02 e altri 7, 29 aprile 2014
Pressos Compania Naviera S.A. e altri c. Belgio, 20 novembre 1995, Serie A n. 332
Preußische Treuhand GmbH & Co. KG a.A. c. Polonia (dec.), n. 47550/06, 7 ottobre 2008
Principe Hans-Adam II del Liechtenstein c. Germania [GC], n. 42527/98, CEDU 2001-VIII
Prodan c. Moldavia, n. 49806/99, CEDU 2004-III (estratti)
Prokopovich c. Russia, n. 58255/00, CEDU 2004-XI (estratti)
Protsenko c. Russia, n. 13151/04, 31 luglio 2008
Pyrantienė c. Lituania, n. 45092/07, 12 novembre 2013

—R—

R. Kačapor e altri c. Serbia, nn. 2269/06 e altri 5, 15 gennaio 2008
R & L, s.r.o., e altri c. Repubblica ceca, nn. 37926/05 e altri 4, 3 luglio 2014
R.Sz. c. Ungheria, n. 41838/11, 2 luglio 2013
Radio France e altri c. Francia (dec.), n. 53984/00, CEDU 2003-X (estratti)
Radomilja e altri c. Croazia [GC], nn. 37685/10 e 22768/12, 20 marzo 2018
Radovici e Stănescu c. Romania, nn. 68479/01 e altri 2, CEDU 2006-XIII (estratti)
Raimondo c. Italia, 22 febbraio 1994, Serie A n. 281-A
Ramaer e Van Villingen c. Paesi Bassi (dec.), n. 34880/12, 23 ottobre 2012
Rasmussen c. Polonia, n. 38886/05, 28 aprile 2009
Reisner c. Turchia, n. 46815/09, 21 luglio 2015
Richardson c. Regno Unito (dec.), n. 26252/08, 10 maggio 2012
Riela e altri c. Italia (dec.), n. 52439/99, 4 settembre 2001
Romeva c. Macedonia Settentrionale, n. 32141/10, 12 dicembre 2019
Rosenzweig e Bonded Warehouses Ltd. c. Polonia, n. 51728/99, 28 luglio 2005
Rosiński c. Polonia, n. 17373/02, 17 luglio 2007
Rossitto c. Italia, n. 7977/03, 26 maggio 2009
Rousk c. Svezia, n. 27183/04, 25 luglio 2013
Rudzińska c. Polonia (dec.), n. 45223/99, CEDU 1999-VI
Ruiz Mateos c. Regno Unito, n. 13021/87, decisione della Commissione del 8 settembre 1988, Decisions and Reports (DR) 57
Rummi c. Estonia, n. 63362/09, 15 January 2015
*Rustavi 2 Broadcasting Company Ltd e altri c. Georgia**, n. 16812/17, 18 luglio 2019
Ryabykh c. Russia, n. 52854/99, CEDU 2003-IX
Rysovskyy c. Ucraina, n. 29979/04, 20 ottobre 2011

—S—

S. c. Regno Unito (dec.), n. 11716/85, 14 maggio 1986
S.A. Bio d'Ardenne c. Belgio, n. 44457/11, 12 novembre 2019
S.A. Dangeville c. Francia, n. 36677/97, CEDU 2002-III
S.C. Antares Transport S.A. e S.C. Transroby S.R.L. c. Romania, n. 27227/08, 15 dicembre 2015
Saccoccia c. Austria, n. 69917/01, 18 dicembre 2008
Saghinadze e altri c. Georgia, n. 18768/05, 27 maggio 2010
Salabiaku c. Francia, 7 ottobre 1988, Serie A n. 141-A
Saliba c. Malta, n. 4251/02, 8 novembre 2005
Sargsyan c. Azerbaigian [GC], n. 40167/06, CEDU 2015
Savickas e altri c. Lituania (dec.), nn. 66365/09 e altri 5, 15 ottobre 2013
Scagliarini c. Italia (dec.), n. 56449/07, 3 marzo 2015
SCEA Ferme de Fresnoy c. Francia (dec.), n. 61093/00, CEDU 2005-XIII (estratti)
SC Editura Orizonturi SRL c. Romania, n. 15872/03, 13 maggio

2008

Schembri e altri c. Malta, n. 42583/06, 10 novembre 2009
Schirmer c. Polonia, n. 68880/01, 21 settembre 2004
Schwengel c. Germania (dec.), n. 52442/99, 2 marzo 2000
Scollo c. Italia, 28 settembre 1995, Serie A n. 315-C
Scordino c. Italia (n. 1) [GC], n. 36813/97, CEDU 2006-V
Selçuk e Asker c. Turchia, 24 aprile 1998, *Reports of Judgments and Decisions* 1998-II
Şerife Yiğit c. Turchia [GC], n. 3976/05, 2 novembre 2010
Sherstyuk c. Ucraina (dec.); n. 37658/03, 18 settembre 2006
Shestakov c. Russia (dec.), n. 48757/99, 18 giugno 2002
Shesti Mai Engineering OOD e altri c. Bulgaria, n. 17854/04, 20 settembre 2011
Shlepkin c. Russia, n. 3046/03, 1 febbraio 2007
Shvedov c. Russia, n. 69306/01, 20 ottobre 2005
SIA AKKA/LAA c. Lettonia, n. 562/05, 12 luglio

2016

Sildedzis c. Polonia, n. 45214/99, 24 maggio 2005
Silickienė c. Lituania, n. 20496/02, 10 aprile 2012
Simonyan c. Armenia, n. 18275/08, 7 aprile 2016
Sirc c. Slovenia, n. 44580/98, 8 aprile 2008
Skibińscy c. Polonia, n. 52589/99, 14 novembre 2006
Skórits c. Ungheria, n. 58171/09, 16 settembre 2014
Skórkiewicz c. Polonia (dec.), n. 39860/98, 1
 giugno 1999
Skowroński c. Polonia (dec.), n. 52595/99, 28 giugno
 2001
Skrzyński c. Polonia, n. 38672/02, 6 settembre 2007
Slivenko e altri c. Lettonia (dec.) [GC], n. 48321/99, CEDU 2002-II (estratti)
Smiljanić c. Slovenia (dec.), n. 481/04, 2 giugno 2006
Smith Kline and French Laboratories Ltd c. Paesi Bassi (dec.), n. 12633/87, 4 ottobre 1990
Sorić c. Croazia (dec.), n. 43447/98, 16 marzo 2000
Sovtransavto Holding c. Ucraina, n. 48553/99, CEDU 2002-VII
Špaček, s.r.o., c. Repubblica ceca, n. 26449/95, 9 novembre 1999
Sporrong e Lönnroth c. Svezia, 23 settembre 1982, Serie A n. 52
Stankiewicz c. Polonia, n. 46917/99, CEDU 2006-VI
Statileo c. Croazia, n. 12027/10, 10 luglio 2014
Stec e altri c. Regno Unito (dec.) [GC], nn. 65731/01 e 65900/01, CEDU 2005-X
Stefanetti e altri c. Italia, nn. 21838/10 e altri 7, 15 aprile 2014
Stere e altri c. Romania, n. 25632/02, 23 febbraio 2006
Străin e altri c. Romania, n. 57001/00, CEDU 2005-VII
Stran Greek Refineries e Stratis Andreadis c. Grecia, 9 dicembre 1994, Serie A n. 301-B
Streltsov e altri casi di "pensionati militari di Novocheerkassk" c. Russia, nn. 8549/06 e altri 86, 29 luglio
 2010
Stretch c. Regno Unito, n. 44277/98, 24 giugno 2003
Stummer c. Austria [GC], n. 37452/02, CEDU 2011
Sud Fondi srl e altri c. Italia (dec.), n. 75909/01, 30 agosto 2007
Sud Fondi srl e altri c. Italia, n. 75909/01, 20 gennaio 2009
Sukhanov e Ilchenko c. Ucraina, nn. 68385/10 e 71378/10, 26 giugno 2014
Sukhobokov c. Russia, n. 75470/01, 13 aprile 2006
Suljagić c. Bosnia-Erzegovina, n. 27912/02, 3 novembre 2009
Sun c. Russia, n. 31004/02, 5 febbraio 2009
Surugiu c. Romania, n. 48995/99, 20 aprile 2004
Süzer ed Eksen Holding A.Ş. c. Turchia, n. 6334/05, 23 ottobre 2012
Sypchenko c. Russia, n. 38368/04, 1 marzo 2007



Taşkaya c. Turchia, n. 14004/06, 13 febbraio 2018
Tchokontio Happi c. Francia, n. 65829/12, 9 aprile 2015
Teteriny c. Russia, n. 11931/03, 30 giugno 2005
The Holy Monasteries c. Grecia, 9 dicembre 1994, Serie A n. 301-A, pp. 34-35
Todorov c. Bulgaria (dec.), n. 65850/01, 13 maggio 2008
Tormala c. Finlandia (dec.), n. 41258/98, 16 marzo 2004

Toșcuță e altri c. Romania, n. 36900/03, 25 novembre 2008
Trajkovski c. Ex Repubblica jugoslava di Macedonia (dec.), n. 53320/99, CEDU 2002-IV
Tre Traktörer Aktiebolag c. Svezia, 7 luglio 1989, Serie A n. 159
Tudor Tudor c. Romania, n. 21911/03, 24 marzo 2009

—U—

Udovičić c. Croazia, n. 27310/09, 24 aprile 2014
Ukraine-Tyumen c. Ucraina, n. 22603/02, 22 novembre 2007
Ünsped Paket Servisi SaN. Ve TiC. A.Ş. c. Bulgaria, n. 3503/08, 13 ottobre 2015
Urbárska Obec Trenčianske Biskupice c. Slovacchia, n. 74258/01, 27 novembre 2007
Uzan e altri c. Turchia, n. 19620/05 e altri 3, 5 marzo 2019

—V—

Valentin c. Danimarca, n. 26461/06, 26 marzo 2009
Valkov e altri c. Bulgaria, nn. 2033/04 e altri 8, 25 ottobre 2011
Van den Bouwhuisen e Schuring c. Paesi Bassi (dec.), n. 44658/98, 16 dicembre 2003
Van Marle e altri c. Paesi Bassi, 26 giugno 1986, Serie A n. 101
Van Offeren c. Paesi Bassi (dec.), n. 19581/04, 5 luglio 2005
Varvara c. Italia, n. 17475/09, 29 ottobre 2013
Vasilescu c. Romania, 22 maggio 1998, *Reports of Judgments and Decisions* 1998-III
Vasilev e Doycheva c. Bulgaria, n. 14966/04, 31 maggio 2012
Vaskrsić c. Slovenia, n. 31371/12, 25 aprile 2017
Vassallo c. Malta, n. 57862/09, 11 ottobre 2011
Vedernikova c. Russia, n. 25580/02, 12 luglio 2007
Veits c. Estonia, n. 12951/11, 15 gennaio 2015
Vékony c. Ungheria, n. 65681/13, 13 gennaio 2015
Velikovi e altri c. Bulgaria, nn. 43278/98 e altri 8, 15 marzo 2007
Velosa Barreto c. Portogallo, 21 novembre 1995, Serie A n. 334
Veselá e Loyka c. Slovacchia (dec.), n. 54811/00, 13 dicembre 2005
Vijatović c. Croazia, n. 50200/13, 16 febbraio 2016
Vikentijevik c. Ex Repubblica jugoslava di Macedonia, n. 50179/07, 6 febbraio 2014
Vilho Eskelinen e altri c. Finlandia [GC], n. 63235/00, CEDU 2007-II
Vistiņš and Perepjolkins c. Lettonia [GC], n. 71243/01, 25 ottobre 2012
Vitiello c. Italia, n. 77962/01, 23 marzo 2006
Vladimirov c. Bulgaria (dec.), n. 58043/10, 25 settembre 2018
Vodă e Bob c. Romania, n. 7976/02, 7 febbraio 2008
Vrtar c. Croazia, n. 39380/13, 7 gennaio 2016
Vulakh e altri c. Russia, n. 33468/03, 10 gennaio 2012

—W—

Wallishauser c. Austria (n. 2), n. 14497/06, 20 giugno 2013
Wasa Liv Ömsesidigt, Försäkringsbolaget Valands Pensionsstiftelse e un gruppo composto approssimativamente da 15.000 persone c. Svezia, n. 13013/87, decisione della Commissione del 14 dicembre 1988, DR 58, p.186
Webb c. Regno Unito (dec.), n. 56054/00, 10 febbraio 2004
Welch c. Regno Unito, 9 febbraio 1995, Serie A n. 307-A
Wendenburg e altri c. Germania (dec.), n. 71630/01, CEDU 2003-II (estratti)
Werra Naturstein GmbH & Co Kg c. Germania, n. 32377/12, 19 gennaio 2017
Wessels-Bergervoet c. Paesi Bassi (dec.), n. 34462/97, 3 ottobre 2000
Wieczorek c. Polonia, n. 18176/05, 8 dicembre 2009
Wysowska c. Polonia, n. 12792/13, 23 gennaio 2018

—Y—

Yanakiev c. Bulgaria, n. 40476/98, 10 agosto 2006

Yaroslavtsev c. Russia, n. 42138/02, 2 dicembre 2004
Yaşar c. Romania, n. 64863/13, 26 novembre 2019
Yavaş e altri c. Turchia, n. 36366/06, 5 marzo 2019
Yershova c. Russia, n. 1387/04, 8 aprile 2010
Yetiş e altri c. Turchia, n. 40349/05, 6 luglio 2010
Yildirim c. Italia (dec.), n. 38602/02, CEDU 2003-IV
Yuriy Lobanov c. Russia, n. 15578/03, 2 dicembre 2010
Yuriy Nikolayevich Ivanov c. Ucraina, n. 40450/04, 15 ottobre 2009

—Z—

Z.A.N.T.E. – Marathonisi A.E. c. Grecia, n. 14216/03, 6 dicembre 2007
Zammit and Vassallo c. Malta, n. 43675/16, 28 maggio 2019
Zamoyski-Brisson c. Polonia (dec.), n. 19875/13, 5 settembre 2017
Zanghì c. Italia, 19 febbraio 1991, Serie A n. 194-C
Zastava It Turs c. Serbia (dec.), n. 24922/12, 9 aprile 2013
Zbaranskaya c. Ucraina, n. 43496/02, 11 ottobre 2005
Zehentner c. Austria, n. 20082/02, 16 luglio 2009
Zeïbek c. Grecia, n. 46368/06, 9 luglio 2009
Zelenchuk e Tsytsyura c. Ucraina, n. 846/16, 1075/16, 22 maggio 2018
Zhelyazkov c. Bulgaria, n. 11332/04, 9 ottobre 2012
Zhidov e altri c. Russia, nn. 54490/10 e altri 3, 16 ottobre 2018
Zhigalev c. Russia, n. 54891/00, 6 luglio 2006
Zielinski e Pradal e Gonzalez e altri c. Francia [GC], nn. 24846/94 e altri 9, CEDU 1999-VII
Ziya Çevik c. Turchia, n. 19145/08, 21 giugno 2011
Zolotas c. Grecia (n. 2), n. 66610/09, CEDU 2013 (estratti)
Zouboulidis c. Grecia (n. 2), n. 36963/06, 25 giugno 2009
Zrilić c. Croazia, n. 46726/11, 3 ottobre 2013
Zvolský e Zvolská c. Repubblica ceca, n. 46129/99, CEDU 2002-IX